SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 21

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 27 gennaio 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che sono in corso di spedizione i bollettini di c/c postale «premarcati» predisposti per il rinnovo degli abbonamenti 1999 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, si prega di utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 22

Ministero delle finanze

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1999.

Modalità e termini per l'inoltro dell'elenco nominativo dei pensionati da parte dell'INPS e di altri enti pubblici che hanno erogato trattamenti pensionistici nell'anno 1996.

99A0497

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1999.

Modalità e termini per l'inoltro dell'elenco nominativo dei pensionati da parte dell'INPS e di altri enti pubblici che hanno erogato trattamenti pensionistici nell'anno 1997.

99A0498

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 20 gennaio 1999, n. **9**.

Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione

1. A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 l'obbligo di istruzione è elevato da otto a dieci anni. L'istruzione obbligatoria è gratuita. In sede di prima applicazione, fino all'approvazione di un generale riordino del sistema scolastico e formativo, l'obbligo di istruzione ha durata novennale. Mediante programmazione da definire nel quadro del suddetto riordino, sarà introdotto l'obbligo di istruzione e formazione fino al diciottesimo anno di età, a conclusione del quale tutti i giovani possano acquisire un diploma di scuola secondaria superiore o una qualifica professionale.

2. A coloro i quali, adempiuto l'obbligo di istruzione o prosciolti dal medesimo, non intendono proseguire gli studi nell'istruzione secondaria superiore è garantito, nell'ambito della programmazione dell'offerta educativa, come previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il diritto alla frequenza di iniziative formative volte al conseguimento di una qualifica professionale, ivi comprese quelle previste dalla legge 24 giugno 1997, n. 196.

3. Nell'ultimo anno dell'obbligo di istruzione di cui al comma 1, in coerenza con i princìpi di autonomia di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, le istituzioni scolastiche prevedono sia iniziative formative sui principali temi della cultura, della società e della scienza contemporanee, volte a favorire l'esercizio del senso critico dell'alunno, sia iniziative di orientamento al fine di combattere la dispersione, di garantire il diritto all'istruzione e alla formazione, di consentire agli alunni le scelte più confacenti alla propria personalità e al proprio progetto di vita e di agevolare, ove necessario, il passaggio dell'alunno dall'uno all'altro degli specifici indirizzi della scuola secondaria superiore.

4. A conclusione del periodo di istruzione obbligatoria, nel caso di mancato conseguimento del diploma o della qualifica di cui al comma 1, previo accertamento dei livelli di apprendimento, di formazione e di maturazione, è rilasciata all'alunno una certificazione che attesta l'adempimento dell'obbligo di istruzione o il proscioglimento dal medesimo e che ha valore di credito formativo, indicante il percorso didattico ed educativo svolto e le competenze acquisite.

5. In prima applicazione dell'elevamento dell'obbligo di istruzione, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutti gli alunni che nell'anno scolastico precedente hanno frequentato una classe di scuola elementare o media, con eccezione degli alunni che potevano considerarsi prosciolti dall'obbligo già negli anni precedenti in base alla previgente normativa.

6. Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad integrare in via regolamentare le norme riguardanti la vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.

7. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri competenti, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, è disciplinata, entro il 31 dicembre 1998, l'attuazione del presente articolo, tenendo conto delle disposizioni sull'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

8. In attesa dell'emanazione dei regolamenti previsti dall'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a sperimentare l'autonomia didattica e organizzativa, anche ai fini del potenziamento delle azioni di orientamento sia in vista del proseguimento degli studi, sia dell'inserimento nel mondo del lavoro, con le modalità previste dal decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 251 del 29 maggio 1998, che potranno all'uopo essere modificate e integrate. A tal fine è autorizzato l'incremento della dotazione del fondo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, nella misura di lire 174.285 milioni per l'anno 1998, di lire 149.823 milioni per l'anno 1999 e di lire 165 milioni a decorrere dall'anno 2000.

9. Agli alunni portatori di *handicap* si applicano le disposizioni in materia di integrazione scolastica nella scuola dell'obbligo vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 4.104 milioni per l'anno 1999 e di lire 10.672 milioni a decorrere dall'anno 2000.

10. Per la realizzazione delle procedure, degli interventi e dei progetti connessi con l'attuazione dei commi 7 e 8, nonché per le relative attività preparatorie, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 3.000 milioni per l'anno 1999.

11. Le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Valle d'Aosta, fino all'approvazione di un generale riordino del sistema scolastico e formativo, disciplinano l'elevamento dell'obbligo di istruzione adottando, eventualmente in via amministrativa, soluzioni

coerenti con i propri ordinamenti vigenti, purché queste assicurino l'insegnamento delle materie fondamentali comuni degli istituti secondari superiori e siano in armonia con le finalità di cui al comma 1, tenendo conto di quanto previsto dal comma 20 dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 2.

Norme finanziarie

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato complessivamente in lire 179.285 milioni per l'anno 1998, in lire 221.518 milioni per l'anno 1999 e in lire 153.359 milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione per lire 179.285 milioni per l'anno 1998, per lire 149.823 milioni per l'anno 1999 e per lire 105.323 milioni per l'anno 2000 e l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per lire 71.695 milioni per l'anno 1999 e per lire 48.036 milioni per l'anno 2000.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 gennaio 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERLINGUER, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4917):

Presentato dal Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (BERLINGUER) il 26 maggio 1998.

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 27 maggio 1998, con pareri delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla VII commissione il 3, 9, 10, 11, 16, 18, 30 giugno 1998; 1, 2, 7, 15, 16, 21, 22 luglio 1998.

Relazione scritta annunciata il 28 luglio 1998 (atto n. 4917/*A* - relatore on. SOAVE).

Esaminato in aula il 28, 29 luglio 1998; il 15 settembre 1998 ed approvato il 16 settembre 1998.

Senato della Repubblica (atto n. 3524):

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione), in sede referente, il 24 settembre 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 11ª e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato della 7ª commissione il 1º, 7, 8 ottobre 1998; il 3, 5, 19, 23 novembre 1998.

Esaminato in aula il 19 dicembre 1998; il 13, 14 gennaio 1999 ed approvato il 19 gennaio 1999.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il D.Lgs. n. 112/1998 reca: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— La legge n. 196/1997 reca: «Norme in materia di promozione dell'occupazione».

— Il testo dell'art. 21 della legge n. 59/1997 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) è il seguente:

«Art. 21. — 1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di funzione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della personalità giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificità ordinamentali.

2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri generali e princìpi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente arti-

colo. Sugli schemi di regolamento è acquisito anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate disposizioni per armonizzare le norme di cui all'art. 355 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con quelle della presente legge.

3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire agli utenti una più agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a particolari situazioni territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze e alla varietà delle situazioni locali e alla tipologia dei settori di istruzione compresi nell'istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali saranno automaticamente concesse nelle province il cui territorio è per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi.

4. La personalità giuridica e l'autonomia sono attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui al comma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 contestualmente alla gestione di tutte le funzioni amministrative che per loro natura possono essere esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il passaggio al nuovo regime di autonomia sarà accompagnato da apposite iniziative di formazione del personale, da una analisi delle realtà territoriali, sociali ed economiche delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei conseguenti interventi perequativi e sarà realizzato secondo criteri di gradualità che valorizzino le capacità di iniziativa delle istituzioni stesse.

5. La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche già in possesso di personalità giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4 è costituita dall'assegnazione dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale dotazione finanziaria è attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola.

6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono autorizzazioni preventive per l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte delle istituzioni scolastiche, ivi compresi gli istituti superiori di istruzione artistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi finalità di educazione o di assistenza scolastica. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di regolamento in materia di avviso ai successibili. Sui cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione non sono dovute le imposte in vigore per le successioni e le donazioni.

7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalità giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e le istituzioni scolastiche già dotate di personalità e autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4, hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli standard di livello nazionale.

8. L'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione, dell'unitarietà del gruppo classe e delle modalità di organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale.

9. L'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, compresa l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal fine, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri per la determinazione degli organici funzionali di istituto, fermi restando il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun *curriculum* e quello previsto per ciascuna delle discipline ed attività indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi.

10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome.

11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono altresì attribuite la personalità giuridica e l'autonomia alle accademie di belle arti, agli istituti superiori per le industrie artistiche, ai conservatori di musica, alle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo i principi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli adattamenti resi necessari dalle specificità proprie di tali istituzioni.

12. Le università e le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni allo scopo di favorire attività di aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico e universitario.

13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui ricognizione è affidata ai regolamenti stessi. Il Governo è delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle predette disposizioni regolamentari, le norme del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le conseguenti e necessarie modifiche.

14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa, nonché per le modalità del riscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche, anche in attuazione dei princìpi contenuti nei regolamenti di cui al comma 2. È abrogato il comma 9 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

15. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo di riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico che tenga conto della specificità del settore scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diverse componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute, nonché delle specifiche professionalità e competenze, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) armonizzazione della composizione, dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi con le competenze dell'amministrazione centrale e periferica come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonché con quelle delle istituzioni scolastiche autonome;

b) razionalizzazione degli organi a norma dell'art. 12, comma 1, lettera *p)*;

c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1, lettera *g)*;

d) valorizzazione del collegamento con le comunità locali a norma dell'art. 12, comma 1, lettera *i)*;

e) attuazione delle disposizioni di cui all'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nella salvaguardia del principio della libertà di insegnamento.

16. Nel rispetto del principio della libertà di insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove figure professionali del personale docente, ferma restando l'unicità della funzione, ai capi d'istituto è conferita la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto della personalità giuridica e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le specificità, della qualifica dirigenziale sono individuati con decreto legislativo integrativo delle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei seguenti criteri:

a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, di autonomi compiti di direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in ordine ai risultati;

b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera *a)* e l'organizzazione e le attribuzioni dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite ai sensi dell'art. 13, comma 1;

c) la revisione del sistema di reclutamento, riservato al personale docente con adeguata anzianità di servizio, in armonia con le modalità previste dall'art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

d) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di formazione.

17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sarà disciplinato in sede di contrattazione collettiva del comparto scuola, articolato in autonome aree.

18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'art. 13 la riforma degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione è realizzata armonizzando e coordinando i compiti e le fruizioni amministrative attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in materia di programmazione e riorganizzazione della rete scolastica.

19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni quattro anni al Parlamento, a decorrere dall'inizio dell'attuazione dell'autonomia prevista nel presente articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche al fine di apportare eventuali modifiche normative che si rendano necessarie.

20. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di attuazione».

— Si riporta il testo del decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 251 del 29 maggio 1998:

«IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti gli articoli 276, 277 e 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che approva il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione;

Ritenuto di dover approvare in via transitoria un programma nazionale di sperimentazione che consenta alle istituzioni scolastiche di sviluppare gradualmente capacità di autorganizzazione tali da consentire loro di prepararsi al passaggio dal vigente ordinamento a quello configurato dall'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, la cui attuazione avverrà con l'emanazione dei regolamenti ivi previsti;

Ritenuto che nell'ordinamento vigente esistono numerose disposizioni, che hanno già trovato parziale attuazione nei vari ordini e gradi di scuola e in precedenti sperimentazioni, dalle quali è possibile trarre principi che supportino scientificamente una sperimentazione nazionale avente ad oggeto l'organizzazione della didattica;

Ritenuto che il programma nazionale di sperimentazione deve essere prospettato alle istituzioni scolastiche in modo non vincolante e che ciascuna può aderirvi totalmente o solo parzialmente nel rispetto delle decisione assunte dai competenti organi collegiali;

Considerato che la giurisprudenza amministrativa (T.A.R. del Lazio, 24 settembre 1991, n. 1169), ha ritenuto che anche in assenza di una specifica disposizione legislativa è legittima l'introduzione con decreto ministeriale di norme transitorie dirette a disciplinare il passaggio dalla vecchia alla nuova normativa, contenuta in regolamento ministeriale emanato su espressa previsione legislativa;

Sentito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le finalità di cui in premessa è autorizzato in via transitoria un programma nazionale di sperimentazione volto a consentire alle istituzioni scolastiche, nell'anno 1998, l'attivazione di iniziative sui seguenti aspetti dell'organizzazione scolastica:

a) adattamento del calendario scolastico *(normativa di riferimento: articoli 7, 10 e 74 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n 297; art. 1 legge 8 agosto 1995, n. 352 e O.M. n. 262 del 19 aprile 1997);*

b) flessibilità dell'orario e diversa articolazione della durata della lezione, nel rispetto del monte annuale orario complessivo previsto per ciascun curricolo e per ciascuna delle discipline ed attività comprese nei piani di studio, ferme restando la distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto dei complessivi obblighi di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi *(normativa di riferimento: articoli 7, 10, 129, 167 D.Lgs. n. 297/1994; legge 8 agosto 1995, n. 352; C.C.N.L. del 1995 e O.M. n. 266 del 21 aprile 1997);*

c) articolazione flessibile del gruppo classe, delle classi o sezioni, anche nel rispetto del principio dell'integrazione scolastica degli alunni con handicap *(normativa di riferimento: legge n. 517/1977, legge n. 148/1990, art. 14 legge n. 104/1992; articoli 5, 7, 10 126, 128, 167, 491 del D.Lgs. n. 297/1994; art. 2 legge n. 352/1995);*

d) organizzazione di iniziative di recupero e sostegno *(normativa di riferimento: legge 8 agosto 1995, n. 352; art. 43 del C.C.N.L. del 1995; C.M. n. 492 del 7 agosto 1996; O.M. 21 aprile 1997, n. 266; O.M. n. 330 del 27 maggio 1997 e direttiva n. 487 del 6 agosto 1997);*

e) attivazione di insegnamenti integrativi facoltativi *(normativa di riferimento: articoli 126, 130, 167, 192, 278 del D.Lgs. n. 297/1994; articoli 41, 43, 71, 72 del C.C.N.L. del 1995; direttive n. 133 del 3 aprile 1996 e n. 600 del 23 settembre 1996; D.P.R. n. 567 del 10 ottobre 1996);*

f) realizzazione di attività organizzate in collaborazione con altre scuole e con soggetti esterni per l'integrazione della scuola con il territorio *(normativa di riferimento: legge n. 104/1992; articoli 126, 130, 167, 192, 278 del D.Lgs. n. 297/1994, articoli 41, 43, 71, 72 del C.C.N.L. del 1995; direttive n. 133 del 3 aprile 1996, n. 600 del 23 settembre 1996; D.P.R. n. 567 del 10 novembre 1996; intesa con il CONI del 12 marzo 1997);*

g) iniziative di orientamento scolastico e professionale (legge n. 352 dell'8 agosto 1995; art. 14 legge n. 104/1999; art. 4 D.I. n. 178 del 15 marzo 1997; direttiva n. 487 del 6 agosto 1997);

h) iniziative di continuità *(normativa di riferimento: art. 119 D.Lgs. n. 297/1994; D.M. 16 novembre 1992; C.M. n. 339 del 16 novembre 1992; direttiva n. 487 del 6 agosto 1997).*

2. Le delibere di adesione alla sperimentazione sono predisposte in modo da consentire l'individuazione del problema da affrontare, degli obiettivi da perseguire, degli strumenti, delle condizioni organizzative e delle responsabilità di attuazione, nonché delle metodologie prescelte, che possono essere differenziate in relazione alle proposte di singoli o di gruppi di insegnanti, anche in coerenza con il principio della libertà d'insegnamento. Esse prevedono le modalità di verifica, anche mediante autovalutazione, dei processi attivati e dei risultati ed indicano l'eventuale preventivo di spesa, ove necessario. In aggiunta alla normale pubblicazione, stante la necessità di coinvolgere direttamente nella presente sperimentazione le famiglie degli alunni, sarà opportuno che le delibere siano comunicate alle famiglie stesse.

Art. 2.

1. Su proposta dei consigli di classe o di interclasse o di intersezione ovvero dei collegi dei docenti o dei consigli di circolo o d'istituto e su delibera dei collegi dei docenti, per gli aspetti didattici, e dei consigli di circolo o di istituto, per gli aspetti organizzativi e finanziari, le istituzioni scolastiche possono attivare iniziative concernenti gli aspetti dell'organizzazione scolastica di cui all'art. 1, comma 1, nel rispetto degli obiettivi fondamentali propri del tipo e ordine di scuola.

2. La sperimentazione di cui all'articolo 1 si realizza adattando la programmazione educativa, attraverso l'inserimento, in un disegno complessivo, degli elementi innovativi che consentano di meglio rispondere alle esigenze formative degli alunni. Le ipotesi di lavoro

saranno formulate ispirandosi ai principi desumibili dalla normativa di riferimento richiamata all'art. 1, anche con l'ausilio dei nuclei di supporto di cui all'art. 3.

3. La sperimentazione è promossa dagli organi menzionati nel precedente comma 1, anche su richiesta dei comitati dei genitori e degli studenti, ed è attuata ricercando l'adesione e la collaborazione di tutte le componenti della scuola, nonché degli enti locali territoriali. Gli organi responsabili ai diversi livelli si adopereranno affinché venga, altresì, perseguito l'obiettivo della semplificazione, snellezza e rapidità delle procedure.

4. Le istituzioni scolastiche collocano le loro iniziative in una prospettiva di cooperazione con le altre unità scolastiche operanti sul territorio favorendo l'organizzazione di reti di scuole in senso orizzontale e verticale anche sulla base di accordi, per la realizzazione di progetti comuni, di iniziative di formazione e di progetti per l'uso integrato delle risorse e dei servizi. È comunque importante che sia assicurata la pubblicità e la circolarità delle esperienze.

5. L'utilizzazione dei docenti e del personale A.T.A. avviene nel rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio previsti dai contratti collettivi, che possono essere assolti, anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale.

6. Le sperimentazioni sono attuate nei limiti delle disponibilità di bilancio delle singole istituzioni scolastiche.

7. Le sperimentazioni di cui al presente decreto adottate dalle istituzioni scolastiche non sono soggette ad autorizzazione e sono inviate per conoscenza al Provveditore agli studi, al consiglio scolastico provinciale e all'I.R.R.S.A.E. competente.

Art. 3.

1. Presso ciascun provveditorato agli studi sono costituiti uno o più "Nuclei di supporto tecnico-amministrativo", con il compito di sostenere, ove richiesto, le sperimentazioni deliberate dalle istituzioni scolastiche, di monitorare le iniziative realizzate, di favorire la loro diffusione e fruibilità e di promuovere la messa in rete delle esperienze.

2. Ciascun nucleo è composto in modo da garantire la presenza di tutte le competenze amministrative e tecniche — ivi compresi gli I.R.R.S.A.E. — anche non appartenenti all'amministrazione scolastica, necessarie per sostenere adeguatamente le iniziative. Esso deve prioritariamente comprendere al suo interno docenti, dirigenti scolastici e ispettori tecnici che abbiano già effettuato esperienze in merito.

3. Il nucleo deve essere composto da un numero ristretto di persone per operare con la massima rapidità e per prestare, ove richiesto, la consulenza direttamente nelle sedi scolastiche.

4. Nelle province in cui sono costituiti più nuclei di supporto tecnico amministrativo, il provveditore agli studi assicura le condizioni per realizzare una pianificazione coordinata e coerente degli interventi.

Roma, 29 maggio 1998

Il Ministro: BERLINGUER»

— Il testo dell'art. 4 della legge n. 440/1997 (Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi) è il seguente:

«Art. 4 *(Dotazione del fondo).* — 1. La dotazione del fondo di cui all'art. 1 è determinata in lire 100 miliardi per l'anno 1997, in lire 400 miliardi per l'anno 1998 e in lire 345 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999. All'onere relativo agli anni 1997, 1998 e 1999 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando, per lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione e per lire 300 miliardi per l'anno 1998 e lire 245 miliardi per l'anno 1999, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»

99G0045

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 1999, n. **10.**

Regolamento recante norme per la semplificazione di alcuni oneri connessi alla fornitura di informazioni statistiche da emanare ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che delega al Governo l'emanazione di regolamenti concernenti disposizioni in materia di adempimenti contabili e formali dei contribuenti, al fine della razionalizzazione e della semplificazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio, del 7 novembre 1991, relativo alle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri;

Visto il regolamento (CEE) n. 2256/92 della Commissione, del 31 luglio 1992, relativo alle soglie statistiche della statistica del commercio tra Stati membri;

Visto il regolamento (CEE) n. 3046/92 della Commissione, del 22 ottobre 1992, recante disposizioni d'applicazione e modificazioni del regolamento (CEE) n. 3330/91;

Vista la direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, sul sistema comune di imposta sul valore aggiunto, modificata da ultimo dalla direttiva 96/42/CE del Consiglio, del 25 giugno 1996;

Visto il regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio, del 27 gennaio 1992, concernente la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette (IVA);

Visto l'articolo 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che stabilisce l'obbligo per i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto di presentare agli uffici doganali elenchi riepilogativi periodici degli scambi di beni effettuati con i soggetti IVA residenti nei territori degli altri Stati membri dell'UE e che prevede la compilazione di detti elenchi su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Visto l'articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 21 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 24 ottobre 1992, con il quale sono stati approvati tali modelli e le relative istruzioni per l'uso e la compilazione;

Visto il decreto direttoriale 4 febbraio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 9 febbraio 1998, con il quale sono stati da ultimo modificati tali elenchi per quanto attiene alla menzione del valore statistico e delle condizioni di consegna delle merci;

Ritenuta la necessità di coordinare con le disposizioni comunitarie la legislazione vigente in materia di presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 12 ottobre 1998;

Ritenuto che la riformulazione dell'articolo 1, comma 4, suggerita dal Consiglio di Stato con l'anzidetto parere può essere accolta con alcune modifiche di carattere formale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 1998;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Gli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie, previsti dall'articolo 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si riferiscono:

a) a periodi mensili, per i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso di inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, cessioni intracomunitarie per un ammontare complessivo superiore a 300 milioni di lire;

b) a periodi trimestrali, per i soggetti con ammontare di cessioni intracomunitare superiore a 75 milioni di lire;

c) a periodi annuali, per i restanti soggetti.

2. Gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari, previsti dal medesimo articolo 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si riferiscono:

a) a periodi mensili, per i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso di inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, acquisti intracomunitari per un ammontare superiore a 200 milioni di lire;

b) a periodi trimestrali, per i soggetti con ammontare di acquisti intracomunitari superiore a 50 milioni di lire;

c) a periodi annuali, per i restanti soggetti.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a decorrere dagli elenchi relativi all'anno 1999.

4. I soggetti che sono tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari con periodicità superiore a quella mensile possono presentarli con periodicità trimestrale o mensile, nel caso di periodicità annuale, e con periodicità mensile, nel caso di periodicità trimestrale.

5. Gli elenchi mensili sono presentati agli uffici doganali entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento; quelli trimestrali ed annuali entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento.

6. Negli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari sono indicati i dati anagrafici ed il numero di partita IVA del soggetto obbligato.

Art. 2.

1. Negli elenchi mensili sono riepilogati anche gli scambi intracomunitari, non costituenti cessioni o acquisti intracomunitari ai sensi delle disposizioni sull'imposta sul valore aggiunto, per i quali sussiste l'obbligo di dichiarazione ai sensi del regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio, del 7 novembre 1991 e dei relativi regolamenti di applicazione.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli elenchi presentati con periodicità mensile ai sensi dell'articolo 1, comma 4.

Art. 3.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è soppresso il secondo periodo dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1 è, altresì, soppresso il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISCO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1999
Atti di Governo, registro n. 116, foglio n. 2

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi, di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica):

«136. Al fine della razionalizzazione e della tempestiva semplificazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di settore».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 reca: «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto».

— Il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio, del 7 novembre 1991, relativo alle statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 316 del 16 novembre 1991.

— Il regolamento (CEE) n. 2256/92 della Commissione, del 31 luglio 1992, relativo alle soglie statistiche della statistica del commercio tra Stati membri, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 219 del 4 agosto 1992.

— Il regolamento (CEE) n. 3046/92 del Consiglio, del 22 ottobre 1992, recante disposizioni d'applicazione e modificazioni del regolamento (CEE) n. 3330/1991 del Consiglio relativo alle statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 307 del 23 ottobre 1992.

— La direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme - è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 145 del 13 giugno 1977.

— La direttiva n. 96/42/CE del Consiglio, del 25 giugno 1996, recante modifiche alla direttiva 77/388/CEE sul sistema comune di imposta sul valore aggiunto, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 170 del 9 luglio 1996.

— Il regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio, del 27 gennaio 1992, concernente la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette (IVA), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 24 del 1° febbraio 1992.

— Per il testo dell'art. 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, vedi nelle note all'art. 3.

— Per il testo dell'art. 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, vedi nelle note all'art. 3.

— Il decreto del Ministro delle finanze 21 ottobre 1992 reca: «Approvazione dei modelli degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni».

— Il decreto del direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette 4 febbraio 1998 concerne: «Modificazione al decreto ministeriale 21 ottobre 1992 recante: "Approvazione dei modelli degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni"».

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, vedi nelle note all'art. 3.

Nota all'art. 2:

— Per il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio, del 7 novembre 1991 ed i relativi regolamenti di applicazione, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1998, vedi nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 6. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 1993, i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto sono tenuti a compilare elenchi riepilogativi delle cessioni di beni effettuate, registrate o soggette a registrazione nei confronti dei soggetti all'imposta sul valore aggiunto degli altri Stati membri della Comunità economica europea o degli acquisti di beni effettuati, registrato o soggetti a registrazione presso tali soggetti.

2. Negli elenchi mensili debbono essere indicati i dati di cui agli articoli 21 e 23, comma 1, del regolamento CEE n. 3330/91 del Consiglio del 7 novembre 1991, nonché quelli di cui al comma 2 dello stesso art. 23 che saranno indicati con decreto del Ministro delle finanze sulla base delle richieste formulate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), il numero individuale di identificazione di ogni acquirente o fornitore estero e, per ognuno di essi, e per ogni tipo di merce, l'ammontare delle cessioni o degli acquisti. Negli elenchi trimestrali e annuali debbono essere indicati il numero di identificazione di ogni acquirente o fornitore estero e, per ognuno di essi e per ogni tipo di merce, l'ammontare delle cessioni o degli acquisti.

3. Gli elenchi debbono essere redatti su stampati conformi ai modelli predisposti d'intesa con l'ISTAT, approvati con decreto del Ministro delle finanze entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*. Con il medesimo decreto ministeriale sono stabilite le modalità per la presentazione degli elenchi, anche tramite terzi, nonché le procedure ed i termini per la trasmissione dei dati all'ISTAT. I contribuenti che si avvalgono direttamente o tramite terzi di centri di elaborazione dati, dotati di supporti magnetici, in luogo degli elenchi possono presentare, secondo modalità e termini stabiliti dal predetto decreto, i supporti magnetici contenenti i dati che avrebbero dovuto essere indicati negli elenchi. I contribuenti possono, altresì, redigere gli elenchi su carta bianca non specificatamente predisposta, purché il contenuto degli elenchi sia sostanzialmente identico a quanto previsto nella modulistica ufficiale e richiesto dal presente articolo. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, potrà emanare le istruzioni applicative».

— Il testo dell'art. 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 50 *(Obblighi connessi agli scambi intracomunitari)*. — 1. Le cessioni intracomunitarie di cui all'art. 41, commi 1, lettera *a)*, e 2, lettera *c)*, e le prestazioni di cui all'art. 40, commi 4-*bis*, 5, 6 e 8, sono effettuate senza applicazione dell'imposta nei confronti dei cessionari e dei committenti che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dallo Stato membro di appartenenza.

2. Agli effetti della disposizione del comma 1 l'ufficio, su richiesta degli esercenti imprese, arti e professione, e secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, conferma la validità del numero di identificazione attribuito al cessionario o committente da altro Stato membro della Comunità economica europea, nonché i dati relativi alla ditta, denominazione o ragione sociale, e in mancanza, al nome e al cognome.

3. Chi effettua acquisti intracomunitari o commette le prestazioni di cui all'art. 40, commi 4-*bis*, 5, 6 e 8, soggetti all'imposta deve comunicare all'altra parte contraente il proprio numero di partita IVA, come integrato agli effetti delle operazioni intracomunitarie, tranne che per l'ipotesi di acquisto di mezzi di trasporto nuovi da parte di persone fisiche non operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni.

4. I soggetti di cui all'art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta, che non hanno optato per l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari a norma dell'art. 38, comma 6, del presente decreto, devono dichiarare all'ufficio competente nei loro confronti, a norma dell'art. 40 del suddetto decreto n. 633 del 1972, che effettuano acquisti intracomunitari soggetti ad imposta. La dichiarazione deve essere presentata anteriormente all'effettuazione di ciascun acquisto; l'ufficio attribuisce il numero di partita IVA a seguito di dichiarazione, redatta in duplice esemplare e in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, resa dai soggetti interessati al momento del superamento del limite di cui all'art. 38, comma 5, lettera *c)*, del presente decreto.

5. I movimenti relativi a beni spediti in altro Stato della Comunità economica europea o da questo provenienti in base ad uno dei titoli non traslativi di cui all'art. 38, comma 5, lettera *a)*, devono essere annotati in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

6. I contribuenti devono presentare agli uffici doganali elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari secondo le disposizioni di cui all'art. 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.

7. Le operazioni intracomunitarie per le quali anteriormente alla consegna o spedizione dei beni sia stata emessa fattura pagato in tutto o in parte il corrispettivo devono essere comprese negli elenchi di cui al comma 6 con riferimento al periodo nel corso del quale è stata eseguita la consegna o spedizione dei beni per l'ammontare complessivo delle operazioni stesse».

99G0040

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 28 settembre 1998, n. **499.**

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di agevolazioni per i territori di Umbria e Marche colpiti da eventi sismici e per le zone ad elevato rischio sismico.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

E

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'articolo 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che, al comma 1, prevede un contributo corrispondente all'ammontare dell'IVA pagata a titolo di rivalsa, in relazione all'acquisto e all'importazione di beni utilizzati e di servizi, anche professionali, ricevuti per la riparazione o la ricostruzione degli edifici distrutti o danneggiati nei territori di Umbria e Marche colpiti da eventi sismici e, al comma 3, concede un contributo nella misura del 10 per cento, commisurato ai corrispettivi, al netto d'IVA, relativi all'acquisto e all'importazione di beni utilizzati e di servizi, anche professionali, direttamente necessari per l'effettuazione di interventi finalizzati all'adozione di misure antisismiche nelle zone ad elevato rischio sismico individuate con ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Visto, inoltre, il comma 2 dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che non preclude il diritto di usufruire della detrazione dall'IRPEF prevista dall'articolo 1 della medesima legge 27 dicembre 1997, n. 449, ove il contributo in oggetto sia concesso a persone fisiche;

Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 434, di conversione del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364;

Vista la legge 30 marzo 1998, n. 61, di conversione del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi;

Vista l'ordinanza n. 2788 del 12 giugno 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 112 del 25 giugno 1998, con la quale il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile ha individuato le zone ad elevato rischio sismico ai sensi del citato articolo 12, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Viste le ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile emanate a seguito della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 e precisamente:

n. 2668 del 28 settembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 228 del 30 settembre 1997;

n. 2669 del 1° ottobre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 235 dell'8 ottobre 1997;

n. 2694 del 13 ottobre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 15 ottobre 1997;

n. 2706 del 31 ottobre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 257 del 4 novembre 1997;

n. 2717 del 20 novembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 273 del 22 novembre 1997;

n. 2719 del 28 novembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 282 del 3 dicembre 1997;

n. 2725 del 15 dicembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 295 del 19 dicembre 1997;

n. 2728 del 22 dicembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 1997;

n. 2740 del 27 gennaio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 26 del 2 febbraio 1998;

n. 2741 del 30 gennaio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 30 del 6 febbraio 1998;

n. 2742 del 6 febbraio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 33 del 10 febbraio 1998;

n. 2779 del 31 marzo 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998;

n. 2783 del 9 aprile 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 15 aprile 1998;

n. 2786 del 15 maggio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 20 maggio 1998;

Visto il decreto del Ministero delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41, recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia;

Visto il decreto dirigenziale del Ministero delle finanze 6 marzo 1998 con il quale si approva il modulo, con relative istruzioni, per trasmettere al Centro di servizio delle imposte dirette e delle imposte indirette la comunicazione concernente la data di inizio lavori per le opere ammesse alle detrazioni previste dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Viste le circolari del Ministero delle finanze e del Ministero dei lavori pubblici 24 febbraio 1998, n. 57/E, e 11 maggio 1998, n. 121/E, relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di ripristino delle unità immobiliari dichiarate o considerate inagibili in seguito agli interventi sismici verificatisi nelle regioni Emilia-Romagna e Calabria di cui agli articoli 1 e 13 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Vista la nota n. ORG/24199/52.34 datata 5 agosto 1998 con la quale è stato trasmesso lo schema di regolamento al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi in data 31 agosto 1998;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Soggetti beneficiari del contributo di cui all'articolo 12 comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449

1. I soggetti danneggiati per effetto degli eventi sismici verificatisi a decorrere dal mese di settembre 1997 nei territori delle regioni Marche e Umbria, individuati dalle ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2694 del 13 ottobre 1997 e n. 2719 del 28 novembre 1997, nonché nei territori delle province di Arezzo e Rieti che intendono avvalersi del contributo di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, corrispondente all'ammontare dell'IVA pagata a titolo di rivalsa, in relazione all'acquisto e all'importazione di beni utilizzati e di servizi anche professionali, ricevuti per la riparazione o la ricostruzione degli edifici o delle opere pubbliche distrutti o danneggiati, sono tenuti a:

a) trasmettere al comune in cui è ubicato l'immobile oggetto di intervento, domanda di richiesta del contributo redatta sul modello allegato al presente regolamento (allegato *A*) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente i dati catastali identificativi dell'immobile o, in mancanza, gli estremi della domanda di accatastamento nonché l'eventuale appartenenza alle fasce di reddito che usufruiscono del contributo sul costo delle rifiniture e degli impianti interni di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 30 marzo 1998, n. 61; gli estremi della delibera assembleare, qualora gli interventi siano effettuati su parti comuni degli immobili residenziali ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile; gli estremi della costituzione del consorzio, nel caso di interventi unitari su edifici privati o di proprietà mista ricadenti all'interno dei programmi integrati di recupero di cui all'articolo 3 della citata legge n. 61/1998. Le persone fisiche che intendano avvalersi anche della detrazione sull'IRPEF di cui all'articolo 1 della legge n. 449/1997, dichiarano di aver presentato domanda al Ministero delle finanze - Centro di servizio delle imposte dirette e indirette ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministero delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41. Alla domanda è altresì allegato il progetto delle opere di riparazione o di ricostruzione dell'immobile danneggiato nonché il preventivo di spesa, certificato da tecnico abilitato, contenente il

costo degli interventi di riparazione o di ricostruzione, il costo delle opere di finitura ad essi strettamente connesse e le spese relative alle prestazioni professionali;

b) una volta eseguiti i lavori, a trasmettere al comune in cui è ubicato l'immobile oggetto di intervento, la certificazione di ultimazione delle opere, gli esiti del collaudo statico, ove previsto per legge, ovvero del certificato di regolare esecuzione nonché l'attestazione, da parte del direttore dei lavori, dell'IVA effettivamente sostenuta per la quale si chiede il contributo di cui all'articolo 12, comma 1, della legge n. 449/1997;

c) conservare per i termini temporali previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed esibire, su richiesta degli uffici finanziari, le ricevute fiscali e le fatture comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi e per le prestazioni professionali nonché, ai fini del controllo tecnico, del progetto delle opere antisismiche e del relativo collaudo o certificato di regolare esecuzione.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso in relazione alla sola IVA effettivamente sostenuta dai soggetti danneggiati per la parte eccedente i contributi di cui all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2668 del 28 settembre l997 e alla legge n. 61/1998.

3. Ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 61/1998, i benefici di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici del maggio 1997 che hanno colpito i comuni di Massa Martana, Todi, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo e Acquasparta.

Art. 2.

Soggetti beneficiari del contributo di cui all'articolo 12 comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449

1. I soggetti che intendono avvalersi del contributo di cui all'articolo 12, comma 3, della legge n. 449/1997, nella misura del 10 per cento, commisurato ai corrispettivi, al netto d'IVA, relativi all'acquisto e all'importazione di beni utilizzati e di servizi, anche professionali direttamente necessari per l'effettuazione di interventi finalizzati all'adozione di misure antisismiche nelle zone ad elevato rischio sismico, individuate dall'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2788 del 12 giugno 1998, sono tenuti a:

a) trasmettere al comune in cui è ubicato l'immobile oggetto di intervento, domanda di richiesta del contributo redatta sul modello allegato al presente regolamento (allegato *B*), dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente i dati catastali identificativi dell'immobile o, in mancanza, gli estremi della domanda di accatastamento; gli estremi della concessione edilizia o della concessione in sanatoria; gli estremi del versamento dell'imposta comunale sugli immobili relativa all'anno 1997, se dovuta; gli estremi della delibera assembleare, nel caso in cui gli interventi siano effettuati su parti comuni degli immobili residenziali ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile. Le persone fisiche che intendano avvalersi anche della detrazione sull'IRPEF di cui all'articolo 1 della legge n. 449/1997, dichiarano di aver presentato domanda al Ministero delle finanze - Centro di servizio delle imposte dirette e indirette ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministero delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41. Alla domanda è altresì allegato il progetto degli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica degli edifici nonché il preventivo di spesa, certificato da tecnico abilitato, contenente il costo degli interventi di prevenzione sismica, il costo delle opere di finitura ad essi strettamente connesse e le spese relative alle prestazioni professionali;

b) una volta eseguiti i lavori, a trasmettere al comune in cui è ubicato l'immobile oggetto di intervento, la certificazione di ultimazione delle opere, gli esiti del collaudo statico, ove previsto per legge, ovvero del certificato di regolare esecuzione nonché attestazione, da parte del direttore dei lavori dell'IVA effettivamente sostenuta per la quale si chiede il contributo di cui all'articolo 12, comma 3, della legge n. 449/1997;

c) conservare per i termini temporali previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed esibire, su richiesta degli uffici finanziari, le ricevute fiscali e le fatture comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi e per le prestazioni professionali nonché, ai fini del controllo tecnico, del progetto delle opere antisismiche e del relativo collaudo o certificato di regolare esecuzione.

2. I benefici di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti non danneggiati dagli eventi sismici ricadenti nei territori di cui all'articolo 12, comma 1, della legge n. 449/1997.

Art. 3.

Adempimenti dei comuni ricadenti nei territori delle regioni Marche e Umbria e delle province di Arezzo e Rieti.

1. Al fine di coordinare le richieste del contributo di cui all'articolo 12, comma 1, della legge n. 449/1997, i comuni ricadenti nei territori danneggiati dalla crisi del maggio 1997 e dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal mese di settembre 1997 sono tenuti a:

a) trasmettere al Dipartimento della protezione civile entro il 31 dicembre 1998 ed entro il 31 maggio 1999 gli elenchi di richieste del contributo di cui all'articolo 12, comma 1, della legge n. 449/1997, corredate dell'attestazione di distruzione e danneggiamento degli edifici e contenenti l'ammontare totale del contributo medesimo, individuando altresì le priorità di assegnazione del contributo, tenuto conto delle opere che potranno essere ultimate rispettivamente entro il 31 dicembre 1998 ed entro il 31 dicembre 1999 e, in via indicativa, del seguente ordine:

— recupero o ricostruzione di immobili adibiti ad attività produttive che beneficiano del contributo di cui all'articolo 5 della legge n. 61/1998;

— recupero o ricostruzione di edifici pubblici e privati e di altri interventi ricadenti nei programmi integrati di recupero di cui all'articolo 3 della legge n. 61/1998;

— recupero o ricostruzione di immobili destinati ad abitazione principale alla data degli eventi sismici;

— recupero o ricostruzione di immobili non destinati ad abitazione principale;

b) acquisire la documentazione comprovante il diritto al contributo di cui all'articolo 12, comma 1, della legge n. 449/1997 e rilasciare l'attestazione, una volta eseguiti i lavori, dell'effettiva utilizzazione dei beni e dei servizi acquistati o importati nella riparazione o ricostruzione dell'immobile sinistrato ai sensi del medesimo articolo 12, comma 1, della legge n. 449/1997;

c) trasmettere al Dipartimento della protezione civile entro il 30 giugno 1999 ed entro il 31 dicembre 1999 il rendiconto dell'IVA effettivamente sostenuta dai soggetti beneficiari di cui all'articolo 1 del presente regolamento che hanno effettuato i pagamenti rispettivamente negli anni 1998 e 1999.

2. Il Dipartimento della protezione civile individua, sulla base delle priorità stabilite dai comuni e fino alla completa utilizzazione degli stanziamenti di cui all'articolo 8, comma 1, i soggetti beneficiari del contributo e accredita, tramite le tesorerie provinciali dello Stato, i fondi necessari sul conto infruttifero di tesoreria unica intestato al comune interessato che, a sua volta, provvede al rimborso dell'IVA pagata a titolo di rivalsa ai singoli soggetti beneficiari del contributo.

Art. 4.

Adempimenti dei comuni ad elevato rischio sismico

1. Al fine di coordinare le richieste del contributo di cui all'articolo 12, comma 3, della legge n. 449/1997, i comuni ricadenti nei territori ad elevato rischio sismico, individuati con ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2788/1998 sono tenuti a:

a) emettere avviso pubblico per le richieste di contributo da parte dei soggetti che provvedono alla riparazione o ricostruzione di edifici, anche rurali, o di opere pubbliche, individuando le priorità di assegnazione del contributo medesimo tenuto conto, in via indicativa, del seguente ordine:

— recupero o ricostruzione di edifici ritenuti strategici nonché di edifici che per la loro destinazione possono dar luogo a situazioni di particolare rischio e pericolosità ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 24 gennaio 1986;

— interventi su edifici nei quali risiedano portatori di *handicap* o nuclei familiari tra i cui componenti figurano persone portatrici di *handicap*;

— interventi su edifici ricadenti all'interno di programmi di ricostruzione di aree danneggiate da precedenti eventi sismici, ad esclusione di quelli ricadenti nell'articolo 4;

— interventi su edifici ricadenti all'interno di programmi integrati di recupero, di recupero urbano, di riqualificazione urbana nonché di programmi, anche a carattere straordinario, che beneficiano di contributi pubblici differenti da quelli regolati dalle presenti disposizioni;

— ordine cronologico della richiesta di contributo;

b) dare massima diffusione all'avviso pubblico di cui alla lettera *a)* anche attraverso la costituzione di sportelli al pubblico per garantire la necessaria assistenza ai singoli cittadini o a consorzi tra cittadini;

c) acquisire la documentazione comprovante il diritto al contributo di cui all'articolo 12, comma 3, della legge n. 449/1997;

d) trasmettere al Dipartimento della protezione civile, rispettivamente entro il 31 dicembre 1998 e il 31 maggio 1999, gli elenchi di richieste del contributo di cui all'articolo 12, comma 3, della legge n. 449/1997, secondo l'ordine di priorità fissato dall'avviso pubblico e con l'importo totale dei contributi richiesti, tenuto conto delle opere che potranno essere ultimate rispettivamente entro il 31 dicembre 1998 ed entro il 31 dicembre 1999 nonché a trasmettere, entro il 30 giugno 1999 ed entro il 31 dicembre 1999, il rendiconto dell'IVA effettivamente sostenuta dai soggetti beneficiari di cui all'articolo 2 del presente regolamento che hanno effettuato i pagamenti rispettivamente negli anni 1998 e 1999.

2. Il Dipartimento della protezione civile individua, sulla base delle priorità stabilite dai comuni e fino alla completa utilizzazione degli stanziamenti di cui all'articolo 8, comma 2, i soggetti beneficiari del contributo e accredita, tramite le tesorerie provinciali dello Stato, i fondi necessari sul conto infruttifero di tesoreria unica intestato al comune interessato che, a sua volta, provvede al rimborso dell'IVA pagata a titolo di rivalsa ai singoli soggetti beneficiari del contributo.

Art. 5.

Cumulabilità dei contributi fiscali

1. Il contributo di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, della legge n. 449/1997 si applica alle persone fisiche beneficiarie della detrazioni sull'IRPEF di cui all'articolo 1 della medesima legge.

2. Il contributo di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, della legge n. 449/1997 si applica anche nel caso di opere iniziate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e, comunque, non anteriore al 1° gennaio 1998, purché il relativo pagamento sia stato effettuato nell'anno 1998 e gli interventi siano stati realizzati nel rispetto della normativa tecnica di cui al successivo articolo 7.

Art. 6.

Esclusioni dal contributo

1. Il contributo di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, della legge n. 449/1997 non compete nel caso di impo-

sta oggetto di detrazione anche parziale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

2. Quanto alle agevolazioni di cui all'articolo 2, il contributo non è riconosciuto nel caso di interventi sul patrimonio costruito nel rispetto della normativa sismica vigente, salvo casi particolari valutati e motivati dall'amministrazione comunale, e nel caso di interventi su edifici abusivi, ad eccezione degli immobili oggetto di sanatoria edilizia realizzati precedentemente alla classificazione sismica della zona.

Art. 7.

Normativa tecnica

1. Gli interventi di riparazione e ricostruzione nei territori delle regioni Marche e Umbria nonché delle province di Arezzo e Rieti avvengono nel rispetto delle disposizioni tecniche e procedurali stabilite dai comitati tecnico-scientifici di cui alle ordinanze n. 2668/1997 e n. 2741/1998.

2. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza nei comuni ad elevato rischio sismico individuati con ordinanza n. 2788/1998, avvengono nel rispetto della vigente normativa per le costruzioni sismiche, utilizzando il coefficiente S=6 per le zone attualmente non classificate. Detti interventi assicurano, al minimo, la riduzione o la eliminazione delle carenze strutturali che influenzano sfavorevolmente il comportamento sismico degli edifici, sono realizzati sulle parti strutturali degli edifici e comprendono interi edifici o complessi di edifici strutturalmente collegati. Il contributo è commisurato alle spese sostenute per gli interventi finalizzati all'adozione di misure antisismiche, alle finiture ad essi connesse e alle relative prestazioni professionali.

3. Al fine di rendere compatibili gli interventi sul patrimonio ubicato all'interno dei centri storici con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali dei luoghi, salvo particolari esigenze di protezione dell'edificio e degli usi in esso presenti, le opere strutturali ammesse al contributo di cui all'articolo 12, comma 3, della legge n. 449/1997 afferiscono, di norma, alla categoria del miglioramento sismico prevista dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 16 gennaio 1996.

Art. 8.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dal contributo di cui all'articolo 12, comma 1, della legge n. 449/1997 si fa fronte con la somma di lire 132 miliardi dell'unità previsionale di base 6.1.2.1. (cap. n. 2077) iscritta per l'esercizio finanziario 1998 nel centro di responsabilità n. 6 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Agli oneri derivanti dal contributo di cui all'articolo 12, comma 3, della legge n. 449/1997 si fa fronte con la somma di lire 318,5 miliardi dell'unità previsionale di base 6.1.2.1. (cap. n. 2078) iscritta per l'esercizio finanziario 1998 nel centro di responsabilità n. 6 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 9.

Controlli in materia fiscale

1. Ai fini dei controlli concernenti la detrazione fiscale, i comuni sono tenuti a trasmettere all'ufficio provinciale IVA gli elenchi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, e di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 28 settembre 1998

Il Ministro dell'interno
NAPOLITANO

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

Il Ministro delle finanze
VISCO

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1999
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 18

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante: «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» così recita:

«Art. 12 *(Agevolazioni per i territori delle regioni Umbria e Marche colpiti da eventi sismici e per le altre zone ad elevato rischio sismico).* — 1. Ai soggetti danneggiati per effetto degli eventi sismici verificatisi nel settembre e ottobre 1997 nelle regioni Umbria e Marche è concesso, fino al 31 dicembre 1999, un contributo corrispondente all'ammontare dell'IVA pagata a titolo di rivalsa, in relazione all'acquisto e all'importazione di beni utilizzati e di servizi, anche professionali, ricevuti per la riparazione o la ricostruzione degli edifici o delle opere pubbliche distrutti o danneggiati. Il contributo non compete nelle ipotesi in cui l'imposta addebitata per rivalsa abbia formato oggetto di detrazione, anche parziale, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Il contributo compete esclusivamente per gli edifici e per le opere situati nelle zone colpite dal sisma, come individuate da ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero, per sua delega, del Ministro per il coordinamento della protezione civile. La distruzione o il danneggiamento dell'edificio o dell'opera, nonché l'effettiva

utilizzazione dei beni e dei servizi acquistati o importati nella riparazione o ricostruzione dell'immobile sinistrato, devono risultare da attestazione rilasciata dal comune competente.

2. Il contributo di cui al comma 1, ove concesso a persone fisiche, non preclude il diritto di usufruire della detrazione dall'IRPEF prevista dall'art. 1.

3. Fino al 31 dicembre 1999 ai soggetti che provvedono alla riparazione o ricostruzione di edifici, anche rurali, o di opere pubbliche ubicati nelle zone ad elevato rischio sismico, individuate con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, il contributo di cui al comma 1 è concesso nella misura del 10 per cento, commisurato ai corrispettivi, al netto dell'IVA, relativi all'acquisto ed all'importazione di beni e servizi, anche professionali, direttamente necessari per l'effettuazione di interventi finalizzati all'adozione di misure antisismiche. Il contributo, che in ogni caso non può superare l'ammontare dell'IVA pagata per rivalsa in relazione ai lavori di riparazione o ricostruzione, non compete nelle ipotesi in cui l'imposta addebitata abbia formato oggetto di detrazione, anche parziale, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo.

4. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica di cui al comma 3 devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici e comprendere interi edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente. Tutti gli interventi di cui al comma 3, realizzati nei centri storici, che interessano parti strutturali o che incidono sull'aspetto esteriore degli edifici e sui prospetti, devono essere possibilmente eseguiti sulla base di progetti unitari che comprendono interi edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte con quota dei risparmi derivanti dalle disposizioni dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 39».

— L'art. 1 della citata legge 27 dicembre 1997, n. 449, così recita:

«Art. 1 *(Disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio)*. — 1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 41 per cento delle spese sostenute sino ad un importo massimo delle stesse di lire 150 milioni ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere *a), b), c)* e *d)* dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'art. 1117, n. 1), del codice civile, nonché per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere *b), c)* e *d)* dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze. Tra le spese sostenute sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, per quanto riguarda gli impianti elettrici, e delle norme UNI-CIG, di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, per gli impianti a metano. La stessa detrazione, con le medesime condizioni e i medesimi limiti, spetta per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune, alla eliminazione delle barriere architettoniche, alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, nonché all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari. Gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma sono cumulabili con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, ridotte nella misura del 50 per cento.

2. La detrazione stabilita al comma 1 è ripartita in quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi d'imposta successivi. È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in dieci quote annuali costanti e di pari importo.

3. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 nonché le procedure di controllo, da effettuare anche mediante l'intervento di banche, in funzione del contenimento del fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva, ovvero mediante l'intervento delle aziende unità sanitarie locali, in funzione dell'osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni ed integrazioni, prevedendosi in tali ipotesi specifiche cause di decadenza dal diritto alla detrazione. Le detrazioni di cui al presente articolo sono ammesse per edifici censiti all'ufficio del catasto o di cui sia stato richiesto l'accatastamento e di cui risulti pagata l'imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'anno 1997, se dovuta.

4. In relazione agli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 i comuni possono deliberare l'esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

5. I comuni possono fissare aliquote agevolate dell'ICI anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 ed in quello successivo.

7. In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 le detrazioni previste dai precedenti commi non utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano per i rimanenti periodi di imposta di cui al comma 2 all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare.

8. I fondi di cui all'art. 2, comma 63, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vengono destinati ad incrementare le risorse di cui alla lettera *b)* del citato comma 63 e utilizzati per lo stesso impiego e con le stesse modalità di cui alla medesima lettera *b)*.

9. (*Omissis*).

10. L'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, deve intendersi nel senso che l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo, ai fini dell'espressione del parere di propria competenza, deve attenersi esclusivamente alla valutazione della compatibilità con lo stato dei luoghi degli interventi per i quali è richiesta la sanatoria, in relazione alle specifiche competenze dell'amministrazione stessa.

11. (*Omissis*)».

— La legge 17 dicembre 1997, n. 434, di conversione del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, reca: «Interventi urgenti a favore delle zone colpite da ripetuti eventi sismici nelle regioni Marche ed Umbria».

— La legge 30 marzo 1998, n. 61, di conversione del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, reca: «Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi».

— L'ordinanza n. 2788 del 12 giugno 1998 reca: «Individuazione delle zone ad elevato rischio sismico del territorio nazionale».

— L'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 reca: «Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997 che ha colpito il territorio delle regioni Marche e Umbria».

— L'ordinanza n. 2669 del 1° ottobre 1997 reca: «Integrazione e modifiche all'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 relativa agli interventi nelle regioni Marche e Umbria in relazione alla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997».

— L'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997 reca: «Ulteriori disposizioni per fronteggiare la situazione di emergenza conseguente alla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997 che ha colpito il territorio delle regioni Marche e Umbria».

— L'ordinanza n. 2706 del 31 ottobre 1997 reca: «Ulteriori disposizioni per fronteggiare la situazione di emergenza conseguente alla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997 che ha colpito il territorio delle regioni Marche e Umbria».

— L'ordinanza n. 2717 del 20 novembre 1997 reca: «Ulteriori disposizioni per fronteggiare la situazione di emergenza conseguente alla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997 che ha colpito il territorio delle regioni Marche e Umbria».

— L'ordinanza n. 2719 del 28 novembre 1997 reca: «Ulteriori disposizioni per fronteggiare la situazione di emergenza conseguente alla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997 che ha colpito il territorio delle regioni Marche e Umbria».

— L'ordinanza n. 2725 del 15 dicembre 1997 reca: «Ulteriori disposizioni per fronteggiare la situazione di emergenza conseguente alla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997 che ha colpito il territorio delle regioni Marche e Umbria».

— L'ordinanza n. 2728 del 22 dicembre 1997 reca: «Ulteriori disposizioni per fronteggiare la situazione di emergenza conseguente alla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997 che ha colpito il territorio delle regioni Marche e Umbria».

— L'ordinanza n. 2740 del 27 gennaio 1998 reca: «Modificazioni all'ordinanza n. 2725 del 15 dicembre 1997», concernente: «Ulteriori disposizioni per fronteggiare la situazione di emergenza conseguente alla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997 che ha colpito il territorio delle regioni Marche e Umbria».

— L'ordinanza n. 2741 del 30 gennaio 1998 reca: «Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica del settembre-ottobre 1997 nel territorio delle province di Arezzo e Rieti».

— L'ordinanza n. 2742 del 6 febbraio 1998 reca: «Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica del settembre-ottobre 1997 nel territorio delle province di Arezzo e Rieti».

— L'ordinanza n. 2779 del 31 marzo 1998 reca: «Ulteriori disposizioni per fronteggiare la situazione di emergenza conseguente alla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997 che ha colpito il territorio delle regioni Marche e Umbria nonché proroga dei benefici a favore della città di Crotone».

— L'ordinanza n. 2783 del 9 aprile 1998 reca: «Ulteriori disposizioni per fronteggiare la situazione di emergenza conseguente alla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997 che ha colpito il territorio delle regioni Marche e Umbria».

— L'ordinanza n. 2786 del 15 maggio 1998 reca: «Ulteriori disposizioni per fronteggiare la situazione di emergenza conseguente alla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997 che ha colpito il territorio delle regioni Marche e Umbria».

— Il decreto 18 febbraio 1998, n. 41, riporta: «Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia».

— Il decreto 6 marzo 1998 reca: «Approvazione con le relative istruzioni, del modulo da utilizzare per trasmettere al centro di servizio delle imposte dirette e delle imposte indirette la comunicazione concernente la data di inizio lavori».

— La circolare n. 57/E del 24 febbraio 1998 reca: «Articoli 1 (commi 1, 2, 3, 6 e 7) e 13 (comma 3) della legge 27 dicembre 1997, n. 449 - Interventi di recupero del patrimonio edilizio e di ripristino delle unità immobiliari dichiarate o considerate inagibili in seguito agli eventi sismici verificatisi nelle regioni Emilia-Romagna e Calabria».

— La circolare n. 121/E dell'11 maggio 1998 reca: «Interventi di recupero del patrimonio edilizio e di ripristino delle unità immobiliari dichiarate o considerate inagibili in seguito agli eventi sismici verificatisi nelle regioni Emilia-Romagna e Calabria. Ulteriori chiarimenti».

— Il testo dell'art. 13 della già citata legge n. 449/1997 è il seguente:

«Art. 13 *(Disposizioni in favore di soggetti colpiti da calamità)*. — 1. Le somme dovute a titolo di tributi, il cui pagamento sia stato sospeso o differito da disposizioni normative adottate in conseguenza di calamità pubbliche, restano escluse dal concorso alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette.

2. L'esclusione dal concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, disposta dall'art. 3, comma 2-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, per i contributi assistenziali e previdenziali, relativamente ai quali è stata prevista la sospensione, deve intendersi nel senso che opera anche per la quota dei contributi assistenziali e previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, per i quali è stato concesso l'esonero dal pagamento ai sensi dell'art. 4, comma 1-*septies*, del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 1 si applicano anche alle spese sostenute nei periodi di imposta relativi agli anni 1996 e 1997, limitatamente agli interventi effettuati in seguito agli eventi sismici verificatisi nelle regioni Emilia-Romagna e Calabria nell'anno 1996 per il ripristino delle unità immobiliari per le quali è stata emanata in seguito al sisma ordinanza di inagibilità da parte dei comuni di pertinenza, ovvero che risultino inagibili sulla base di apposite certificazioni del commissario delegato nominato, con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

4. Il termine previsto dall'art. 3-*bis* del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, recante "Interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996", è prorogato al 31 dicembre 1998».

— Si riporta di seguito il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— Si riporta di seguito il comma 25 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante: «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimanti di decisione e di controllo»:

«25. Il parere del Consiglio di Stato è richiesto in via obbligatoria:

a) per l'emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché per l'emanazione di testi unici;

b) per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;

c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni predisposti da uno o più Ministri».

Note all'art. 1:

— Per le ordinanze n. 2694 del 13 ottobre 1997 e n. 2719 del 28 novembre 1997 si veda le note alle premesse.

— Per il comma 1 dell'art. 12 della citata legge n. 449/1997 vedi nota alle premesse.

— Si riporta di seguito il testo del comma 5 dell'art. 4 della legge 30 marzo 1998, n. 61, di conversione del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante: «Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi»:

«5. Ai proprietari delle unità immobiliari di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e destinate ad abitazione principale alla data del 26 settembre 1997 è concesso un contributo pari all'80 per cento del costo delle rifiniture

e degli impianti interni, calcolato sulla base dei parametri di cui all'art. 2, comma 3, qualora il reddito complessivo del nucleo familiare del proprietario, risultante dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 1996, calcolati ai sensi delle leggi regionali emanate in attuazione della delibera Cipe del 13 marzo 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 122 del 27 maggio 1995, non superi l'importo di lire 21 milioni. Tale contributo è fissato al 60 per cento del costo suddetto per redditi superiori a 21 milioni e fino a 30 milioni e al 40 per cento per i redditi superiori a 30 milioni e fino a 50 milioni. Qualora il reddito derivi esclusivamente da lavoro dipendente o da pensione e sia inferiore all'importo di due pensioni minime Inps, il contributo è elevato al 90 per cento del costo delle rifiniture interne e degli impianti».

— L'art. 1117 del codice civile così recita:

«Art. 1117 *(Parti comuni dell'edificio)*. — Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo:

1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune;

2) i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune;

3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini».

— Si riporta di seguito il testo dell'art. 3 della citata legge n. 61/1998:

«Art. 3 *(Interventi su centri storici e su centri e nuclei urbani e rurali)*. — 1. Entro centoventi giorni dalla perimetrazione dei centri e nuclei individuati ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera *c)*, i comuni, sentite le amministrazioni pubbliche interessate, predispongono programmi di recupero, e relativi piani finanziari, che prevedono in maniera integrata:

a) la ricostruzione, o il recupero di edifici pubblici o di uso pubblico, compresi quelli di culto ed ecclesiastici, dell'edilizia residenziale pubblica e privata e delle opere di urbanizzazione secondaria, distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, e degli immobili utilizzati dalle attività produttive di cui all'art. 5;

b) il ripristino e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse agli interventi da realizzare nell'area.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, le regioni si sostituiscono al comune inadempiente.

3. Nei programmi sono indicati i danni subiti dalle opere, la sintesi degli interventi proposti, una prima valutazione dei costi sulla base dei parametri di cui all'art. 2, le volumetrie, superfici e destinazioni d'uso delle opere e i soggetti realizzatori degli interventi.

4. Le regioni assicurano l'assistenza tecnica ai comuni e alle province, avvalendosi anche dei provveditorati alle opere pubbliche, valutano e approvano i programmi di recupero di cui al comma 1, individuando le priorità nei limiti delle risorse ripartite ai sensi dell'art. 2, comma 2, stabiliscono tempi, procedure e criteri per l'attuazione del programma e determinano i casi in cui il programma stesso, prevedendo il ricorso a strumenti urbanistici attuativi, anche in variante a quelli generali, possa essere approvato mediante gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni e integrazioni.

5. Per l'esecuzione degli interventi unitari sugli edifici privati, o di proprietà mista pubblica e privata, anche non abitativi, i proprietari si costituiscono in consorzio obbligatorio entro quarantacinque giorni dall'invito ad essi rivolto dal comune. La costituzione del consorzio è valida con la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 51 per cento delle superfici utili complessive dell'immobile, determinate ai sensi dell'art. 6 del decreto 5 agosto 1994 del Ministro dei lavori pubblici, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 1994, ricomprendendo anche le superfici ad uso non abitativo. Per l'esecuzione degli interventi previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, il consorzio si sostituisce ai proprietari che non hanno aderito.

6. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 5, i comuni si sostituiscono ai proprietari per l'esecuzione degli interventi mediante l'occupazione temporanea degli immobili, che non può avere durata superiore a tre anni e per la quale non è dovuto alcun indennizzo.

7. Il termine di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 è prorogato fino alla fine dello stato di emergenza e i benefici sono concessi, per il periodo necessario, anche ai nuclei familiari residenti in abitazioni principali, nel caso in cui la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo richieda di liberare temporaneamente l'immobile».

— Per l'art. 1 della legge n. 449/1997 si veda nota alle premesse.

— Si riporta di seguito il testo dell'art. 1 del decreto del Ministero delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41, recante: «Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia»:

«Art. 1. — 1. I soggetti che ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche intendono avvalersi della detrazione d'imposta del 41 per cento delle spese sostenute per la esecuzione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono tenuti a:

a) trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, al centro di servizio delle imposte dirette e indirette, individuato con decreto dirigenziale, mediante raccomandata, comunicazione della data in cui avranno inizio i lavori redatta su apposito modello approvato con il medesimo decreto dirigenziale; copia della concessione, autorizzazione ovvero della comunicazione di inizio dei lavori, se previste dalla vigente legislazione in materia edilizia; i dati catastali identificativi dell'immobile o, in mancanza, copia della domanda di accatastamento; copia delle ricevute di pagamento dell'imposta comunale sugli immobili relativa all'anno 1997, se dovuta; nel caso in cui gli interventi siano effettuati su parti comuni dell'edificio residenziale di cui all'art. 1117 del codice civile, copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese; se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo, nonché la dichiarazione del possessore di consenso all'esecuzione dei lavori;

b) comunicare preventivamente all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, mediante raccomandata, la data di inizio dei lavori;

c) conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute negli anni 1998 e 1999 per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio e la ricevuta del bonifico bancario attraverso il quale è stato effettuato il pagamento, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate da soggetti non tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione;

d) trasmettere, per i lavori il cui importo complessivo supera la somma di L. 100.000.000, dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un soggetto iscritto negli albi degli ingegneri, architetti e geometri ovvero da altro soggetto abilitato all'esecuzione degli stessi.

2. Per i lavori iniziati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento gli adempimenti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, sono effettuati entro quaranta giorni da questa ultima data.

3. Il pagamento delle spese detraibili è disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato».

— Si riporta di seguito il testo del comma 3 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi):

«3. I contribuenti devono conservare, per il periodo previsto dall'art. 43, le certificazioni dei sostituti di imposta, nonché i documenti probatori dei crediti di imposta, dei versamenti eseguiti con riferimento alla dichiarazione dei redditi e degli oneri deducibili o detraibili ed ogni altro documento previsto dal decreto di cui all'art. 8. Le certificazioni ed i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente».

— Per l'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 e la legge n. 61/1998 si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 10 della già citata legge n. 61/1998:

«Art. 10 *(Misure per i territori interessati dal sisma del maggio 1997)*. — 1. Ai comuni di Massa Martana, Todi, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo e Acquasparta, interessati dal sisma del 12 maggio 1997, si applicano le disposizioni del presente decreto, nonché quelle di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, così come successivamente modificata ed integrata. Agli stessi comuni si applicano, altresì, i benefici previsti dall'art. 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. I benefici già concessi con le ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2589 del 26 maggio 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 124 del 30 maggio 1997, e n. 2715 del 20 novembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 273 del 22 novembre 1997, nonché con il decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, costituiscono anticipo sulle provvidenze di cui al presente decreto.

3. Il presidente della regione Umbria, nominato commissario delegato ai sensi dell'ordinanza n. 2589 del 26 maggio 1997, completa gli interventi urgenti di propria competenza, avvalendosi delle risorse e delle procedure stabilite nelle ordinanze di cui al comma 2, e comunque nel termine della durata dello stato di emergenza».

Note all'art. 2:

— Per l'art. 12, comma 3, della legge n. 449/1997 si veda nelle note alle premesse.

— Per l'art. 1117 del codice civile si veda nelle note all'art. 1.

— Per l'art. 1 della legge n. 449/1997 si veda nelle note alle premesse.

— Per l'art. 1 del decreto del Ministero delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41, si veda nelle note all'art. 1.

— Per il comma 3 dell'art. 12 della legge n. 449/1997 si veda nelle note alle premesse.

— Per l'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si veda nelle note all'art. 1.

— Per il comma 1 dell'art. 12 della legge n. 449/1997 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Per l'art. 12, comma 1, della legge n. 449/1997 si veda nelle note alle premesse.

— L'art. 3 della già citata legge n. 61/1998 così recita:

«Art. 3 *(Interventi su centri storici e su centri e nuclei urbani e rurali)*. — 1. Entro centoventi giorni dalla perimetrazione dei centri e nuclei individuati ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera *c)*, i comuni, sentite le amministrazioni pubbliche interessate, predispongono programmi di recupero, e relativi piani finanziari, che prevedono in maniera integrata:

a) la ricostruzione, o il recupero di edifici pubblici o di uso pubblico, compresi quelli di culto ed ecclesiastici, dell'edilizia residenziale pubblica e privata e delle opere di urbanizzazione secondaria, distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, e degli immobili utilizzati dalle attività produttive di cui all'art. 5;

b) il ripristino e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse agli interventi da realizzare nell'area.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, le regioni si sostituiscono al comune inadempiente.

3. Nei programmi sono indicati i danni subìti dalle opere, la sintesi degli interventi proposti, una prima valutazione dei costi sulla base dei parametri di cui all'art. 2, le volumetrie, superfici e destinazioni d'uso delle opere e i soggetti realizzatori degli interventi.

4. Le regioni assicurano l'assistenza tecnica ai comuni e alle province, avvalendosi anche dei provveditorati alle opere pubbliche, valutano e approvano i programmi di recupero di cui al comma 1, individuando le priorità nei limiti delle risorse ripartite ai sensi dell'art. 2, comma 2, stabiliscono tempi, procedure e criteri per l'attuazione del programma e determinano i casi in cui il programma stesso, prevedendo il ricorso a strumenti urbanistici attuativi, anche in variante a quelli generali, possa essere approvato mediante gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni e integrazioni.

5. Per l'esecuzione degli interventi unitari sugli edifici privati, o di proprietà mista pubblica e privata, anche non abitativi, i proprietari si costituiscono in consorzio obbligatorio entro quarantacinque giorni dall'invito ad essi rivolto dal comune. La costituzione del consorzio è valida con la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 51 per cento delle superfici utili complessive dell'immobile, determinate ai sensi dell'art. 6 del decreto 5 agosto 1994 del Ministro dei lavori pubblici, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 1994, ricomprendendo anche le superfici ad uso non abitativo. Per l'esecuzione degli interventi previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, il consorzio si sostituisce ai proprietari che non hanno aderito.

6. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 5, i comuni si sostituiscono ai proprietari per l'esecuzione degli interventi mediante l'occupazione temporanea degli immobili, che non può avere durata superiore a tre anni e per la quale non è dovuto alcun indennizzo.

7. Il termine di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 è prorogato fino alla fine dello stato di emergenza e i benefici sono concessi, per il periodo necessario, anche ai nuclei familiari residenti in abitazioni principali, nel caso in cui la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo richieda di liberare temporaneamente l'immobile».

— L'art. 5 della già citata legge n. 61/1998 così recita:

«Art. 5 *(Interventi a favore delle attività produttive)*. — 1. Al fine della ripresa delle attività produttive industriali, agricole, zootecniche e agro-industriali, commerciali, artigianali, turistiche, agrituristiche, professionali e di servizi, aventi sede o unità produttive nei territori dei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subìto gravi danni a beni mobili di loro proprietà, ivi comprese le scorte, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 30 per cento del valore dei danni subiti e fino ad un massimo di lire 300 milioni, applicandosi una franchigia di lire 5 milioni, ridotta a lire 3 milioni per i piccoli imprenditori, così come definiti con decreto 18 settembre 1997 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 229 del 1° ottobre 1997.

2. Per la ricostruzione e il ripristino degli immobili utilizzati per le attività produttive di cui al comma 1, distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, si applica quanto disposto dagli articoli 2, 3 e 4.

3. Sono altresì concessi, in favore delle attività di cui al comma 1, finanziamenti in conto interessi fino ad un ulteriore 45 per cento del danno subìto da beni mobili e scorte, nonché del costo per le rifiniture interne degli immobili ricostruiti o ripristinati, stabilito in base ai parametri di cui all'art. 2, fermo restando, a carico del beneficiario, un onere non inferiore al 2 per cento della rata di ammortamento.

4. I danni sono attestati con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi, e, per i danni fino a 5 milioni, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

5. I benefici di cui al presente articolo non sono cumulabili con le provvidenze allo stesso titolo già concesse dai commissari delegati di cui all'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 o concesse ai sensi dell'art. 4.

6. Le regioni stabiliscono, nei limiti delle risorse ripartite ai sensi dell'art. 2, comma 2, il piano finanziario degli interventi, nonché procedure e modalità per l'erogazione dei contributi a fondo perduto e dei finanziamenti in conto interessi».

— Per l'art. 12, comma 1, della legge n. 449/1997 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 4:

— Per l'art. 12, comma 3, della legge n. 449/1997 si veda nelle note alle premesse.

— L'ordinanza n. 2788 del 12 giugno 1998 concerne: «Individuazione delle zone ad elevato rischio sismico del territorio nazionale».

Nota all'art. 5:

— Per l'art. 12, comma 1 e 3, della legge n. 449/1997 vedasi nella nota alle premesse.

Note all'art. 6:

— Per l'art. 12, comma 1 e 3, della legge n. 449/1997 si veda nelle note alle premesse.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, reca: «Istituzioni e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto».

Note all'art. 7:

— Per le ordinanze n. 2668 e n. 2741 e n. 2788 vedasi nelle note alle premesse, mentre per l'ordinanza n. 2788/98 vedasi nelle note all'art. 4.

— Per l'art. 12, comma 3, della legge n. 449/1997 si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 8:

— Per l'art. 12, comma 1 e comma 3, della legge n. 449/1997 si veda nelle note alle premesse.

99G0041

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 15 gennaio 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio telematico di trasmissione delle dichiarazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante disposizioni in base alle quali i termini di prescrizione e di decadenza nonché quelli di adempimento di obbligazione e di formalità, previsti dalle norme riguardanti le imposte e tasse a favore dell'erario, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, sono prorogati fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il decreto che accerta tale periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali;

Visto l'art. 1 del decreto dirigenziale 31 luglio 1998, che definisce il «servizio telematico» come il sistema informatico che consente all'amministrazione finanziaria la ricezione delle dichiarazioni e la consegna delle ricevute che attestano l'avvenuta ricezione delle stesse;

Visto l'art. 10 del citato decreto dirigenziale 31 luglio 1998, in base al quale l'amministrazione finanziaria può sospendere il servizio telematico in relazione ad esigenze connesse all'efficienza e alla sicurezza del servizio stesso;

Vista la nota della Direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione - Centro informativo, prot. n. 14/9820463 del 18 dicembre 1998, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di interruzione del servizio telematico;

Ritenuto che l'interruzione del citato servizio telematico è da attribuirsi ad interventi di messa a punto delle configurazioni e all'integrazione dei componenti hardware del sistema, rese necessarie per consentire a tutti gli utenti attesi di connettersi al sistema;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale che determina il mancato funzionamento del servizio telematico, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio finanziario interessato dall'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento del servizio telematico è accertato come segue:

dal 19 dicembre 1998 al 3 gennaio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 1999

Il direttore generale: ROMANO

99A0476

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 21 gennaio 1999.

Approvazione del programma di emissioni numismatiche per l'anno 1999.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto l'art. 2 della legge 3 dicembre 1993, n. 500, concernente la coniazione e l'emissione di monete celebrative o commemorative anche nei tagli da lire mille, cinquemila, diecimila, cinquantamila e centomila;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1998, n. 501091, concernente la costituzione della commissione permanente tecnico-artistica di cui all'art. 28 del regolamento per la fabbricazione e l'emissione delle monete e dei biglietti a debito dello Stato;

Vista la deliberazione adottata nella seduta del 10 dicembre 1998 dalla predetta commissione;

Ritenuta la necessità di definire il programma di emissioni numismatiche per l'anno 1999;

Decreta:

È approvato il seguente programma di emissioni numismatiche per l'anno 1999:

seconda emissione di un dittico d'argento da L. 5.000 celebrativo dell'anno duemila;

moneta d'argento da L. 2.000 celebrativa del Museo nazionale romano;

moneta d'argento da L. 1.000, celebrativa del 250º anniversario della nascita di Vittorio Alfieri, da inserire nella serie speciale per collezionisti;

moneta d'oro da L. 100.000 celebrativa della riapertura della basilica di San Francesco d'Assisi e delle porte della città;

moneta d'oro da L. 50.000 celebrativa del 900º anniversario della fondazione del duomo di Modena;

prima emissione di una serie triennale celebrativa della lira in vista dell'euro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 1999

p. *Il direttore generale:* GUGLIELMINO

99A0500

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 27 novembre 1998.

Autorizzazione di nuovi impianti viticoli da parte dell'Unione europea, ripartiti tra regioni e province autonome.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare l'art. 6, paragrafo 1 - così come sostituito dal regolamento CE n. 1592/96 del Consiglio del 30 luglio 1996, art. 1, punto 1) - che definisce le tipologie ed i requisiti dei vini che possono accedere all'autorizzazione di nuovi impianti viticoli in deroga al vigente divieto di impianto;

Visto il regolamento CE n. 1627/98 del Consiglio del 20 luglio 1998, recante modifica del regolamento predetto, in particolare l'art. 1, punto 1) che, tra l'altro, fissa per ognuno degli Stati membri dell'Unione europea la superficie vitata che complessivamente può essere autorizzata in deroga nelle campagne 1998/1999 e 1999/2000, stabilita per l'Italia in 2.442 ettari;

Visto che il medesimo art. 1, punto 1), terzo comma del citato regolamento CE n. 1627/98 stabilisce restrizioni all'autorizzazione di nuovi impianti viticoli in funzione della concessione, nelle ultime tre campagne, di premi per l'abbandono definitivo di superfici vitate ai sensi del regolamento CEE n. 1442/88; dell'avvio alla distillazione volontaria, nelle ultime tre campagne di più del 10% della produzione totale di vino e stabilisce altresì la priorità nell'assegnazione delle autorizzazioni dei nuovi impianti in questione a quei V.Q.P.R.D. e vini da tavola ad I.G.T. per la produzione dei quali sono stati reimpiantati vigneti in forza del trasferimento di diritti di reimpianto da altre regioni di produzione;

Considerata l'opportunità di far riferimento al territorio amministrativo provinciale per ciò che concerne il suddetto criterio restrittivo basato sulla percentuale di vino avviato alla distillazione volontaria, in ragione di una maggiore aderenza delle disposizioni applicative della deroga alla realtà produttiva locale;

Considerato che occorre stabilire una ripartizione dei 2.442 ettari autorizzati tra le regioni e le province autonome nel territorio delle quali sono presenti produzioni di vini di qualità prodotti in regioni determinate e vini da tavola ad indicazione geografica tipica che potrebbero usufruire della deroga sopra richiamata in relazione al soddisfacimento dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria;

Considerato il parere unanime espresso durante ripetuti incontri tecnici dalle regioni e delle province autonome a ripartire detta superficie: per metà sulla base dell'incidenza della superficie regionale rivendicata per la produzione di V.Q.P.R.D. rispetto al totale nazionale e per l'altra metà sulla base dell'incidenza della superficie regionale complessivamente investita a vigneti destinati alla produzione di vino rispetto al totale nazionale;

Ravvisata l'opportunità di fissare un termine temporale per la presentazione delle relazioni inerenti le richieste di nuovi impianti da parte delle regioni e delle province autonome interessate;

Ritenuto necessario prevedere la possibilità di un'eventuale ridistribuzione tra le regioni e le province autonome delle superfici viticole assegnate ai sensi del presente decreto e non utilizzate;

Decreta:

Art. 1.

I nuovi impianti di vigneti autorizzati dall'Unione europea ai sensi del regolamento CE n. 1627/98 e stabiliti per l'Italia in ettari 2.442, sono ripartiti tra le regioni e le province autonome come di seguito riportato:

regione Valle d'Aosta	Ha	5
regione Piemonte	»	322
regione Liguria	»	14
regione Lombardia	»	131
provincia autonoma di Trento	»	51
provincia autonoma di Bolzano	»	33
regione Veneto	»	282
regione Friuli-Venezia Giulia	»	100
regione Emilia-Romagna	»	186
regione Toscana	»	269
regione Marche	»	70
regione Umbria	»	48
regione Lazio	»	124
regione Abruzzo	»	113
regione Molise	»	16
regione Campania	»	74
regione Puglia	»	191
regione Basilicata	»	20
regione Calabria	»	43
regione Sicilia	»	264
regione Sardegna	»	86

Art. 2.

Per l'individuazione dei V.Q.P.R.D. e dei vini da tavola ad I.G.T. che possiedono i requisiti stabiliti dall'Unione europea e che, quindi, possono accedere all'autorizzazione all'impianto di nuovi vigneti, le regioni e le province autonome dovranno attenersi ai seguenti criteri:

a) escludere i vini ottenuti in province nelle quali il totale delle quantità di vino distillato volontariamente nelle ultime tre campagne ha superato il 10% del totale della produzione provinciale di vino di tali campagne;

b) individuare, all'interno delle rimanenti province, i vini di qualità prodotti in regioni determinate ed i vini da tavola ad indicazione geografica tipica per i quali la domanda è superiore all'offerta di mercato o che presentano interessanti possibilità di mercato;

c) escludere da tale elenco i vini prodotti nelle regioni determinate oggetto, nelle ultime tre campagne, di premi d'abbandono definitivo della viticoltura di cui al regolamento CEE n. 1442/88;

d) nell'ambito dei vini di qualità prodotti in regioni determinate e dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica così individuati, dare priorità nell'assegnazione delle autorizzazioni di nuovo impianto a quei vini per i quali si sono verificati reimpianti in forza del trasferimento di diritti di reimpianto da altra regione di produzione.

Art. 3.

Le regioni e le province autonome inviano al Ministero per le politiche agricole, in duplice copia entro e non oltre il 31 maggio 1999, l'elenco dei V.Q.P.R.D. e dei vini da tavola ad I.G.T. che, sulla base dei criteri di cui al precedente art. 2, hanno diritto all'autorizzazione dei nuovi impianti viticoli stabiliti dal regolamento CE n. 1627/98.

Art. 4.

Le regioni e le province autonome comunicano al Ministero per le politiche agricole entro la fine della campagna 1999/2000, le superfici di vigneto autorizzate ai sensi del regolamento CE n. 1627/98.

Art. 5.

Le quote di superficie fissate ai sensi del presente decreto e rimaste inutilizzate possono essere ridistribuite tra le regioni e le province autonome in cui la superficie assegnata è inferiore alle richieste di autorizzazione all'impianto pervenute.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 1998

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1998
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 220

99A0496

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 20 gennaio 1999.

Determinazione della misura del contributo che le imprese autorizzate all'esercizio della assicurazione r.c. auto sono tenute a versare per l'anno 1999 alla Consap S.p.a., gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza assicurativa e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, concernente l'attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dalla assicurazione sulla vita;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, concernente il regolamento di riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale e generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Considerato che, ai sensi dell'art. 31 della citata legge n. 990/1969 e dell'art. 43 del relativo regolamento di esecuzione, occorre determinare per l'anno 1999 la misura del contributo dovuto alla Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. - Gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada», da ciascuna impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, sulla razionalizzazione di norme concernenti l'ISVAP;

Visto il rendiconto della gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada» per l'anno 1997, approvato dal consiglio di amministrazione della Consap S.p.a. in data 30 novembre 1998;

Visto il provvedimento dell'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo in data 21 dicembre 1998, concernente la determinazione della misura degli oneri di gestione per l'esercizio 1999;

Visto l'art. 45, comma 33, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dal titolo «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo» che eleva dal 3% al 4% la misura massima del contributo di cui all'art. 31, secondo comma, della legge n. 990/1969;

Vista la lettera n. 88886 in data 8 gennaio 1999 con la quale l'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ha espresso il parere che l'aliquota del contributo da versare al predetto Fondo per l'anno 1999 possa essere determinata nella misura del 4%;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle risultanze del rendiconto anzidetto e dei prevedibili impegni per l'anno in corso, di determinare per l'anno 1999 l'aliquota nella misura del 4% dei premi incassati al netto degli oneri di gestione;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo che le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare per l'anno 1999 alla Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. - Gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada» è determinato nella misura del quattro per cento (4%) dei premi incassati nello stesso esercizio al netto della detrazione per gli oneri di gestione stabilita con il provvedimento dell'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo in data 21 dicembre 1998, nelle premesse citato.

Art. 2.

Entro il 31 gennaio 1999 le imprese di cui all'art. 1 sono tenute a versare il contributo provvisorio relativo all'anno 1999 determinato applicando l'aliquota del 4% sui premi incassati per l'esercizio 1997, al netto della detrazione per gli oneri di gestione di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 1999

Il Ministro: BERSANI

99A0514

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 21 gennaio 1999.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali «Cetam», «Furacin» e «Masor».

IL DIRIGENTE GENERALE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Prodotti Formenti S.r.l. dichiara la sospensione della commercializzazione delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali di cui è titolare la ditta Prodotti Formenti S.r.l. è sospesa, ai sensi dell'art. 1, lettera *h),* secondo comma, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

CETAM, im iv 10 fiale 5 ml 1 g, A.I.C. numero 023767054;

CETAM, 40 compresse 800 mg, A.I.C. numero 023767066;

FURACIN, sol. derm. ml 50 0,22%, A.I.C. numero 002962013;

MASOR, BB 30 bustine 180 mg, A.I.C. numero 025424033;

MASOR, BB 10 supposte 360 mg, A.I.C. numero 025424058.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 21 gennaio 1999

Il direttore generale: MARTINI

99A0515

DECRETO 21 gennaio 1999.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Situalin».

IL DIRIGENTE GENERALE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comuniczione con la quale la ditta Dott. Formenti S.p.a. dichiara la sospensione della commercializzazione della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Dott. Formenti S.p.a. è sospesa, ai sensi dell'art. 1, lettera *h),* secondo comma, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44.

Specialità medicinale	Confezione	N. A.I.C.
SITUALIN	crema 30 g	022927065

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 21 gennaio 1999

Il direttore generale: MARTINI

99A0516

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 2 dicembre 1998.

Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro e della previdenza sociale per taluni atti di competenza dell'Amministrazione ai Sottosegretari di Stato dott. Claudio Caron, sen. Bianca Maria Fiorillo, dott. Raffaele Morese e sen. Luigi Viviani.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1998, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1998, Atti di Governo, registro n. 114, foglio n. 19, recante la nomina del dott. Antonio Bassolino a Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1998, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1998, Atti di Governo, regstro n. 114, foglio n. 23, recante la nomina a Sottosegretari di Stato del dott. Claudio Caron, della sen. Bianca Maria Fiorillo, del dott. Raffaele Morese e del sen. Luigi Viviani;

Visto l'art. 2, comma primo, del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, sulle attribuzioni dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474, sulla ripartizione delle attribuzioni tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, concernente il riordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1974, concernente le competenze delle divisioni e delle relative sezioni delle direzioni generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1979, n. 76, recante nuove norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di lavoro e previdenza sociale;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1989, n. 192, in ordine alla istituzione di una specifica struttura organizzativa in materia di orientamento e addestramento professionale dei lavoratori;

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente azioni positive per la realizzazione della parità uomodonna nel lavoro;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, avente ad oggetto la razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1993, n. 166, recante il regolamento concernente l'organizzazione della direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *mm),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, concernente modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme in materia di contabilità generale dello Stato, in materia di bilancio;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, concernente conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Ritenuta la necessità di determinare le attribuzioni delegate ai Sottosegretari di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Sono riservati al Ministro le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, la definizione degli obiettivi ed i programmi da attuare, la verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, nonché l'adozione degli atti individuati negli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Sono, altresì, in ogni caso riservati al Ministro:

a) i rapporti con il Governo e il Parlamento;

b) il coordinamento sulle questioni di carattere comunitario e internazionale;

c) gli atti di nomina e di designazione o di revoca di componenti di organizzazioni o commissioni internazionali;

d) le direttive generali dell'organizzazione degli uffici e gli atti inerenti alle modificazioni dell'ordinamento delle attribuzioni delle direzioni generali;

e) gli atti concernenti questioni di indirizzo generale o che comunque implichino determinazioni di principio di particolare importanza politica, amministrativa o economica;

f) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo nonché le risposte agli organi di controllo sui provvedimenti del Ministro;

g) i provvedimenti di designazione, nomina, annullamento, revoca e scioglimento di organi di amministazione e di controllo, di comitati tecnici, di commissari straordinari, di dirigenti degli enti sottoposti alla vigilanza e tutela del Ministero, di componenti gli organi collegiali costituiti nell'ambito dell'amministrazione, o di altre amministrazioni ovvero di enti pubblici, nonché il coordinamento degli enti vigilati;

h) le materie di competenza della direzione generale della previdenza ed assistenza sociale e dell'Ufficio centrale per la formazione e l'addestramento professionale dei lavoratori;

i) i provvedimenti da adottare in materia di rendiconto e controllo relativamente agli enti sottoposti alla vigilanza e tutela del Ministero;

j) i criteri per l'affidamento di convenzioni per studi, indagini, rilevazioni etc. con enti ed organismi di studio, documentazione e ricerca;

k) le determinazioni sulle relazioni previste dall'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e sulle relazioni che i responsabili degli uffici sono tenuti a sottoporre al Ministro per le questioni che presuppongono le risoluzioni di tematiche di rilievo generale o il coordinamento delle attività tra le direzioni generali del Ministero;

l) la determinazione dei compensi ai componenti degli organi individuali e collegiali;

m) le richieste di adesioni alle altre amministrazioni in merito a provvedimenti normativi di competenza del Ministero, nonché gli atti di adesione a provvedimenti promossi da altre amministrazioni;

n) gli atti relativi alle nomine e alle promozioni, nonché le decisioni sui giudizi disciplinari riguardanti funzionari appartenenti a qualifiche dirigenziali;

o) tutte le materie di competenza delle direzioni generali non delegate ai Sottosegretari.

Art. 2.

Sono delegate al Sottosegretario di Stato dott. Claudio Caron:

1) le materie relative all'attuazione della normativa concernente la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;

2) la presidenza della commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro;

3) l'indirizzo e l'organizzazione del lavoro dell'attività ispettiva;

4) le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di designazione, nomina, annullamento, sostituzione e revoca di commissari governativi e di commissari liquidatori delle società cooperative, di componenti gli organi collegiali di società sottoposte, anche indirettamente, alla vigilanza del Ministero, di comitati tec-

nici, nonché i decreti di scioglimento, di nomina, messa in liquidazione, e di sottoposizione a gestione commissariale delle società cooperative. La concessione di contributi per la realizzazione di studi e ricerche sulle discipline infortunistiche e di medicina sociale di cui all'art. 9, lettera *c),* della legge 5 maggio 1976, n. 248;

5) le materie di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e condizione dello straniero;

6) la presidenza delle commissioni regionali per l'impiego di: Valle d'Aosta, Veneto, Lazio e Puglia.

Art. 3.

Sono delegate al Sottosegretario di Stato sen. Bianca Maria Fiorillo:

1) le materie di competenza della Direzione generale degli affari generali e del personale compresa, in particolare, la formazione del personale, la informatizzazione del Ministero, la riorganizzazione dello stesso relativamente all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 5 e 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

2) il coordinamento delle attività connesse con la riallocazione delle sedi del Ministero;

3) l'attività di competenza dell'amministrazione relativa alla conciliazione delle controversie di lavoro;

4) la presidenza del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed eguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, con alle dipendenze la segreteria tecnica di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125;

5) la promozione e il coordinamento, per la parte di competenza dell'amministrazione, di iniziative su temi di interesse comune al Ministro per la solidarietà sociale e al Ministro per le pari opportunità;

6) la presidenza delle commissioni regionali per l'impiego di: Piemonte, Marche, Abruzzo, Molise e Basilicata.

Art. 4.

Sono delegate al Sottosegretario di Stato dott. Raffaele Morese:

1) le materie di competenza della Direzione generale per l'impiego;

2) le materie di competenza della Direzione generale dell'osservatorio del mercato del lavoro;

3) la presidenza della commissione centrale per l'impiego;

4) la progettazione e la gestione dei progetti inerenti ai lavori socialmente utili, rapporti con i Ministeri e le amministrazioni pubbliche concernenti detti progetti;

5) le questioni attinenti alla definizione e applicazione dei patti territoriali nelle aree depresse del territorio nazionale e degli obiettivi stabiliti nei regolamenti dell'UE;

6) la presidenza delle commissioni regionali per l'impiego di: Lombardia, Toscana, Calabria.

Art. 5.

Sono delegate al Sottosegretario di Stato sen. Luigi Viviani:

1) le materie di competenza della Direzione generale dei rapporti di lavoro;

2) le iniziative intese ad assicurare uniformità di indirizzo e di applicazione delle norme sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa nei settori pubblico e privato, anche attraverso collegamenti funzionali ed operativi con le altre amministrazioni interessate, fermo restando quanto previsto all'art. 3, punto 3, relativamente all'attività di conciliazione delle controversie di competenza dell'amministrazione;

3) le materie attinenti i contratti di riallineamento retributivo e, in generale, le iniziative in materia di emersione dal lavoro irregolare;

4) le questioni attinenti all'applicazione dell'accordo del 23 luglio 1993 in materia di diritti e rappresentanze sindacali;

5) la presidenza delle commissioni regionali per l'impiego di: Emilia-Romagna, Liguria, Umbria, Campania e Sardegna.

Art. 6.

I Sottosegretari di Stato sono delegati, in armonia con gli indirizzi del Ministro, a rispondere, per le attribuzioni di rispettiva competenza, alle interrogazioni a risposta scritta, nonché ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari.

La delega agli on.li Sottosegretari di Stato è estesa, in caso di assenza o impedimento del Ministro, anche agli atti espressamente esclusi negli articoli precedenti quando i medesimi rivestano carattere di assoluta urgenza e improrogabilità e non siano per legge riservati alla competenza esclusiva del Ministro.

Il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate e risponde alle interrogazioni scritte e orali.

Roma, 2 dicembre 1998

Il Ministro: BASSOLINO

Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1998
Registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 256

99A0501

DECRETO 15 gennaio 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI AVELLINO

Visto l'art. 2544 del codice civile, come novellato dall'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i verbali di ispezione ordinaria eseguita sull'attività delle società cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione,

Decreta:

Le seguenti società cooperative edilizie a r.l. sono sciolte, per atto dovuto, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa edilizia a r.l. «Artemide», con sede sociale in Avellino, costituita in data 2 dicembre 1975 per rogito notaio Domenico Sarno, repertorio n. 70488, registro società n. 1744 del tribunale di Avellino, (B.U.S.C. n. 871/143301);

2) società cooperativa edilizia a r.l. «Cooperativa 77», con sede sociale in Monteforte Irpino (Avellino), costituita in data 11 febbraio 1977 per rogito notaio Raffaele Luigi Caprioli, repertorio n. 2324, registro società n. 1974 del tribunale di Avellino, (B.U.S.C. n. 965/149894);

3) società cooperativa edilizia a r.l. «Aldebaran», con sede sociale in Mugnano del Cardinale (Avellino), costituita in data 11 maggio 1977 per rogito notaio Carlo Trifuoggi, repertorio n. 2698, registro società n. 2024 del tribunale di Avellino, (B.U.S.C. n. 999/152224).

Avellino, 15 gennaio 1999

Il direttore: D'ARGENIO

99A0508

DECRETO 19 gennaio 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Juvenilia» a r.l., in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2455 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che le società cooperative si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Juvenilia» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio G. Gangemi in data 5 aprile 1965, rep. n. 8518, registro società n. 15/65, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 19 gennaio 1999

Il direttore: LAGANÀ

99A0502

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 22 dicembre 1998.

Dichiarazione di tipo approvato della luce per cintura di salvataggio denominata «Asteria» prodotta dalla SIC Divisione elettronica, in Lecce.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Vista l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto l'art. 55 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Viste le regole 4, 30 e 32.3 del capitolo III, della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (Solas 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la risoluzione IMO A. 689 (17) adottata il 6 novembre 1991 e successivi emendamenti quali la risoluzione MSC 48 (66) del 6 giugno 1996 e la risoluzione MSC 54 (66) del 30 maggio 1996;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 come modificata dall'art. 21 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazione nella legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza, in data 20 luglio 1998, presentata dalla società SIC Divisione elettronica S.r.l. con sede a Lecce in Zona industriale, intesa ad ottenere la dichiarazione di «Tipo Approvato» per la luce per cintura di salvataggio denominata «Asteria»;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da relazione sugli accertamenti eseguiti, in data 14 luglio 1998, con allegato il rapporto n. 98-DG-28-TA, trasmesso in allegato alla suddetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarato di «Tipo approvato» la luce per cintura di salvatagio denominata «Asteria» prodotta dalla SIC Divisione elettronica di Lecce.

Il predetto dispositivo dovrà essere costruito in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa. Nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in fondo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

marchio nominativo del fabbricante e del rappresentante o fornitore in Italia;

denominazione commerciale della luce «ASTERIA»;

data di fabbricazione (mese ed anno);

RIS. IMO A. 689(17), RIS. MSC 48(66) (LSA Code);

marchi «TIPO APPROVATO» MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE;

numero e data del presente decreto ministeriale d'approvazione.

Art. 2.

Il fornitore del dispositivo dovrà fornire all'acquirente le istruzione per la manutenzione come prescritto dalle regole 51 e 52 del capitolo III della Solas 74 (83), come emendata.

L'idoneità di tale luce ad essere sistemata sui vari tipi di cinture di salvataggio dovrà essere verificata in occasione delle prove di prototipo delle cinture di salvataggio stesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 1998

Il comandante generale: FERRARO

99A0506

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 23 dicembre 1998.

Proroga dei termini di adeguamento dei valori limite di emissione per gli ossidi di zolfo e le polveri dello stabilimento Eurallumina S.p.a., in Portoscuso.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/360, 84/360 e 85/203, concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183, ed in particolare l'art. 3, comma 2, lettera *d);*

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1990, recante le linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione, pubblicato nel supplemento ordinario n. 51 della *Gazzetta Ufficiale* del 30 luglio 1990, n. 176;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 1993, concernente il Piano di risanamento del Sulcis-Iglesiente;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente n. 087/95/SIAR relativo al programma di risanamento dello stabilimento Eurallumina S.p.a. di Portoscuso (Cagliari) ed alla realizzazione del progetto dell'impianto di desolforazione mediante «fanghi rossi»;

Vista la delibera del comitato di coordinamento dell'area ad elevato rischio di crisi ambientale del Sulcis-Iglesiente ai sensi dell'art. 4 dell'accordo di programma del 3 maggio 1994, pubblicato nel bolletino ufficiale della regione autonoma della Sardegna in data 21 maggio 1994, del 5 novembre 1997 nella quale si approva il progetto presentato dalla società Eurallumina;

Vista la lettera dell'Assessorato all'ambiente della regione Sardegna del 23 dicembre 1997, con la quale si rettifica il predetto parere del comitato di coordinamento e si comunica all'Eurallumina l'approvazione del progetto;

Vista la richiesta della regione Sardegna del 15 dicembre 1997 nella quale vengono espresse considerazioni sulla particolare condizione socio-economica dell'area considerata;

Visto l'allegato tecnico del piano di risanamento ambientale dello stabilimento Eurallumina di Portoscuso, che costituisce parte integrante del presente decreto;

Visto il parere dell'assessore della difesa dell'ambiente della regione autonoma della Sardegna del 19 gennaio 1998, n. 197/gab;

Visto il parere del Ministero della sanità del 3 febbraio 1998, prot. n. VIII/400.3/1.7.1./144;

Visto il parere del Ministero dell'industria, commercio e artigianato del 9 febbraio 1998, prot. n. 202424;

Considerato altresì che nella medesima area è operante una rete di monitoraggio della qualità dell'aria e che dai dati rilevati negli ultimi cinque anni non risultano superamenti degli standard di legge per l'inquinante biossido di zolfo;

Sentito il parere della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, espresso in data 23 aprile 1998;

Decreta:

Art. 1.

Per lo stabilimento Eurallumina di Portoscuso (Cagliari) i valori limite di emissione per gli ossidi di zolfo ridotti del 25% e i valori limite delle emissioni delle polveri previsti negli interventi A1-3, A2-2, A2-3 e A2-4 del piano di risanamento ambientale adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1993, devono essere rispettati dal 1° gennaio 2000.

Art. 2.

L'esercizio dello stabilimento Eurallumina S.p.a. nel periodo 1° gennaio 1998-31 dicembre 1999, si dovrà uniformare a quanto fissato in allegato 1 «Piano di risanamento ambientale dello stabilimento Eurallumina di Portoscuso» al presente decreto.

Roma, 23 dicembre 1998

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

Il Ministro della sanità
BINDI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

ALLEGATO 1

RISANAMENTO AMBIENTALE DELLA SOCIETÀ EURALLUMINA

1. *Premessa.*

La società Eurallumina S.p.a. gestisce un impianto per la produzione d'ossido di alluminio localizzato in Sardegna, nell'area ad elevato rischio di crisi ambientale del Sulcis-Iglesiente.

Il 30 dicembre 1997 la società Eurallumina (azienda del gruppo Efim in liquidazione coatta amministrativa) è stata venduta a due gruppi privati esteri: la Comalco Ltd (società australiana attiva, nella produzione di alluminio, proprietaria della miniera di bauxite Weipa) e la Glencore Ag (società svizzera di trading di metalli non ferrosi).

L'impianto raffina la bauxite proveniente dall'Australia (Weipa) e dalla Guinea (Bokè) per produrre ossido di alluminio, prodotto di partenza per la produzione di alluminio metallico.

La società occupa 450 dipendenti diretti e circa 200 indiretti, nell'area del Sulcis-Iglesiente, economicamente depressa e con un altissimo tasso di disoccupazione.

L'Eurallumina è l'unica fornitrice di allumina dell'Alcoa Italia S.p.a., il cui impianto di Portoscuso di produzione alluminio primario occupa in Sardegna circa 1.200 addetti tra diretti e indiretti.

2. *Aspetti ambientali.*

Il processo utilizzato dall'Eurallumina per la produzione di ossido di alluminio è il ciclo Bayer che prevede l'estrazione dalla bauxite dell'idrato di alluminio con soda caustica ad alta temperatura e la successiva trasformazione dell'idrato in allumina per calcinazione. Il processo produce una notevole quantità di rifiuti solidi speciali denominati «fanghi rossi» costituiti prevalentemente da ossidi di ferro. Tali residui, prodotti in ragione di circa 0,7 chili per chilogrammo di allumina, presentano un pH fortemente basico (pari circa a 14).

I problemi ambientali più rilevanti sono quelli tipici del tipo di lavorazione e riguardano le emissioni di SOx, NOx e polveri, lo smaltimento di circa 650.000 tonnellate all'anno di «fanghi rossi», la polverosità diffisa della bauxite bokè e l'inquinamento della falda superficiale sottostante l'impianto per immissione di soda caustica attraverso alcune platee deteriorate.

2.1. *Piano di risanamento dell'area ad alto rischio di crisi ambientale del Sulcis-Iglesiente.*

Con la dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale del 30 novembre 1990, per l'area industriale del Sulcis-Iglesiente è stato redatto un piano di interventi per il risanamento ambientale.

Il Piano di risanamento del Sulcis-Iglesiente approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 1993 prevede che Eurallumina riduca le emissioni di SOx, NOx e Polveri, risani la falda acquifera superficiale inquinata e riduca la polverosità diffusa derivante dal sistema di scarico e trasporto della bauxite Bokè.

Il Piano prendeva anche in esame il problema dello smaltimento dei fanghi rossi, ritenendolo uno dei principali problemi ambientali dell'impianto, ma valutando all'epoca alcuna tecnologia disponibile operante su scala industriale e rinviava la soluzione del problema ai risultati di uno studio specifico da eseguire nell'ambito delle attività attuative del Piano. Tale studio, attualmente in corso, è stato finanziato nell'ambito della prima tranche di 40 miliardi trasferita dal Ministero dell'ambiente alla regione autonoma della Sardegna.

È da rilevare che i «fanghi rossi» costituiscono un problema non solo per la quantità (circa 650.000 tonnellate/anno), ma anche per la qualità del rifiuto che, per la sua estrema basicità pH14, risulta estremamente difficile da trattare ed ancor più da riutilizzare.

Nel dettaglio gli interventi previsti dal Piano, suddivisi per tipologia, erano i seguenti:

a) interventi per la riduzione delle emissioni: utilizzo di combustibile a basso tenore di zolfo, installazione di bruciatori a basso NOx sulle caldaie per ridurre NOx e le polveri (nel caso in cui la sostituzione dei bruciatori non avesse risolto il problema del particolato, era prevista l'installazione di elettrofiltri sulle caldaie), potenziamento e adeguamento degli elettrofiltri dei forni di calcinazione per la riduzione delle emissioni di polveri.

In una seconda fase erano previsti altri interventi per la riduzione delle emissioni sotto ai limiti di legge quali: «l'installazione di un sistema di desolforazione, preriscaldamento e riciclo parziale gas di combustibile alle caldaie per la riduzione ulteriore degli NOx e la conversione di un forno rotativo in un forno statico per la riduzione delle emissioni di polveri dai calcinatotori;

b) interventi per la riduzione della polverosità diffusa: adeguamento sistemi di movimentazione (esterni e interni) della bauxite, installazioni di reti frangivento lungo il parco stoccaggio bauxite, interventi migliorativi del parco di stoccaggio bauxite, sistema d'innaffiamento bacino fanghi rossi;

c) interventi di bonifica della falda acquifera superficiale: la bonifica della falda acquifera era ottenuta attraverso due interventi sinergici quali il completamento del ripristino della funzionalità delle platee d'impianto deteriorate e la bonifica della falda sotterranea attraverso l'estrazione dell'acqua inquinata e successivo riutilizzo nel processo.

2.2. *Modifica del piano di risanamento decreto ministeriale 087/95/SIAR.*

L'Eurallumina chiedeva il 19 novembre 1993 alla regione autonoma della Sardegna e, a seguito dell'applicazione da parte della stessa regione dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1993, il 7 ottobre 1994 al Ministero dell'ambiente di sostituire alcuni interventi previsti dal Piano per la riduzione delle emissioni (quelli relativi a SOx e polveri), con altri consistenti nell'installazione di due impianti di desolforazione, uno per le caldaie ed uno per i calcinatori. Entrambi gli impianti utilizzano una tecnologia messa a punto dalla società giapponese Sumitomo Chemical Co. Ltd. e già adottata con successo nell'impianto della stessa Sumitomo, situato in Nijama (Giappone), dove la tecnologia è operativa dal 1976.

Il processo prevede l'utilizzo dei fanghi rossi (basici) per la desolforazione dei fiumi di combustione (acidi) dei calcinatori e delle caldaie.

Nel processo Sumitomo così come è stato implementato per Eurallumina verranno riutilizzati circa il 75% dei «fanghi rossi» i quali alla fine del processo avranno caratteristiche completamente diverse da quelle iniziali.

La tecnologia Sumitomo consente cioè di trattare nel processo una notevole percentuale di fanghi rossi (circa 480.000 tonnellate/anno) producendo un rifiuto sostanzialmente neutro e quindi più facilmente riutilizzabile.

Per quanto riguarda lo scopo principale dell'intervento, e cioè l'abbattimento di SOx e delle polveri, i risultati che si ottengono sono ragguardevoli, infatti sia per i calcinatori che per le caldaie i valori delle concentrazioni di SOx sono inferiori del 25% ai limiti di legge mentre per le polveri è previsto il raggiungimento dei valori previsti dal Piano di risanamento e cioè i 50 mg/nmc per le caldaie ed al valore di 40 mg/nmc per i calcinatori, quest'ultimo valore corrisponde all'80% del limite di legge.

Sostanzialniente quindi la tecnologia proposta, basata sul processo Sumitomo, si presenta come una tecnologia innovativa in grado di risolvere non solo le problematiche delle emissioni gassose di SOx, ma anche di mitigare in modo sostanziale il problema della produzione di fanghi rossi.

Per la riduzione della polverosità diffusa della batuxite bokè, è stato proposto alla Halco Mining, proprietaria della miniera di bauxite di Bokè, di risolvere il problema alla radice.

È stato così approvato un investimento di circa 27 miliardi di lire, cui partecipano gli azionisti dell'Eurallumina, per la pellettizzazione delle polveri di bauxite. L'intervento è in corso e si prevede sia completato entro la metà del 1998.

Il Ministero dell'ambiente con i decreti 087/95/SIAR e 156/96/SIAR ha autorizzato l'Eurallumina a modificare il programma di risanamento alle seguenti condizioni:

a) approvazione dell'investimento da parte del Consiglio di amministrazione dell'Eurallumina entro il 31 dicembre 1995 e affidamento della progettazione esecutiva dell'impianto Sumitomo;

b) presentazione al Ministero dell'ambiente e al Comitato di coordinamento del progetto esecutivo entro il 30 agosto 1996.

L'Eurallumina ha assolto puntualmente alle scadenze e l'impianto Sumitomo è stato approvato dal Comitato di coordinamento il 5 novembre 1997 e dal Ministero il 23 dicembre del 1997.

3. *Stato dei vari interventi e risultati.*

Lo stato dei vari interventi, suddivisi per categoria è il seguente:

a) interventi per il controllo delle emissioni di NOx: è stata completata l'installazione dei bruciatori a basso NOx, sulle caldaie. I risultati ottenuti sono in linea con le condizioni di progetto. Le emissioni di NOx sono inferiori al limite di legge di 650 mg/nmc per le caldaie e pari a circa l'80% del valore di legge per i calcinatori (350 contro 500 mg/nmc previsti dalla legge);

b) interventi per il controllo delle emissioni di SOx e delle polveri: il progetto Sumitomo è stato studiato nel dettaglio; l'ingegneria è stata completamente sviluppata ed approvata dalla società licenziataria;

c) bonifica della falda acquifera superficiale: l'installazione dei pozzi di estrazione della falda acquifera superficiale inquinata è stata completata. L'acqua recuperata viene utilizzata nel ciclo di lavorazione. Si sta controllando accuratamente la salinità dell'acqua estratta, onde prevenire un inqinamento della falda con acqua di mare.

È stata ripristinata la funzionalità delle platee nell'area della precipitazione, dei terziari, dei raffreddamenti intermedi e dello scambio termico. È in corso il ripristino dell'area della classificazione dell'idrato (l'ultima da ripristinare) il cui completamento è previsto entro settembre 1998.

4. *Accordo di programma.*

L'Eurallumina si impegna a diminuire l'impatto ambientale derivante dalle proprie lavorazioni. A tale scopo predisporrà un programma che:

a) individui le misure adatte a ridurre il rischio di inquinamento;

b) predisponga le azioni necessarie a limitare l'impatto dei rifiuti che vengono scaricati sull'ambiente.

Le disposizioni suddette indicano, come previsto dalla direttiva europea 96/61 (IPPC), la volontà della società diretta non solo a controllare le immissioni dannose attraverso la gestione dei rifiuti, ma soprattutto a risolvere le cause che ne comportano la dispersione nell'ambiente.

Tale programma si articolerà secondo le seguenti linee operative:

a) recupero energetico che permetterà di ridurre significativamente il consumo specifico di energia, sia in termini di olio combustibile che di energia elettrica come è illustrato nella tabella seguente:

CONSUMI SPECIFICI DI ENERGIA

Impianto	Unità di misura	1997	1998	1999
a) Energia termica caldaie	GJ/t allumina	8.5	7.8	7.5
b) Energia termica forni	GJ/t allumina	3.5	3.4	3.4
c) Energia elettrica netta	GJ/t allumina	1.0	0.9	0.8
Energia totale	GJ/t allumina	13.0	12.1	11.7

La riduzione di consumi specifici di energia comporta automaticamente una più che equivalente riduzione delle emissioni di CO_2, di SOx, di NOx per tonnellata di prodotto, se si considera che parte dell'energia risparmiata, soprattutto nel prossimo biennio, è energia elettrica, la cui produzione ha un fattore di efficienza medio del 30% circa. La tabella seguente riassume i risultati che si attendono nei prossimi due anni.

EMISSIONI SPECIFICHE IN ATMOSFERA SOx

Impianto	Unità di misura	1997	1998	1999
SOx emessa dalle caldaie	kg/t allumina	11.920	10.865	10.442
SOx emessa dai forni	kg/t allumina	3.408	3.287	3.308
SOx emessa per produrre energia elettrica	kg/t allumina	0.344	0.301	0.294
Totale SOx emessa	kg/t allumina	15.672	14.453	14.044

EMISSIONI SPECIFICHE IN ATMOSFERA NOx

Impianto	Unità di misura	1997	1998	1999
NOx emesso dalle caldaie	kg/t allumina	1.466	1.403	1.348
NOx emesso dai forni	kg/t allumina	0.634	0.604	0.607
NOx emesso per produrre energia elettrica	kg/t allumina	0.487	0.426	0.416
Totale NOx emesso	kg/t allumina	2.587	2.433	2.371

EMISSIONI SPECIFICHE IN ATMOSFERA CO_2

Impianto	Unità di misura	1997	1998	1999
CO_2 emesso dalle caldaie	kg/t allumina	656	598	574
CO_2 emesso dai forni	kg/t allumina	268	258	258
CO_2 emesso per produrre energia elettrica	kg/t allumina	209	183	179
Totale CO_2 emesso	kg/t allumina	1.133	1.039	1.011

I termini di polverosità della bauxite bokè, con la vendita della Società, la raffinazione di bauxite bokè si ridurrà drasticamente nel 1998 passando dalle 605.000 tonnellate del 1997 a 102.000 tonnellate previste nel 1998 fino ad annullarsi nel corso del 1999. Ciò risolverà definitivamente il problema della polverosità diffusa della bauxite bokè. La tabella seguente mostra le emissioni diffuse relative alla movimentazione della bauxite.

Impianto	Unità di misura	1997	1998	1999
Movimetanzione Bauxite	g/t allumina	86	8	0

4.1. *Vantaggi del nuovo piano di risanamento*

Il nuovo piano di risanamento comporta notevolissimi benefici ambientali rispetto a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1993.

Infatti, oltre alla riduzione delle emissioni di SOx dello stabilimento e di particolato per i calcinatori al di sotto dei limiti di legge, l'impianto Sumitomo permette la neutralizzazione di gran parte dei fanghi rossi prodotti dallo stabilimento, depotenziandone in misura considerevole l'impatto ambientale.

Per i fanghi rossi, la neutralizzazione operata dall'impianto di desolforazione permette di ipotizzare con maggiore ottimismo il riutilizzo dei fanghi per il riempimento di siti minerari dismessi e l'utilizzo quale supporto per rilevati stradali.

L'Eurallumina si impegna a svolgere una attività sperimentale per verificare il possibile riutilizzo dei fanghi rossi nell'ambito del Piano di risanamento dell'area mineraria della regione Sardegna.

Per quanto riguarda la polverosità diffusa relativa alla movimentazione delle bauxite bokè, l'Eurallumina ritiene risolto il problema.

5. *Certificazione ambientale ISO 14000.*

Agli inizi degli anni '90 l'Eurallumina nell'ambito della European Aluminium Association ha partecipato con i suoi esperti alla definizione della analisi del ciclo di vita (LCA) dell'alluminio. I risultati della analisi sono stati pubblicati dalla associazione. Nel proseguo di questa attività, l'Eurallumina si impegna a collaborare con le autorità nell'applicazione della direttiva n. 96/61 (Integrated Prevention Pollution Control) e ad attuare un protocollo di gestione e controllo ambientale. Nel frattempo nel corso del prossimo biennio, necessario al completamento del piano di risanamento, l'Eurallumina si impegna volontariamente ad attuare le azioni previste per l'ottenimento della certificazione ambientale dello stabilimento, secondo la norma ISO 14000.

99A0503

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

DECRETO 26 novembre 1998.

Abrogazione del regolamento per il conferimento delle borse di studio, delle borse per laureandi italiani e delle borse di ricerca per stranieri. (Decreto n. 15053).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 20 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche n. 11818 in data 25 novembre 1991 avente ad oggetto «Approvazione del regolamento per il conferimento delle borse di studio, delle borse per laureandi italiani e delle borse di ricerca per stranieri», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 dicembre 1991, n. 305;

Visti gli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la deliberazione n. 225, adottata dal consiglio di presidenza in data 30 aprile 1998, con la quale è stata approvata la «Direttiva generale per la predisposizione dei bandi delle borse di studio a livello centrale e decentrato dell'Ente e relative istruzioni» destinata a sostituire il citato regolamento;

Vista la deliberazione n. 226, adottata dal consiglio di presidenza in data 30 aprile 1998, con la quale sono state abrogate le precedenti deliberazioni dello stesso consiglio di presidenza n. 340 del 26 aprile 1990 e n. 325 del 2 maggio 1991, mediante le quali era stato deliberato il regolamento per il conferimento delle borse di studio, delle borse per laureandi italiani e delle borse di ricerca per stranieri, successivamente approvato con il citato decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche n. 11818 del 25 novemnre 1991;

Vista la nota in data 16 ottobre 1998 con la quale il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in ordine all'abrogazione del regolamento per il conferimento delle borse di studio, delle borse per laureandi italiani e delle borse di ricerca per stranieri del CNR;

Ravvisata l'opportunità di provvedere;

Decreta:

Il regolamento per il conferimento delle borse di studio, delle borse per laureandi italiani e delle borse di ricerca per stranieri approvato con decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche 25 novembre 1991, n. 11818 è abrogato.

Roma, 26 novembre 1998

Il presidente: BIANCO

99A0477

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 19 gennaio 1999.

Autorizzazione alla società Roma Vita S.p.a., in Torino, a trasferire la sede legale da Torino a Roma. (Provvedimento n. 1097).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Visto il decreto ministeriale in data 14 novembre 1991 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, V e VI e riassicurativa nel ramo I di cui al punto *A* della tabella allegata al citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, rilasciato alla società Roma Vita S.p.a., con sede in Torino, via Dellala n. 8;

Visto il provvedimento ISVAP del 7 agosto 1998 di autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo III di cui alla tabella *A)* dell'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Vista la delibera assunta dall'assemblea straordinaria degli azionisti della società Roma Vita S.p.a., in data 20 novembre 1998 di trasferire, con effetto dal 1° gennaio 1999, la sede della società da Torino, via Dellala n. 8, a Roma, via Massimi n. 158 e di modificare, conseguentemente, l'art. 2 dello statuto sociale;

Considerato che non sussistono elementi ostativi in ordine all'accoglimento della predetta modifica allo statuto della società di cui trattasi;

Dispone:

È approvato lo statuto della Roma Vita S.p.a. con la modifica dell'art. 2 riguardante, in particolare, il trasfe-

rimento, con effetto dal 1° gennaio 1999, della sede legale della società da Torino, via Dellala, 8, a Roma, via Massimi, 158.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 1999

Il presidente: MANGHETTI

99A0510

PROVVEDIMENTO 20 gennaio 1999.

Autorizzazione alla società Novara Vita assicurazioni S.p.a, in Novara, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo III di cui alla tabella *A)* dell'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174. (Provvedimento n. 1099).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Visto il decreto ministeriale del 15 settembre 1988 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo I ed assicurativa nel ramo V di cui alla tabella *A)* dell'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, ed il successivo decreto del 29 aprile 1992 di estensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo VI di cui alla predetta tabella, rilasciati alla Novara Vita assicurazioni S.p.a., con sede in Novara, via Negroni n. 12;

Vista l'istanza presentata dalla Novara Vita assicurazioni S.p.a. in data 4 dicembre 1997 con la quale l'impresa ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo III di cui alla tabella *A)* dell'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la delibera con la quale il consiglio dell'istituto, nella seduta dell'11 dicembre 1998, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso previsti dall'art. 15 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza soprarichiamata presentata dalla Novara Vita assicurazioni S.p.a.;

Dispone:

La Novara Vita assicurazioni S.p.a., con sede in Novara, via Negroni n. 12, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo III di cui alla tabella *A)* dell'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 1999

Il presidente: MANGHETTI

99A0509

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 31 dicembre 1998.

Approvazione progetto definitivo 2ª parte dei lavori: «Mappatura, ricerca perdite reti idriche dei comuni dell'area vasta di Cagliari. Interventi strutturali e di monitoraggio». Affidamento attuazione dell'intervento all'assessorato regionale dei lavori pubblici. (Ordinanza n. 129).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1997, con il quale è stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 1998;

Visto il decreto interministeriale lavori pubblici e ambiente n. 8443/24/2 dell'11 ottobre 1995, con il quale è stata nominata la commissione scientifica di

cui all'art. 7 della predetta ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995, con il compito di coadiuvare il commissario delegato ai fini della pianificazione degli interventi nella fase di emergenza;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995, il commissario governativo è stato delegato a definire, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza stessa nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, intervenuta in data 7 luglio 1995, un programma di interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza;

Atteso che il commissario governativo, con nota n. 67 del 6 settembre 1995 ha trasmesso, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995, il programma di interventi ai competenti organi ministeriali, ai fini della preventiva presa d'atto, ed al C.I.P.E., per la prevista informativa;

Vista la propria ordinanza n. 25, in data 30 dicembre 1995, con la quale, è stato reso esecutivo un primo stralcio operativo 1995 del programma predetto;

Atteso che tra le opere previste dal predetto primo stralcio operativo sono ricompresi anche i lavori «Mappatura, ricerca perdite reti idriche dei comuni dell'area vasta di Cagliari»;

Atteso che l'assessorato regionale dei lavori pubblici, in prosieguo denominato «assessorato» è stato individuato sin dalla data di predisposizione del programma generale di interventi, quale struttura a disposizione del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna e che, conseguentemente, la progettazione dell'opera di che trattasi e le procedure di gara finalizzate alla scelta dell'impresa realizzatrice sono state affidate a personale dell'«assessorato» medesimo, a tal fine individuato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, commi 1, 2 e 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995;

Atteso che il primo stralcio operativo del programma commissariale sopra citato ha confermato l'«assessorato» quale soggetto attuatore dell'intervento in parola;

Atteso che tale intervento, per l'importo di L. 14.000.000.000 è finanziato con i fondi messi a disposizione del commissario con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, art. 6, comma 2, lettera *A)* su contabilità speciale di Tesoreria intestata a «Presidente giunta regionale della Sardegna - Emergenza idrica»;

Atteso che l'importo per la realizzazione dell'intervento risulta disponibile sulla citata contabilità speciale aperta con il n. 1690/3, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Cagliari - Banca d'Italia;

Atteso che con nota n. 656888, in data 8 febbraio 1996, il Ministero del tesoro ha autorizzato l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia all'apertura, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Cagliari, della seguente contabilità speciale da alimentare con girofondi dalla contabilità speciale n. 1690/3 sopra menzionata:

«Assessore dei lavori pubblici per mappatura, ricerca perdite area vasta di Cagliari»;

Atteso che tale contabilità speciale è stata attivata con il n. 1703/2;

Atteso che titolare di detta contabilità è, ai fini dell'attuazione della presente ordinanza, l'assessore pro-tempore dell'«assessorato»;

Atteso che, l'articolazione progettuale è stata a suo tempo prevista in due fasi distinte: la prima con progetto da appaltare immediatamente (ricerca), la seconda da progettare a seguito dell'esame delle risultanze della prima;

Atteso che con ordinanza n. 49 del 2 agosto 1996, è stato affidato all'«assessorato» per l'attuazione della 1ª parte dell'intervento denominato «Mappatura, ricerca perdite ed opere di primo intervento delle reti idriche dei comuni dell'area vasta di Cagliari» relativamente ad un complesso di dieci comuni distinti in due comparti e più precisamente: comparto *A)* Assemini, Elmas, Monserrato, Quartucciu, Quartu S. Elena e Sinnai; e comparto *B)* Maracalagonis, Selargius, Sestu, Settimo San Pietro, per un importo complessivo di L. 5.000.000.000;

Atteso che il commissario governativo con nota n. 415/E.I. del 5 giugno 1998, sulla base degli esiti della ricerca, ha autorizzato l'avvio della progettazione definitiva di cui alla seconda fase dell'intervento che concerne la realizzazione delle opere «strutturali» sottese al miglioramento delle reti esistenti, ed al monitoraggio permanente, per i comuni per i quali la ricerca stessa è stata completata;

Atteso che già dal mese di luglio si sono resi disponibili i dati riferiti ai comuni di: Maracalagonis, Settimo San Pietro, Quartucciu ed Elmas e che pertanto si è per essi proceduto all'avvio della fase progettuale;

Vista la nota n. 15758 del 12 novembre 1998, con la quale l'Assessorato ha trasmesso gli elaborati progettuali predisposti unitamente ai tecnici dell'ESAF, Ente responsabile delle reti idriche dei comuni in esame;

Atteso che sul progetto dell'opera predetta redatto secondo il seguente quadro economico:

	in lire	in lire
Lavori a base d'appalto		7.256.000.000
Somme a disposizione:		
diritti allacci Enel e Telecom	30.000.000	
diritti attraversamenti stradali	10.000.000	
imprevisti	154.002.739	
spese generali	820.397.261	
IVA	729.600.000	
Sommano ...		1.744.000.000
Importo complessivo ...		9.000.000.000

si è espresso favorevolmente il comitato tecnico amministrativo regionale con il voto n. 544, reso nell'adunanza del 25 novembre 1998, con la specificazione che per procedere all'appalto integrato, il progetto dovrà acquisire apposita deroga da parte del commissario governativo e che il progetto stesso venga integrato con l'elaborato riguardante il dimensionamento di massima delle reti interessate da sostituire;

Rilevato che l'impegno finanziario del presente intervento comporta l'utilizzo integrale delle disponibilità riferite al completamento dell'intero intervento e che l'opera stessa riveste altresì caratteristiche innovative e sperimentali;

Considerato che nell'ambito della riprogrammazione degli interventi commissariali, o a seguito di ulteriori acquisizioni finanziarie l'intervento potrà trovare realizzazione con riguardo agli altri comuni interessati dalla ricerca predetta;

Atteso che, su richiesta dell'«assessorato» in data 20 ottobre 1998, prot. n. 14667, con ordinanza del commissario governativo n. 109 del 28 ottobre 1998, l'«assessorato» stesso era già stato autorizzato, tra l'altro, in deroga al disposto di cui al comma 1), lettera *b)* dell'art. 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, ad affidare all'impresa aggiudicataria la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori;

Vista la nota n. 17289, in data 10 dicembre 1998, con cui l'Assessorato regionale dei lavori pubblici, ha trasmesso all'ufficio del commissario governativo il voto del CTAR predetto, e la nota n. 17337 in data 11 dicembre 1998, con la quale è stato trasmesso l'elaborato riguardante il dimensionamento di massima delle reti interessate da sostituire;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione del progetto definitivo dell'intervento denominato «Mappatura, ricerca perdite dei comuni dell'area vasta di Cagliari. Interventi strutturali e di monitoraggio - 2ª parte»;

Vista l'ordinanza del commissario governativo n. 81 del 12 agosto 1997, con la quale il coordinatore dell'ufficio del commissario, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2409/95, è stato nominato sub-commissario governativo per gli atti di gestione della contabilità speciale di tesoreria intestata al «Presidente della giunta regionale - Emergenza idrica»;

Atteso che, all'approvazione del progetto in parola provvede il commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, trattandosi di opera finanziata con i fondi messi a disposizione del commissario con la più volte citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995, all'art. 6 lettera *A)*

Ordina:

Art. 1.

Approvazione del progetto

1. Sulla base del parere del comitato tecnico amministrativo regionale di cui alla legge regionale n. 24/1987 citato in premessa, e delle considerazioni nella medesima premessa svolte, è approvato:

il progetto definitivo dei lavori di «Mappatura, ricerca perdite reti idriche dei comuni dell'area vasta di Cagliari. Interventi strutturali e di monitoraggio - 2ª parte» - per l'importo di L. 9.000.000.000 così ripartito:

	in lire	in lire
Lavori a base d'appalto		7.256.000.000
Somme a disposizione:		
diritti allacci Enel e Telecom	30.000.000	
diritti attraversamenti stradali	10.000.000	
imprevisti	154.002.739	
spese generali	820.397.261	
IVA	729.600.000	
Sommano ...		1.744.000.000
Importo complessivo ...		9.000.000.000

Art. 2.

Affidamento all'ente attuatore e finanziamento

1. L'«assessorato» è incaricato, ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, art. 5, comma 1, secondo periodo, di attuare l'intervento «Mappatura, ricerca perdite reti idriche dei comuni dell'area vasta di Cagliari. Interventi strutturali e di monitoraggio - 2ª parte» per l'importo di L. 9.000.000.000 secondo il progetto definitivo approvato con la presente ordinanza, provvedendo all'espletamento delle procedure di appalto della progettazione esecutiva e dei lavori.

2. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, l'assessore pro-tempore dell'«assessorato», è nominato sub-commissario governativo delegato all'attuazione dell'intervento sopra citato, con le modalità indicate nella presente ordinanza, nonché, per l'effetto, titolare della contabilità speciale di tesoreria, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato in Cagliari, n. 1703/2.

3. L'articolazione dell'importo globale dell'intervento pari a L. 9.000.000.000, nelle voci per lavori a base d'asta, per eventuali forniture e somministrazioni, eventuali espropriazioni, imprevisti, spese generali ed I.V.A., è definita nel seguente modo:

	in lire	in lire
Lavori a base d'appalto		7.256.000.000
Somme a disposizione:		
diritti allacci Enel e Telecom	30.000.000	
diritti attraversamenti stradali	10.000.000	
imprevisti	154.002.739	
spese generali	820.397.261	
IVA	729.600.000	
Sommano ...		1.744.000.000
Importo complessivo ...		9.000.000.000

4. Per l'esecuzione delle opere predette, in dipendenza della presente ordinanza con successivo atto di determinazione verrà messa a disposizione ed impegnata, nella contabilità speciale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, attivata presso la Tesoreria provinciale

dello Stato in Cagliari, con il n. 1690/3, ed intestata a «Presidente della giunta regionale della Sardegna - Emergenza idrica», la somma di L. 9.000.000.000.

5. L'importo verrà corrisposto, con le modalità di seguito indicate, per la realizzazione delle opere nella configurazione risultante dagli elaborati progettuali approvati, e per il sostenimento di ogni onere finanziario, conseguente o connesso alla realizzazione delle opere stesse ed agli adempimenti previsti dal presente atto, ivi compresi gli oneri conseguenti al pagamento delle indennità da corrispondere al personale incaricato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, commi 1, 2 e 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995 e all'art. 5, commi 4 e 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996.

6. Le prestazioni svolte dall'«Assessorato» in esecuzione del presente affidamento, comprese la progettazione delle opere, la direzione lavori, la contabilizzazione, gli oneri per l'attività dell'ingegnere capo, i collaudi, tutte le indennità commissariali e le spese generali in genere, saranno compensate con il riconoscimento di una percentuale forfettaria da calcolare sull'importo dei lavori, delle somministrazioni e delle espropriazioni, secondo i parametri fissati dal decreto del presidente della giunta regionale 19 settembre 1986, n. 97 in attuazione alla legge regionale n. 44/1986, art. 24, incrementata, ai sensi dell'art. 26, comma 2 della legge regionale n. 37 del 21 dicembre 1996, dell'importo delle eventuali somme da erogare per I.V.A., nella misura dovuta per legge.

7. Qualora a seguito dell'espletamento delle procedure di gara per l'aggiudicazione dei lavori, vengano realizzate economie sull'importo previsto per i lavori a base d'asta, le stesse sono automaticamente decurtate dalla voce del relativo quadro economico sopra indicato e, proporzionalmente dalla voce I.V.A. sui lavori.

8. Tali economie saranno oggetto di riprogrammazione da parte del commissario governativo.

9. Qualora alla chiusura dell'affidamento, dovesse risultare dalla certificazione finale delle spese una somma inferiore a quella oggetto del presente affidamento, quale definitivizzatasi anche in misura inferiore, a seguito della variazione automatica dei quadri economici di cui ai precedenti due commi, l'ammontare differenziale costituirà elemento di detrazione nella determinazione della chiusura dei conti con il commissario.

10. Resta a carico dell'«assessorato» ogni e qualsiasi onere economico e/o richiesta risarcitoria che possa essere vittoriosamente avanzata all'«assessorato» stesso a qualunque titolo connesso alla realizzazione delle opere oggetto di affidamento e per la quale non sia riconoscibile il legittimo contributo finanziario dell'affidante e secondo suo insindacabile giudizio, comunque nei limiti delle somme disponibili al momento della certificazione finale delle spese.

11. Resta ugualmente a carico dell'«assessorato» ogni maggiore onere comunque determinato dalle varianti di cui all'art. 25, comma 1, lettera *d)* della legge n. 109/1994, e successive modifiche ed integrazioni.

12. Si conviene espressamente che ogni eventuale eccedenza di spesa rispetto al quadro economico di ciascun lotto, di cui al presente affidamento o come variato ai sensi del precedente ottavo comma, per qualsiasi motivo determinata resterà a carico dell'«assessorato» che vi farà fronte con mezzi finanziari reperiti a sua cura ed onere.

13. L'importo di L. 9.000.000.000 verrà messo a disposizione dell'«assessorato» sulla contabilità speciale di tesoreria, presso la sezione provinciale di tesoreria dello Stato di Cagliari n. 1703/2, con giroconti dalla contabilità speciale n. 1690/3, con atti di determinazione del sub-commissario delegato per la contabilità speciale, nel seguente modo:

L. 1.125.000.000 con atto di determinazione commissariale immediatamente successivo all'emanazione della presente ordinanza;

L. 1.125.000.000 con atto di determinazione commissariale immediatamente successivo all'emissione dell'ordinanza di approvazione del progetto esecutivo;

L. 2.700.000.000 per spese sostenute nella misura di L. 1.800.000.000;

L. 2.700.000.000 per spese sostenute nella misura di L. 4.500.000.000;

L. 1.350.000.000 per spese sostenute nella misura di L. 7.200.000.000.

14. Gli importi delle spese sostenute sono certificate da apposite dichiarazioni sottoscritte dall'assessore, corredate da idonea documentazione.

15. Le somme a disposizione dell'«assessorato» sulla predetta contabilità speciale, per la realizzazione delle opere di cui alla presente ordinanza, sono utilizzate con atti a firma del titolare della contabilità stessa, l'assessore *pro-tempore*, in conformità alle prescrizioni della presente ordinanza e con le modalità vigenti in materia di contabilità generale dello Stato.

16. L'«assessorato», con atti a firma del suo assessore pro-tempore, nella sua qualità di sub-commissario delegato per l'attuazione dell'intervento di cui alla presente ordinanza, e, per l'effetto, titolare della contabilità speciale n. 1703/2 presenterà direttamente alla ragioneria regionale dello Stato in Cagliari, sotto la propria responsabilità, la rendicontazione semestrale della spesa con le modalità previste dalla vigente legislazione in materia di contabilità generale dello Stato, dandone contemporaneamente comunicazione al Commissario.

Art. 3.

Prescrizioni attuative dell'affidamento

1. L'«assessorato» realizzerà l'intervento alle condizioni indicate nei seguenti commi.

2. Prima di procedere alla pubblicazione del bando per l'appalto della progettazione esecutiva e dei lavori, l'«assessorato» dovrà assicurarsi che non sussistano impedimenti di sorta alla loro esecuzione come risultante dagli elaborati del progetto «definitivo» appro-

vato con la presente ordinanza anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità.

3. In particolare, fermo restando che per gli stessi si applica la disposizione di cui all'art. 5, comma 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, l'«assessorato» dovrà assicurarsi che siano acquisiti tutti i pareri, nulla-osta e autorizzazioni comunque necessari e preliminari all'appalto e all'esecuzione dei lavori.

4. Prima di procedere alla pubblicazione del bando di gara, l'«assessorato» dovrà, inoltre, ottemperare agli adempimenti prescritti dall'art. 5 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, acquisendo agli atti il relativo «certificato di verificazione del progetto».

5. L'«assessorato» salve le deroghe autorizzate con ordinanze commissariali dovrà, altresì, appaltare i lavori a base d'asta con i procedimenti e le modalità previsti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici, con espressa esclusione delle offerte in aumento, richiedendo alle imprese concorrenti l'iscrizione all'albo nazionale costruttori o all'albo regionale appaltatori della regione Sardegna.

6. L'«assessorato» trasmetterà il progetto «esecutivo» redatto dall'impresa aggiudicataria, al comitato tecnico amministrativo regionale per l'acquisizione del relativo parere, necessario per la successiva approvazione da parte del commissario governativo.

7. L'«assessorato» è tenuto a presentare nei termini indicati dal commissario, le schede di monitoraggio sull'attuazione delle opere.

8. L'ingegnere capo ed il direttore dei lavori sono nominati direttamente dall'«assessorato», nella sola ipotesi in cui le relative funzioni vengano espletate da funzionari dell'«assessorato» medesimo.

9. In caso diverso, l'ingegnere capo ed il direttore dei lavori sono nominati su designazione del commissario.

10. La manutenzione e gestione delle opere, ad avvenuta realizzazione, resta a carico dell'«assessorato».

11. Le opere attuate dall'«assessorato» saranno iscritte al demanio regionale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18 (legge finanziaria regionale 1989).

12. In relazione alle finalità emergenziali dell'intervento, è fatto obbligo all'«assessorato» di avviare con immediatezza le procedure di gara.

13. Saranno preventivamente approvate con ordinanza del commissario, previo parere del comitato tecnico amministrativo regionale, le eventuali varianti in corso d'opera non in contrasto con norme di legge.

14. Il commissario si riserva il diritto di esercitare in ogni tempo, con le modalità che riterrà più opportune, verifiche, accertamenti e controlli sull'avanzamento e sulla qualità esecutiva e di adempimento dell'oggetto dell'affidamento, fermo restando che titolare esclusivo di tutti i rapporti, competenze e decisioni, comunque connesse alla realizzazione dell'opera secondo i progetti approvati dal commissario, è l'«assessorato», il quale, pertanto, è da considerare unico responsabile sotto il profilo civile, amministrativo, contabile e penale rispetto all'espletamento degli atti e procedure tutte da esso posti in essere per la realizzazione delle opere medesime.

15. Resta inteso pertanto che il commissario rimane espressamente estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle opere (lavori, eventuali forniture, danni etc.) e che le verifiche, gli accertamenti ed i controlli di cui al presente articolo, che potranno essere effettuati, riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con l'«assessorato» e che sono regolati dal presente atto di affidamento.

Art. 4.

Collaudo dei lavori

1. Il collaudo tecnico ed amministrativo delle opere e di quant'altro occorra, oggetto del presente affidamento, verrà effettuato, ai sensi delle vigenti disposizioni, dal collaudatore unico e/o dalla commissione di collaudatori, nominati dall'«assessorato» su designazione del commissario governativo.

2. Tutte le spese e gli oneri inerenti al collaudo delle opere, ivi compresi quelli afferenti l'eventuale collaudo statico, sono a carico dell'«assessorato».

3. La designazione del collaudatore e/o della commissione di collaudatori, verrà effettuata e comunicata con immediatezza dal commissario all'«assessorato» che provvederà agli adempimenti conseguenti.

4. All'occorrenza, il collaudatore e/o la commissione di collaudatori sottoporranno le opere e quant'altro occorra, a visite ed accertamenti anche in corso d'opera.

5. Le opere saranno comunque sottoposte a collaudo e certificazione definitiva entro i termini contrattuali, a partire dalla data di ultimazione dei lavori, e l'«assessorato» è tenuto a comunicare tempestivamente al commissario l'inizio delle operazioni.

6. Intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, l'«assessorato» ne darà comunicazione al commissario, certificando sotto la sua esclusiva responsabilità che l'oggetto dell'affidamento è ultimato e collaudato in ogni sua parte e trasmettendo la documentazione relativa al collaudo stesso accompagnata dall'atto di approvazione.

Art. 5.

1. Per l'attuazione dell'intervento di cui alla presente ordinanza, l'«assessorato» agirà in nome e per conto proprio, atteso che, in virtù della presente ordinanza medesima, spetta ad esso ogni potere in relazione a tutta l'attività da compiere per la realizzazione delle opere.

2. L'«assessorato» è pertanto responsabile di qualsiasi danno che i terzi subiscano in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, e non potrà quindi pretendere di rivalersi nei confronti del commissario.

3. Il presente atto di affidamento ha efficacia sino all'adozione dell'atto commissariale di chiusura del rapporto di affidamento di cui al successivo comma 10 del presente articolo, salvo revoca per i motivi di cui al successivo comma.

4. Al commissario è riservato il potere di revocare l'affidamento nel caso in cui l'«assessorato» incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni della presente ordinanza quanto a norme di legge o regolamenti, a disposizioni amministrative ed alle regole di buona amministrazione.

5. Lo stesso potere di revoca, il commissario eserciterà ove l'«assessorato», per imperizia o altro suo comportamento, comprometta la tempestiva esecuzione e la buona riuscita dell'intervento in relazione alle esigenze di superamento dello stato emergenziale in atto.

6. Nel caso di revoca si farà luogo, in contraddittorio, all'accertamento dei lavori e delle forniture e delle altre attività eseguite e utilizzabili e resteranno attribuite all'«assessorato» le somme legittimamente erogate, o al cui pagamento l'«assessorato» medesimo sia legittimamente tenuto, con riguardo ai lavori e forniture stesse, alle indennità espropriative e accessori, alle restanti attività e in misura proporzionale alle spese generali, salvo il risarcimento danni di cui al comma che segue.

7. Il commissario si riserva il diritto di chiedere il risarcimento dei danni che dovessero derivargli da quegli stessi comportamenti dell'«assessorato» che determinassero la revoca dell'atto di affidamento.

8. Il commissario, in caso di revoca dell'affidamento, a tutela dell'interesse generale si riserva, infine, la facoltà di sostituire, nei contratti conclusi per la realizzazione dell'oggetto dell'affidamento all'«assessorato» altro assessorato o amministrazione.

9. In conseguenza l'«assessorato» si impegna ad inserire nei contratti che andrà a stipulare con i terzi esplicita clausola che consenta l'eventuale subentro di altro «assessorato» o «amministrazione» nei contratti stessi.

10. Ricevuti gli atti dei collaudi finali e la conseguente dichiarazione dell'«assessorato» di compiuto espletamento dell'oggetto dell'affidamento, nonché i provvedimenti degli organi di controllo preposti e concluse le procedure espropriative, il commissario, provvederà alla omologazione degli atti di contabilità finale e collaudo delle opere ed alla chiusura del rapporto di affidamento.

Art. 6.

Controversie

1. Le eventuali controversie che insorgessero tra il commissario e l'«assessorato», dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa.

2. A tal uopo l'«assessorato», qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda al commissario, il quale provvederà su di essa nel termine di novanta giorni dalla notifica ricevuta.

3. L'«assessorato» non potrà, di conseguenza, adire l'autorità giudiziaria prima che il commissario abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso inutilmente il termine per provvedervi.

Art. 7.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto di affidamento, si richiamano tutte le leggi generali che regolano l'esecuzione delle opere pubbliche e le norme del codice civile in quanto applicabili.

Il commissario governativo: PALOMBA

99A0478

UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA

DECRETO RETTORALE 23 dicembre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»;

Visto lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Modena, emanato con decreto rettorale 14 aprile 1994, n. 24;

Visto il regolamento generale di Ateneo, emanato con decreto rettorale 18 gennaio 1996, n. 4;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante «Riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art. 1, lettere *a), d)* ed *h),* della legge 28 dicembre 1995, n. 549»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, con il quale è stato adottato il «Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo e alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8, lettere *a)* e *b)* della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Viste le note di indirizzo sull'autonomia didattica delle università, emanate dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 16 giugno e 16 ottobre 1998, nelle more della disciplina attuativa dell'art. 17, commi 95 e seguenti, della legge n. 127/1997;

Vista la delibera del senato accademico dell'8 luglio 1998, con la quale è stato inserito, nell'ambito della programmazione universitaria per il triennio 1998/2000, il corso di diploma universitario in «Scienze strategiche»;

Visto il parere favorevole del comitato regionale di coordinamento universitario, espresso nella seduta del 9 luglio 1998;

Viste le delibere del senato accademico e del consiglio di amministrazione, nelle rispettive sedute del 15 ottobre 1998, nelle quali sono stati approvati il protocollo d'intesa tra l'ispettorato delle scuole dell'esercito, l'Università di Modena e Reggio Emilia, l'Università di Torino, il Politecnico di Torino e l'Università di Bologna, per la realizzazione di corsi di studio per la formazione di ufficiali dell'Esercito italiano, e le relative convenzioni attuative;

Visto il protocollo d'intesa tra l'ispettorato delle scuole dell'Esercito, l'Università di Modena e Reggio Emilia, l'Università di Torino, il Politecnico di Torino e l'Università di Bologna, per la realizzazione di corsi di studio per la formazione di ufficiali dell'Esercito italiano, firmato il 22 ottobre 1998;

Vista la convenzione tra l'Università di Modena e Reggio Emilia, l'Università di Torino, la Scuola di applicazione di Torino e l'Accademia militare di Modena per la realizzazione dei corsi universitari in «Scienze strategiche»;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione nella seduta del 25 novembre 1998;

Vista la delibera del senato accademico del 25 novembre 1998, nella quale è stata approvata la modifica di statuto per l'istituzione del corso di diploma universitario in «Scienze strategiche»;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue, al fine di istituire il corso di diploma universitario in «Scienze strategiche», in attuazione del protocollo d'intesa tra l'ispettorato delle scuole dell'Esercito, l'Università di Modena e Reggio Emilia, l'Università di Torino, il Politecnico di Torino e l'Università di Bologna per la realizzazione di corsi di studio per la formazione di ufficiali dell'Esercito italiano.

«TITOLO II

ORDINAMENTO DELLE FACOLTÀ

(Omissis)

Capo I

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

Art. 1.

La facoltà di giurisprudenza conferisce i seguenti titoli:

diploma di laurea in giurisprudenza;

diploma universitario per consulente del lavoro;

diploma universitario per operatore giudiziario;

diploma universitario per operatore giuridico d'impresa.

diploma universitario in scienze strategiche.

(Omissis).

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN SCIENZE STRATEGICHE

Art. 2.

Finalità

Il corso di diploma universitario in «Scienze strategiche» prevede lo sviluppo di materie umanistiche, scientifiche, giuridiche ed economiche necessarie a fornire le conoscenze culturali, professionali e comportamentali di base comuni a tutti gli ufficiali del ruolo normale e far acquisire le capacità essenziali per operare nelle unità terrestri (nazionali ed internazionali) con incarichi di comando.

Date le sue caratteristiche interdisciplinari, il corso di diploma universitario è interfacoltà. La sua inclusione tra i corsi di studio della facoltà di giurisprudenza ha una valenza prevalentemente di tipo organizzativo e amministrativo.

Art. 3.

Titolo di ammissione

Per l'ammissione al corso di diploma universitario in «Scienze strategiche» è richiesto il diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale.

Art. 4.

Programmazione degli accessi

L'Accademia militare di Modena concorda annualmente con l'Università di Modena e Reggio Emilia, con congruo anticipo, il numero dei posti per i singoli anni di corso da riservare agli allievi ufficiali. Il numero degli iscritti ai singoli anni di corso viene concordato tra l'Accademia militare e l'Università sulla base delle esigenze individuate dalle Forze armate e comunicate all'Accademia militare di Modena e all'Università di Modena e Reggio Emilia.

Art. 5.

Durata e articolazione degli studi

Il corso di diploma universitario in «Scienze strategiche» ha una durata di due anni.

Esso si svolge in sequenza con un biennio di indirizzo, da svolgersi presso la Scuola di applicazione di Torino, che comporta l'acquisizione della laurea in «Scienze strategiche». Quest'ultima prevede tre indirizzi: amministrativo (facoltà di economia e facoltà di giurisprudenza), politico-organizzativo (facoltà di scienze politiche), tecnico (facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali).

Le attività didattiche previste per il biennio del corso di diploma universitario sono programmate dal consiglio del corso, che è costituito da tutti i docenti civili e militari responsabili di insegnamenti ufficiali attivati per i singoli anni di corso.

Art. 6.

Afferenza del corso di diploma

Nel regolamento della struttura didattica del corso di diploma verranno indicate le modalità per la programmazione delle attività didattiche che, ai sensi delle leggi numeri 168/1989 e 341/1990 e del decreto legislativo n. 464/1997, dovranno essere approvate dall'Università di Modena e Reggio Emilia.

Il regolamento della struttura didattica indicherà le modalità per la collaborazione tra le facoltà interessate al fine di un pieno utilizzo delle risorse umane e strutturali disponibili o acquisibili in convenzione.

I docenti che impartiscono a titolo ufficiale l'insegnamento delle discipline di loro competenza fanno parte del consiglio di corso di diploma in «Scienze strategiche» per tutti i provvedimenti didattici inerenti detto corso di diploma.

Art. 7.

Piano didattico

Il corso di diploma universitario in «Scienze strategiche» prevede 13 annualità, corrispondenti a 120 crediti formativi. Le annualità di insegnamento sono individuate nell'ambito dei seguenti settori scientifico-disciplinari:

M06B Geografia economico-politica;

P01A Economia politica;

N09X Istituzioni di diritto pubblico;

Q05A Sociologia generale;

L18C Linguistica inglese;

A02A Analisi matematica (per gli indirizzi tecnico e politico-organizzativo),

oppure:

S04A Matematica per le applicazioni economiche (per l'indirizzo amministrativo);

B01A Fisica generale (per gli indirizzi tecnico e politico-organizzativo),

oppure:

N01X Diritto privato (per l'indirizzo amministrativo);

S01A Statistica;

M04X Storia contemporanea;

K05B Informatica;

Q02X Scienza politica;

H05X Topografia e cartografia;

I27X Ingegneria economico-gestionale.

Gli obiettivi didattici dei singoli corsi sono di seguito indicati:

M06B: fornire le conoscenze fondamentali della geografia politica ed economica, con specifici approfondimenti dei problemi territoriali che influenzano le dinamiche dell'economia e della politica internazionale contemporanee;

P01A: fornire le conoscenze di base degli strumenti analitici necessari alla comprensione dei fenomeni economici e delle relazioni economiche nazionali ed internazionali;

N09X: fornire una conoscenza organica dei lineamenti dell'ordinamento pubblico italiano;

Q05A: fornire gli strumenti concettuali di base e le conoscenze metodologiche necessarie per lo studio dei comportamenti sociali, in relazione anche alle norme etico-morali che regolano le attività di comando dell'ufficiale;

L18C: sviluppare specifiche competenze linguistiche e comunicative, riferite in particolare agli aspetti professionali;

A02A (oppure S04A): fornire gli strumenti essenziali necessari per gli studi scientifico-militari, attraverso lo studio dei principi fondamentali dell'analisi matematica e della geometria elementare;

B01A: fornire gli strumenti essenziali per gli studi scientifico-militari, attraverso lo studio della meccanica, della cinematica, della termologia e termodinamica, dell'elettricità e dell'elettromagnetismo.

In alternativa per gli allievi dell'indirizzo amministrativo:

N01X: fornire conoscenze essenziali del diritto privato, attraverso lo studio dei diritti reali, del rapporto obbligatorio, del contratto, del fatto illecito e delle altre fonti di obbligazione, della tutela giurisdizionale dei diritti;

S01A: fornire una preparazione di base di statistica descrittiva e inferenziale, con applicazioni tecniche ai fenomeni sociali, demografici ed economici rilevanti per i fini militari;

M04X: fornire conoscenze storiografiche dei fenomeni politici, economici e sociali relativi all'Italia e all'Europa del '900, con approfondimento delle attuali situazioni internazionali di carattere conflittuale;

K05B: fornire conoscenze di base per l'uso dei calcolatori e di alcune classi di programmi applicativi e sviluppare competenze specifiche per la stesura di algoritmi logici e sequenziali risolutivi di classi di problemi;

Q02X: fornire gli elementi fondamentali di conoscenza sull'evoluzione delle dottrine militari, sull'attuale dottrina di impiego della Forza armata e sui suoi sviluppi futuri. Sarà compiutamente affrontato l'impiego delle minori unità e delle pattuglie;

H05X: fornire gli elementi di base della geodesia e della cartografia per interpretare le carte topografiche in ambito operativo;

I27X: far apprendere le nozioni generali sulle armi individuali e di reparto in dotazione alla Forza armata. Inoltre, far conoscere le norme riguardanti la manutenzione, conservazione e documentazione delle armi per assicurarne la più profonda conoscenza ed il corretto impiego.

L'ordine di propedeuticità viene definito annualmente nel piano didattico.

Le annualità di insegnamento possono essere individuate anche nell'ambito di altri settori scientifico-disciplinari, qualora ciò sia richiesto per armonizzare il piano didattico del diploma universitario con quello del corso di laurea in scienze strategiche. In particolare, le annualità di insegnamento potranno essere individuate nei sottoindicati settori:

per linguistica, oltre a quella inglese (L18C), anche quelle tedesca (L19B) e francese (L16B);

per analisi matematica, oltre al settore A02A, anche A01B (algebra), A0lC (geometria) e A03X (fisica matematica);

per fisica generale, oltre al settore B01A, anche B01B (fisica);

per informatica, oltre al settore K05B, anche K05A (sistemi di elaborazione delle informazioni);

per topografia e cartografia, oltre al settore H05X, anche D02A (geografia fisica e geomorfologia).

Ulteriori settori scientifico-disciplinari potranno essere considerati affini a seguito di specifica deliberazione del consiglio di corso di diploma.

Tra le annualità da inserire come obbligatorie rientra almeno una relativa agli insegnamenti di lingua straniera (inglese o francese o tedesco).

Art. 8.

Esame di diploma

Per essere ammesso all'esame di diploma, che consiste nella discussione di una relazione elaborata su una tematica concordata con uno dei docenti del corso, lo studente deve aver seguito tutti i corsi e superato gli esami di profitto previsti.

Art. 9.

Attività didattiche

Le attività didattiche previste per il biennio del corso di diploma ammontano complessivamente a non meno di 900 ore (di cui almeno 700 di lezioni formali e 200 di laboratori, lettorati, esercitazioni) e corrispondono complessivamente a 120 crediti formativi.

La quantificazione dei crediti da attribuire al singolo insegnamento viene stabilita annualmente dal consiglio di corso di diploma.

Art. 10.

Collaborazioni con altri enti

Per le finalità dei corsi di studio in «Scienze strategiche», l'Università può stipulare specifiche convenzioni, oltre che con l'Accademia militare di Modena, anche con la Scuola di applicazione di Torino e con il Ministero della difesa.

Art. 11.

Norme transitorie

In prima applicazione e fermi restando sia il monte ore complessivo che i 120 crediti formativi, gli insegnamenti ufficiali potranno essere comprensivi di corsi previsti dal piano didattico di cui all'art. 7 anche in settori scientifico-disciplinari distinti, o in altri settori dichiarati affini dagli organi accademici».

L'ordinamento didattico del corso di diploma universitario di cui al presente decreto sarà oggetto di successiva verifica e adeguamento in relazione ai criteri generali stabiliti dal decreto di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 28 novembre 1998, n. 464, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 gennaio 1998, n. 3.

Modena, 23 dicembre 1998

Il rettore: CIPOLLI

99A0466

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

CIRCOLARE 14 gennaio 1999, n. **4**.

Accertamento residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1998.

A tutte le Amministrazioni centrali dello Stato
Ai direttori degli uffici centrali del bilancio
Ai direttori delle ragionerie provinciali dello Stato
Al direttore dell'ufficio di ragioneria presso il magistrato per il Po
e, per conoscenza:
Alla Corte dei conti

Si reputa opportuno esporre, qui di seguito, i principali criteri da tenere presenti nelle operazioni di chiusura delle scritture contabili dell'esercizio finanziario 1998 e nella conseguente redazione del conto consuntivo.

A) *Determinazione dei residui passivi dell'esercizio finanziario 1998.*

In conformità al disposto dell'art. 275 del regolamento di contabilità generale dello Stato, gli uffici centrali del bilancio devono provvedere ad accertare le somme da iscrivere quali residui nel conto consuntivo ed a compilare apposita dimostrazione da allegare ai decreti ministeriali con i quali si autorizza, ai sensi dell'art. 53 della legge di contabilità, la conservazione in conto residui delle somme impegnate nell'esercizio scaduto.

Secondo quanto prescritto dal citato art. 275 tale dimostrazione deve indicare:

le somme relative ad ordinativi diretti (mandati) rimasti inestinti alla chiusura dell'esercizio di emissione e ad ordini di accreditamento di cui è stato chiesto il trasporto ai sensi dell'art. 61-*bis* della legge di contabilità (lettera *a*);

le somme riferibili a rate di spese fisse rimaste insolute alla data del 31 dicembre, le quali devono essere determinate operando la differenza tra i ruoli emessi ed i pagamenti eseguiti (lettera *b*);

le somme che trovano riscontro in formali, documentati provvedimenti dell'amministrazione controllata, regolarmente impegnate (lettera *c*);

le somme concernenti gli ordinativi emessi sugli ordini di accreditamento per i quali non è consentito il trasporto, in quanto riguardanti spese di parte corrente, nonché quelle corrispondenti ad impegni assunti da funzionari delegati, per i quali non è stato disposto il relativo pagamento entro la chiusura dell'esercizio finanziario e rilevabili dagli elenchi mod. 62 C.G. (lettera *d*);

le eventuali somme riferibili a spese di giustizia anticipate con i fondi della riscossione, alle vincite al lotto, a quelle dovute in corrispondenza degli accertamenti d'entrata, nonché ad ogni altra spesa rimasta da pagare al termine dell'esercizio, non compresa tra quelle innanzi indicate (lettera *e*);

i residui di stanziamento da conservare ai sensi dell'art. 36, comma 2, del regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, quale risulta modificato da ultimo dall'art. 3, comma 2, della legge n. 94 del 3 aprile 1997 (lettera *f*).

È appena il caso di evidenziare, ai fini della conservazione, che i residui di stanziamento che in forza di disposizioni «legislative speciali» sono mantenuti in bilancio per un periodo di tempo superiore a quello ora indicato dall'art. 36 più volte citato, restano disciplinati dalla norma speciale e permangono, pertanto, in bilancio per il periodo temporale fissato dalle rispettive norme speciali.

Ai sensi del comma 3 del citato art. 275, l'anzidetta dimostrazione dovrà essere corredata:

per le spese di cui alle lettere *c)* e *d),* degli elenchi compilati dai competenti uffici centrali e periferici nei quali debbono indicarsi il nome del creditore, l'oggetto della spesa e la somma dovuta;

per quanto attiene alle spese di cui alla lettera *e),* per quelle di giustizia, di prospetti riassuntivi compilati per provincia, mentre, per le vincite al lotto, di prospetti riassuntivi compilati per compartimento o dall'ufficio centrale di ragioneria presso i Monopoli di Stato, a seconda che trattisi di partite relative agli esercizi 1994 e precedenti e comunque a data anteriore all'introduzione della raccolta automatizzata del gioco del lotto, ovvero riferite agli esercizi 1995 e successivi, ad epoca in ogni caso anteriore all'adozione delle procedure informatiche di gioco;

per le spese di cui alla lettera *f),* di un prospetto in cui, a fronte dello stanziamento, vengono indicati gli impegni da assumere, corredato di una dichiarazione circa la necessità di conservare le relative somme in bilancio.

Tale dichiarazione, sia che trattisi di somme da conservare su capitoli di spese in conto capitale, sia che riguardi somme da conservare su capitoli di parte corrente, ai quali si applichi, per speciali disposizioni contenute nella legge di approvazione del bilancio od in altre leggi, il medesimo regime giuridico previsto dal comma 2 del surrichiamato art. 36 della legge di contabilità, deve essere resa dai dirigenti competenti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dai capi degli uffici periferici investiti di attribuzioni decentrate.

Tale procedura andrà del pari seguita per gli stanziamenti che, in relazione a particolari norme, possono essere utilizzati in esercizi successivi a quello nel quale vennero iscritti in bilancio.

Le spese relative a regolazioni contabili, a regolazioni debitorie mediante titoli di Stato e ad assegni alle categorie protette, giusta il disposto dell'art. 54,

comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono imputate alla competenza dell'esercizio finanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti.

B) *Rideterminazione dei residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti al 1998.*

Nel rammentare che, in base al comma 2 dell'art. 154 del regolamento di contabilità di Stato, i residui di cui trattasi debbono essere tenuti distinti a seconda dell'esercizio di provenienza, si raccomanda, per loro ulteriore conservazione in bilancio, la stretta osservanza dei limiti temporali stabiliti dal summenzionato art. 36, più volte modificato e da ultimo dall'art. 3, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94.

Per quanto concerne le modalità di conservazione dei fondi relativi a spese di annualità si fa rinvio alla circolare n. 18, protocollo n. 106321 del 24 febbraio 1971, nonché alla circolare n. 60, protocollo n. 149840 del 9 agosto 1976, riguardante i criteri di gestione dei capitoli di spesa interessati da limiti d'impegno, i quali trovano rispondenza nelle norme contenute nell'art. 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e nel disposto di cui all'art. 54, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, più oltre illustrato.

In attuazione delle summenzionate disposizioni alla chiusura dell'esercizio, dovranno essere pertanto eliminati dal bilancio:

1) *Per economia:*

a) in attuazione dell'art. 2 della legge n. 428/1985:

i residui inerenti a spese per stipendi, pensioni ed altri assegni fissi che trovano corrispondenza in titoli di spesa colpiti da perenzione;

b) in applicazione dell'art. 36 della legge di contabilità di Stato, come modificato dall'art. 3, comma 2, della legge n. 94/1997:

i residui di stanziamento di parte corrente che, in base alla legge di bilancio o di altre disposizioni legislative speciali, sono assoggettate al regime giuridico previsto dal comma 2 del citato art. 36, qualora si tratti di stanziamenti iscritti in bilancio nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio finanziario 1994 e nei due primi quadrimestri 1995;

i residui di stanziamento relativi a capitoli di spesa in conto capitale, provenienti dall'ultimo quadrimestre dell'esercizio finanziario 1994 e dai primi due quadrimestri 1995.

Per i residui di stanziamento che in forza di disposizioni legislative speciali sono mantenuti in bilancio per un periodo di tempo superiore a quello indicato dal più volte menzionato art. 36, dovrà tenersi conto che tale limite temporale di permanenza in bilancio sia venuto a maturazione.

Per quanto attiene alle spese relative ad annualità o a limiti di impegno si fa richiamo alla disposizione recata dal già citato art. 54, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la quale sancisce che dette spese, da conservare in bilancio a decorrere dal 31 dicembre 1997 in attesa dell'inizio del periodo di ammortamento, sono eliminate dal conto dei residui per essere reiscritte nella competenza degli esercizi terminali, in corrispondenza del relativo piano di ammortamento, sempreché l'impegno formale avvenga entro il terzo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione in bilancio.

Si ritiene utile evidenziare che nel caso di specie l'applicazione del nuovo modello di gestione dei capitoli interessati è riconducibile ai residui di stanziamento.

2) *Per perenzione:*

i residui di parte corrente provenienti dall'esercizio 1996, se relativi a spese diverse da quelle concernenti lavori, forniture e servizi;

i residui di parte corrente provenienti dall'esercizio 1995, se concernenti spese per lavori, forniture e servizi;

i residui inerenti a capitoli di spesa in conto capitale, derivanti da importi per i quali lo Stato abbia assunto l'obbligo di pagare o per contratto, o in compenso di opere prestate, o di lavori, o di forniture eseguiti ed i residui di parte corrente che, in base alla legge di approvazione del bilancio o di altre disposizioni legislative, siano assoggettati al regime giuridico previsto per le spese in conto capitale, provenienti da stanziamenti iscritti in bilancio per la competenza dell'esercizio 1993.

Si fa presente che per il disposto dell'art. 1474 delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro, l'istituto della perenzione non opera nei riguardi dei residui relativi a titoli di spesa che siano già stati estinti in tempo utile dalle sezioni di tesoreria provinciale o dagli altri agenti pagatori e si trovino contabilizzati tra i pagamenti in conto sospeso per mancanza della nuova imputazione.

C) *Conservazione dei residui di stanziamento.*

La conservazione dei residui di stanziamento trova anche collocazione nella disciplina relativa alla formazione del bilancio recata dall'art. 3 della legge n. 94/1997.

Si richiama in proposito la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1998, recante principi e modalità di attuazione delle disposizioni in materia di formazione dei residui di stanziamento.

In base a tale direttiva, avente carattere permanente, le amministrazioni che intendono conservare residui di stanziamento devono procedere a una verifica dello stato di attuazione dei programmi in corso e fornire idonea dimostrazione che sussiste la «effettiva necessità di conservazione delle somme per motivate esigenze connesse all'attuazione degli investimenti ai quali gli stanziamenti sono preordinati» (art. 2 del decreto legislativo n. 279/1997).

Le singole amministrazioni, nell'esercizio dei poteri discrezionali attribuiti dalla legge, dovranno formulare proposte di conservazione intese a realizzare l'obiettivo di limitare i residui al 40 per cento delle somme astrattamente conservabili, dando la precedenza ai programmi di rilievo prioritario. Le proposte saranno corredate della documentazione necessaria affinché possa essere effettuato l'esame richiesto dalla legge (art. 4-*bis* della legge n. 468/1978, aggiornata e art. 2 del decreto legislativo n. 279/1997).

In relazione a programmi di particolare rilievo, ritenuti assolutamente indispensabili per il perseguimento degli obiettivi connessi all'attuazione del programma di Governo e alle priorità indicate nel documento di programmazione economica finanziaria, le amministrazioni possono, eventualmente, richiedere al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per le politiche di bilancio, la conservazione di ulteriori importi.

Entro il 19 febbraio 1999, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sottopone alla valutazione del Consiglio dei Ministri un prospetto contenente lo schema di conservazione dei residui di stanziamento. Tale schema dovrà comunque realizzare l'obiettivo di mantenere nel complesso i residui in discorso entro la percentuale che sarà successivamente fissata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, calcolata sulle somme astrattamente conservabili per l'intero bilancio dello Stato.

I decreti di accertamento dei residui (D.A.R.) da trasmettere, come di consueto, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Uffici centrali del bilancio per il successivo inoltro alla Corte dei conti, saranno emanati in conformità ai contenuti del suddetto schema di conservazione approvato dal Consiglio dei Ministri.

Ai fini della puntuale applicazione delle richiamate procedure, gli uffici centrali di bilancio provvederanno ad acquisire tempestivamente dalle amministrazioni interessate, le indicate proposte di conservazione con la relativa documentazione. I medesimi uffici, entro e non oltre il 5 febbraio 1999, invieranno al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per le politiche di bilancio, le proposte di conservazione formulate dalle amministrazioni, nel limite del 40 per cento delle somme astrattamente conservabili, trasmettendo contestualmente le eventuali proposte di conservazione eccedenti tale limite, corredate dal proprio motivato parere.

D) *Residui provenienti dai fondi assegnati in gestione ad organi periferici ai sensi dell'art. 2 della legge 17 agosto 1960, n. 908.*

Per quanto concerne l'accertamento dei residui in parola, le ragionerie provinciali promuoveranno dai capi degli uffici periferici aventi attribuzioni decentrate, per tutti i capitoli in gestione — tranne quelli riguardanti spese fisse, i cui residui saranno accertati secondo la procedura indicata al successivo punto E) — la tempestiva emanazione dei decreti di accertamento dei residui, ai sensi dell'art. 53 della vigente legge di contabilità generale dello Stato.

Tali decreti e le relative dimostrazioni, da compilarsi sulla base dei modelli allegati, dovranno essere trasmessi, entro e non oltre il mese di febbraio 1999, alla competente delegazione regionale della Corte dei conti.

Nel contempo, copia dei decreti in parola dovrà essere inviata agli uffici centrali del bilancio interessati, ai quali, appena possibile, dovranno essere comunicati anche gli estremi dell'avvenuta registrazione da parte delle anzidette delegazioni della Corte dei conti.

E) *Accertamento dei residui concernenti spese fisse.*

Com'è noto all'accertamento dei residui relativi alle spese fisse dovranno provvedere gli uffici centrali del bilancio anche quando siano state disposte assegnazioni di fondi a favore degli uffici periferici.

Relativamente alle spese di cui trattasi, le ragionerie provinciali dello Stato provvederanno, d'intesa con gli uffici amministrativi aventi attribuzioni decentrate, alla compilazione, per ciascun capitolo, di apposite situazioni in cui, a fronte delle somme definitivamente assegnate, dovrà essere indicato l'ammontare dei pagamenti disposti con ruoli di spesa fissa, per la parte incidente sulla competenza, nonché l'importo dei mandati diretti estinti eventualmente emessi in conto competenza.

Inoltre, in separato prospetto, sempre da compilarsi distintamente, per capitolo e da allegarsi alla predetta situazione, le suddette ragionerie indicheranno i ruoli emessi nel 1998 autorizzanti pagamenti di annualità su impegni assunti negli esercizi precedenti nonché l'ammontare dei mandati diretti estinti, eventualmente emessi in conto residui.

Tali prospetti saranno trasmessi alle competenti delegazioni regionali della Corte dei conti da parte delle ragionerie provinciali dello Stato, unitamente all'elaborato mod. RG-11-SP-MR38 (dimostrazione dei residui passivi derivanti dalla gestione di competenza) che le medesime ragionerie riceveranno direttamente dal sistema informativo di questo dipartimento.

F) *Adempimenti da effettuarsi dagli uffici centrali del bilancio e dalle ragionerie provinciali.*

Entro e non oltre il 31 marzo 1999, le ragionerie provinciali, riscontrata l'esattezza dei dati riportati nell'apposito tabulato compilato dal sistema informativo di questo dipartimento per i residui perenti, ne trasmetteranno copia ai competenti uffici centrali del bilancio ovviamente vistata per conferma.

Nel caso in cui si rendesse necessario, a seguito di accertate discordanze con i dati rilevabili dagli atti in loro possesso, le predette ragionerie provinciali effettueranno le necessarie operazioni di rettifica nelle scritture del sistema informativo in conformità a quanto disposto con circolare n. 82 del 23 dicembre 1998 concernente la pianificazione delle operazioni di chiusura per l'esercizio 1998.

Relativamente a tali operazioni le ragionerie provinciali riceveranno dall'Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilità dello Stato, a partire dalla metà di febbraio ed a cadenza quindicinale, una versione corretta del tabulato in parola che dovrà essere inviata ai competenti uffici centrali del bilancio opportunamente vistata.

Con la stessa procedura provvederanno alle eventuali rettifiche di competenza anche gli uffici centrali del bilancio che, ricevuta dal summenzionato Ispettorato la ristampa del tabulato di cui trattasi (RG-11-SP-MR72) la trasmetteranno, debitamente vistata unitamente a quelle delle ragionerie provinciali se interessate, all'Ispettorato generale per le politiche di bilancio, divisione V, entro il mese di aprile.

Inoltre gli uffici centrali del bilancio dovranno trasmettere, entro il 31 marzo 1999, alla Corte dei conti, sede centrale, i decreti di accertamento dei residui delle quote di stanziamento non assegnate in gestione agli organi periferici.

Per tali adempimenti il termine del 31 marzo sopra indicato rimane fissato per tutti gli uffici centrali del bilancio, compresi, quindi, quelli che esercitano il controllo sui capitoli a carico dei quali non sono state disposte assegnazioni di fondi a favore di uffici periferici.

Per quanto concerne gli elaborati relativi alla chiusura delle scritture dell'anno finanziario 1998, ivi compresi quelli necessari per la predisposizione dei decreti di accertamento dei residui, si fa rinvio alle istruzioni impartite con la citata circolare n. 82 del 23 dicembre 1998 e relativo manuale concernente la pianificazione delle operazioni di chiusura.

In relazione all'esigenza di accelerare la chiusura del consuntivo dell'esercizio 1998, tenuto anche conto della suddetta direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 1998, sulla formazione dei residui di stanziamento, si rende indispensabile definire entro e non oltre il 31 c.m. le operazioni connesse con l'assunzione di impegni formali per l'esercizio decorso.

Gli uffici centrali del bilancio assicureranno la puntuale applicazione delle presenti disposizioni, tenendo comunque presente che l'immissione dei dati contabili nel sistema informativo del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato dovrà concludersi entro la predetta data e che le relative procedure informatiche consentiranno l'immissione di ulteriori dati soltanto nel caso di impegni conseguenti a decreti di variazione di bilancio tuttora in corso.

Tornerà gradito un cortese cenno di assicurazione di adempimento delle istruzioni sopradescritte.

Il Ministro: CIAMPI

ALLEGATO 1

Il direttore dell'ufficio di ....

Visto l'art. 53 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, modificato dalle leggi 9 dicembre 1928, n. 2783 e 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 275 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 656/1976;

Visto l'art. 2 della legge 17 agosto 1960, n. 908;

Vista l'unita dimostrazione con i relativi allegati prescritti dal predetto art. 275 con la quale si accerta in lire .... la somma da conservarsi in conto residui per impegni riferibili alla competenza del capitolo n. .... denominazione .... per l'anno finanziario 199.... dello stato di previsione della spesa del Ministero .... per la quota assegnata in gestione all'ufficio di ....

Determina

La somma da conservarsi in conto residui per impegni riferibili al capitolo n. ...... denominato come nelle premesse, dell'anno finanziario 199.... ascende a L. .... L'anzidetta somma sarà da trasportare al capitolo n. .... dell'anno finanziario 199....

Il presente decreto sarà trasmesso alla delegazione regionale della Corte dei conti di .... per la registrazione.

Il direttore dell'ufficio di ...., lì ....

Visto: Il direttore della ragioneria provinciale dello Stato.

Registrato alla delegazione regionale della Corte dei conti di .... il ....
registro .... foglio ....

ALLEGATO 2

Ragioneria provinciale dello Stato di .... dimostrazione delle somme accertate da iscriversi come residuo nel conto consuntivo della competenza dell'anno finanziario 199.... da allegarsi al decreto in data .... concernente la determinazione delle somme da conservare per impegni assunti sul capitolo del predetto anno finanziario:

1) somme riferibili ad ordinativi emessi e non pagati e ad ordini di accreditamento trasportati .... L. ....

2) somme riferibili ad impegni registrati nelle scritture della Ragioneria in base ad atti formali .... L. ....

3) somme riferibili ad ordinativi trasportati e relativi a ordini di accreditamento per i quali non è consentito il trasporto nonché somme riferibili ad impegni assunti dai funzionari delegati e per i quali non è stato disposto il relativo pagamento (mod. 62 C.G.) .... L. ....

4) somme riferibili a spese di giustizia anticipate con i fondi della riscossione, alle vincite al lotto, a quelle di cui alla lettera *l)* dell'art. 273 del regolamento di contabilità nonché ad ogni altra spesa non precedentemente indicata .... L. ....

5) residui di stanziamento conservati ai sensi dell'art. 36, comma 2, della legge di c.g.s. (come modificato dall'art. 3, comma 2, della legge n. 94/1997) .... L. ....

L. ....

...................., lì ....

99A0518

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

CIRCOLARE 12 gennaio 1999, n. **1.**

Settore bovino: modalità di applicazione del regime di premio speciale e di premio per le vacche nutrici. Settore ovino: modalità di applicazione del premio a favore dei produttori di carni ovi-caprine.

Agli Assessorati regionali agricoltura
All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.)
Al Ministero della sanità - Dipartimento servizi veterinari
Alle organizzazioni professionali

Con la presente circolare, che integra e sostituisce la circolare n. 2 del 23 gennaio 1998, si forniscono tutte le indicazioni e i chiarimenti necessari per la prosecuzione della gestione nazionale dei regimi di premio a

favore dei detentori di bovini maschi e di vacche nutrici in applicazione del regolamento CEE n. 805/68, dei produttori di carni ovi-caprine in applicazione del regolamento CE n. 2467/98.

L'insieme dei premi di cui alla presente circolare rimangono inoltre assoggettati alle disposizioni del regolamento CEE n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, con il quale è stato istituito un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari, alla direttiva del Consiglio 92/102/CEE, del 27 novembre 1992, con la quale sono state impartite disposizioni relative all'identificazione e alla registrazione degli animali, con particolare riguardo all'art. 5, nonché al regolamento CEE n. 820/97 relativo alla identificazione dei bovini ed all'etichettatura delle carni bovine e suoi regolamenti di applicazione.

Si reputa opportuno anche disciplinare tutte le operazioni di registrazione dei richiedenti il premio e di individuazione e controllo degli animali, e quanto altro necessario ad una immediata osservanza dei regolamenti comunitari sopra richiamati, come pure dei regolamenti di applicazione della Commissione n. 3886/92, n. 3887/92 e n. 1678/98.

Possono accedere alla concessione dei contributi comunitari esclusivamente i responsabili di aziende, cosi come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996 del 30 aprile 1996 e successive modifiche, in possesso di partita IVA, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, entro il 31 dicembre 1999, e di regolare iscrizione all'anagrafe delle aziende zootecniche.

I - SETTORE BOVINO

1. *Sezione prima* - Regime premio speciale a favore dei produttori di carne bovina.

1.1. *Presentazione domande.*

Il produttore deve presentare domanda di aiuto alle superfici, seguita dalla domanda di premio speciale, su modelli stampati e distribuiti a cura dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A. La domanda di premio speciale deve essere indirizzata in originale all'A.I.M.A. - Casella postale n. 2280 Roma AD, a mezzo raccomandata postale o mediante consegna effettuata direttamente o, per tramite terzi, alla predetta Azienda, via Palestro, 81 - 00185 Roma, ed in copia all'assessorato regionale all'agricoltura competente per territorio.

Salvo le eccezioni espressamente previste per le domande di compensazione al reddito, regolamentate da apposita normativa relativa al settore cerealicolo, per l'autentica della sottoscrizione si fa riferimento alle norme stabilite dalle leggi n. 127/1997, n. 191/1998 e decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998.

Comunque l'A.I.M.A., nell'ambito della sua autonomia funzionale prevede forme diverse di identificazione e di responsabilizzazione dei sottoscrittori.

Per l'eventuale acquisizione della certificazione antimafia l'A.I.M.A. provvederà a conformarsi alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 3 giugno 1998 recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia.

La domanda di compensazione al reddito, redatta secondo le disposizioni impartite da specifica normativa, deve essere presentata entro i termini e dallo stesso soggetto (persona fisica/giuridica) che presenta la domanda di premio, salvo casi particolari debitamente motivati e documentati. Anche i produttori che facciano uso comune di superfici pubbliche sono tenuti a presentare la domanda di compensazione al reddito riportando la porzione di superficie da essi utilizzata, evidenziando la colonna «casi particolari» ed allegando l'attestazione dell'ente od organismo proprietario delle superfici in causa.

I termini per la presentazione della domanda di compensazione al reddito devono essere rispettati anche dai produttoti detentori di superfici investite con i prodotti elencati nell'allegato I del regolamento CEE n. 1765/92, che dispongano di un numero di capi da prendere in considerazione per la determinazione del coefficiente di densità non superiore alle 15 UBA.

La domanda di premio speciale puo essere presentata entro le ore 18 dell'ultimo giorno dei seguenti periodi:

dal 10 marzo al 16 giugno;

dal 1° settembre al 13 ottobre.

L'acquisizione del diritto al premio interviene una volta nella vita dell'animale, al raggiungimento del decimo mese di età.

Possono formare oggetto di domanda di premio i bovini che, alla data di presentazione della domanda, siano identificati secondo le disposizioni appresso indicate ed abbiano non meno di otto mesi e non più di venti mesi di età e siano detenuti in azienda per almeno due mesi dalla data di presentazione della domanda di premio.

1.2. *Documento amministrativo di accompagnamento dei bovini maschi.*

Gli animali debbono essere accompagnati da un documento amministrativo al fine di poter garantire che la concessione del premio intervenga una sola volta nella vita dell'animale.

I documenti rilasciati ai sensi del regolamento CE n. 820/97 e relativi regolamenti di applicazione, sono a tutti gli effetti considerati Documento amministrativo nazionale (DAN) e Documento amministrativo di scambio (DAS).

Il produttore in possesso dei succitati documenti, dovrà, per gli animali richiesti a premio, annotare su entrambe le copie la seguente dicitura:

«Bovino maschio richiesto a premio con domanda n. ....».

Si informa che l'annotazione di cui sopra è vincolante ai fini dell'erogazione del premio.

I documenti amministrativi così redatti devono accompagnare gli animali in tutte le movimentazioni commerciali fino alla macellazione.

Gli animali ammissibili al premio importati da altri Stati membri devono essere provvisti di un documento amministrativo di scambio (D.A.S.) rilasciato dallo Stato di provenienza, sulla base dell'allegato 1 del regolamento CEE n. 3886/92, o dal passaporto previsto dal regolamento CE n. 820/97. Tale documento deve essere rilasciato dal produttore esportatore all'importatore interessato.

1.3. *Importo del premio.*

L'importo del premio per singolo capo è fissato a 135 ECU e può essere corrisposto per un numero di capi non superiore a 598.746.

Qualora il numero dei premi richiesti superi quello del plafond nazionale fissato dalla U.E., l'A.I.M.A. provvede ad operare una riduzione proporzionale mediante utilizzo di una percentuale unica derivante dalla differenza tra tale massimale ed il numero di premi richiesti per la campagna in questione, al fine di rispettare il plafond attribuito.

2. *Sezione seconda* - Regime di premio e di premio complentare per il mantenimento delle vacche nutrici.

2.1. *Presentazione domande.*

Il produttore, deve presentare domanda di compensazione al reddito, seguita dalla domanda di premio per le vacche nutrici, su modelli stampati e distribuiti a cura dell'A.I.M.A. La domanda di premio per le vacche nutrici deve essere indirizzata in originale all'A.I.M.A., casella postale n. 2280 Roma AD, a mezzo raccomandata postale o mediante consegna effettuata direttamente, o per tramite terzi, alla predetta Azienda - via Palestro, 81 - 00185 Roma, ed in copia, all'Assessorato regionale all'agricoltura competente per territorio.

Per l'identificazione dei sottoscrittori e per l'eventuale acquisizione della certificazione antimafia valgono, per le domande in argomento, le stesse modalità riportate nella sezione I della presente circolare.

La domanda di compensazione al reddito, redatta, secondo le disposizioni impartite, deve essere presentata entro i termini e dallo stesso soggetto (persona fisica/giuridica) che presenta la domanda di premio, salvo casi particolari debitamente, motivati e documentati. Anche i produttori che facciano uso comune di superfici pubbliche sono tenuti a presentare la domanda di compensazione al reddito riportando la porzione di superficie da essi utilizzata, evidenziando la colonna «casi particolari» e, allegando l'attestazione dell'ente od organismo proprietario delle superfici in causa.

I termini per la presentazione della domanda di compensazione al reddito devono essere rispettati anche dai produttori detentori di superfici investite con i prodotti elencati nell'allegato I del regolamento CEE n. 1765/92, che dispongano di un numero di capi da prendere in considerazione per la determinazione del coefficiente di densità non superiore alle 15 UBA.

La domanda di premio per le vacche nutrici può essere presentata tra il 5 maggio e le ore 18 del 13 ottobre.

Per vacca nutrice s'intende una vacca di razza diversa da quelle indicate all'allegato 1, ed in particolare:

a) una vacca appartenente ad una razza ad orientamento «carne» od ottenuta da un incrocio con una di tali razze ed appartenente ad una mandria destinata all'allevamento di vitelli per la produzione di carne, che abbia almeno venti mesi e che abbia partorito alla data di presentazione della domanda;

b) un animale femmina di specie bufalina che risponda alle medesime condizioni previste alla lettera *a);*

c) una giovenca gravida rispondente alle stesse condizioni, che sostituisca un animale di cui alla lettera *a)* o *b).*

2.2. *Importo del premio.*

L'importo del premio per singolo capo è fissato a 144,90 ECU.

All'importo indicato si aggiunge un premio nazionale complementare di 30,19 ECU per vacca.

Alle aziende situate nelle regioni di cui all'allegato del regolamento CEE n. 2052/88, che per l'Italia sono: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, i primi 24,15 ECU per vacca del premio complementare nazionale sono finanziati dal FEOGA, sezione garanzia.

2.3. *Aziende beneficiarie.*

Possono beneficiare del premio i produttori che adempiano agli obblighi prescritti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale. I produttori ai quali è stato assegnato un quantitativo di riferimento latte inferiore o uguale a 120.000 kg possono avvalersi del premio così come prescritto dall'art. 4, lettera *d),* par. 6 del reg. n. 805/68.

1) In particolare:

a) non possono beneficiare del premio le aziende che allevino esclusivamente vacche appartenenti alle razze riportate nell'allegato n. 1;

b) non possono beneficiare del premio le aziende titolari di un quantitativo di riferimento latte totale ai sensi dell'art. 5-*quater* del regolamento CEE n. 804/68 superiore a 120.000 kg.

La limitazione di cui al punto *b)* non si applica alle aziende che effettuano esclusivamente vendite dirette, le quali ricadono nelle norme di cui all'art. 4, lettera *d),* par. 5 del regolamento CEE n. 805/68. Nel caso specificato le aziende devono disporre comunque di superfici foraggiere sufficienti sia alla produzione di latte che all'allevamento dei capi per i quali il premio è richiesto e i richiedenti il premio devono impegnarsi a non effettuare consegne di latte né di prodotti lattiero-caseari per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di presentazione delle domande;

2) Le aziende richiedenti sono obbligate a detenere durante i sei mesi successivi alla presentazione delle domande un numero di vacche nutrici, regolarmente identificate, pari a quello per il quale il premio è richiesto.

2.4. *Limite individuale di premio.*

Il numero dei premi da corrispondere per singolo produttore non può superare quello che l'A.I.M.A. ha comunicato come «diritti individuali al premio», fatta salva ogni eventuale successiva assegnazione di diritti provenienti dalla riserva nazionale, oppure acquisiti per trasferimento intervenuto tra privati produttori o anche per affitto degli stessi da altri produttori aventi diritto.

L'A.I.M.A. provvede inoltre, in caso di variazioni, a comunicare ai produttori l'entità dei limiti individuali di premio.

2.5. *Riserva nazionale.*

La gestione della «riserva nazionale» e della «riserva addizionale» di cui all'art. 4 lettera *f),* paragrafi 1 e 3 del regolamento n. 805/68 è affidata all'A.I.M.A.

I diritti al premio acquisiti senza compenso nella riserva nazionale a seguito del ritiro per mancato utilizzo per gli anni 1997, 1998 e 1999, non possono essere ridistribuiti per gli anni 1998, 1999 e 2000.

I diritti al premio acquisiti senza compenso nella riserva nazionale e derivanti da ritiri di quote relativi alla campagna 1996 oppure da versamenti del 15% per trasferimenti parziali senza trasferimento dell'azienda, vanno distribuiti gratuitamente ai produttori che rientrano nei casi specificati all'art. 4, lettera *f)*, par. 2 del regolamento CEE n. 805/68, secondo le linee guida fornite dall'ex Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

I produttori che intendano avvalersi della disposizione di cui al paragrafo precedente devono presentare all'A.I.M.A. richiesta di quota individuale su modello prestampato dall'A.I.M.A., entro e non oltre le ore 18 del 1° luglio, motivandone la richiesta.

L'A.I.M.A. provvederà a comunicare agli interessati l'esito delle richieste è l'eventuale numero di diritti attribuiti.

2.6. *Trasferimenti dei diritti al premio.*

I diritti al premio attribuiti ad ogni singolo produttore, in relazione alle domande presentate nell'anno di riferimento, possono divenire oggetto di trasferimento tramite rapporto diretto tra produttori.

L'A.I.M.A., nella gestione della riserva nazionale, ha cura di tenere una contabilità separata, per i diritti acquisiti nella riserva nazionale ai sensi dell'art. 4, lettera *f),* del regolamento CEE n. 805/68, nonché per i diritti acquisiti negli anni 1997, 1998 e 1999 per mancato utilizzo.

Qualora un produttore non utilizzi nel corso di ogni anno almeno il 90% dei diritti, la quota non utilizzata viene riversata nella riserva nazionale, salvo i casi prescritti all'art. 33, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 3886/92.

A tal fine viene considerato utilizzo:

il numero dei capi eleggibili al premio a seguito dei controlli amministrativi;

la cessione temporanea da parte del cedente;

il numero di capi riscontrato a controllo in caso di accertamento.

Si precisa inoltre che, in caso di cessione temporanea, qualora colui che riceve i diritti non utilizzi almeno il 90% della quota a propria disposizione, verranno ritirati in via prioritaria i diritti di sua proprietà e, in subordine, anche quelli ricevuti temporaneamente, fino a copertura della quota non utilizzata.

I produttori che hanno ottenuto dalla riserva nazionale, a titolo gratuito, diritti al premio, non possono cedere alcun diritto in loro possesso, salvo casi eccezionali debitamente giustificati ed autorizzati dall'A.I.M.A., ad altri produttori nel corso dei tre anni civili successivi. Pertanto, nel 1999 possono essere trasferiti i diritti ottenuti dalla riserva nazionale aventi validità, per la campagna 1995; restano invece non trasferibili quelli assegnati con riferimento alle campagne successive.

Il produttore può cedere a qualsiasi titolo la propria azienda, e trasferire al successore tutti i diritti al premio, così come può trasferire totalmente o parzialmente i propri diritti senza il trasferimento dell'azienda, o cedere temporaneamente in tutto o in parte i propri diritti.

La cessione temporanea può riguardare soltanto anni civili interi e almeno il numero di animali precisato all'art. 34 par. 1 del regolamento CEE n. 3886/92. Al termine di ciascun periodo di cessione temporanea, che non può superare tre anni consecutivi, il produttore recupera, salvo in caso di trasferimento definitivo, tutti i suoi diritti per utilizzarli egli stesso per almeno due anni consecutivi. Se il produttore non utilizza almeno il 70% dei suoi diritti nel corso di ciascuno dei due anni suddetti, lo Stato membro, tranne in casi eccezionali debitamente motivati, ritira anno per anno la quota dei diritti non utilizzati e li versa nella riserva nazionale.

Per l'anno 1999 la percentuale di cui sopra è del 90%.

Il numero minimo dei diritti al premio che può formare oggetto di trasferimento parziale senza trasferimento dell'azienda o di cessione temporanea è fissato a:

a) 5 per i produttori che detengano più di 25 diritti al premio;

b) 3 per i produttori che detengano da 10 a 25 diritti al premio.

Nessun limite è fissato per i produtori che detengano meno di 10 diritti.

I trasferimenti dei diritti al premio, come pure le cessioni temporanee, non possono diventare effettivi prima della notifica congiunta all'A.I.M.A. da parte del produttore che trasferisce e di colui che riceve i diritti al premio.

La notifica, da redigere su apposito prestampato distribuito dall'A.I.M.A., deve pervenire entro la data di presentazione della domanda di premio da parte del produttore che riceve i diritti ed essere compilata correttamente, in caso contrario il trasferimento non sarà riconosciuto valido.

I produttori che utilizzino per le loro attività di allevamento esclusivamente superfici pubbliche e che decidano di trasferire tutti i loro diritti ad altri, sono assimilati al produttore che vende o trasferisce la propria azienda.

L'A.I.M.A., nelle situazioni prese in considerazione, determina il nuovo limite massimo individuale e comunica agli interessati il numero dei loro diritti al premio.

Nella gestione della riserva nazionale si terrà conto di eventuali casi particolari così come prescritti dall'art. 38 del regolamento CEE n. 3886/92.

3. Indicazioni comuni riguardanti il premio speciale e il premio per le vacche nutrici.

3.1. *Coefficiente di densità aziendale.*

Il numero totale dei capi che possono beneficiare del regime di premi viene correlato ad un coefficiente di densità del bestiame che deve corrispondere al numero di UBA - Unità bovino adulto per ettaro foraggiero utilizzato per l'alimentazione del bestiame presente in azienda e per il quale viene richiesto un premio.

Il coefficiente di densità è fissato a 2 UBA/ha foraggiero.

La densità aziendale dei bovini per i quali richiedere i premi viene determinata tenuto conto:

a) dei bovini maschi, delle vacche nutrici, degli ovini e/o caprini, per i quali sia stata presentata domanda di premio nonché delle vacche necessarie per produrre il quantitativo di riferimento di latte assegnato al produttore. La relativa conversione in UBA viene effettuata mediante l'utilizzo dei coefficienti indicati nell'allegato I del regolamento CEE n. 2328/91;

b) della superficie foraggiera, cioè della superficie dell'azienda disponibile durante tutto l'anno civile per l'allevamento dei bovini e degli ovini e/o caprini ai sensi dell'art. 4, lettera *g),* par. 3, secondo comma, del regolamento CEE n. 805/68.

Tuttavia, qualora nel periodo invernale venga utilizzata una superficie foraggiera a nuovo ordinameno colturale, si ritiene che il produttore abbia fondamentalmente adempiuto alle disposizioni regolamentari relative ai premi zootecnici.

Il calcolo della densità viene applicato anche ai produttori che beneficino del premio speciale e/o del premio per le vacche nutrici, se detengano nelle proprie aziende animali di cui alla precedente lettera *a),* per un numero non superiore a 15 UBA, in maniera da poter aggiungere anche a questi un importo complementare di 36 Ecu/capo qualora la densità di bestiame risulti inferiore ad 1,4 UBA/ha foraggiero, e di 52 Ecu/capo qualora detta densità risulti inferiore ad 1 UBA/ha foraggiero.

3.2 *Identificazione e registrazione del bestiame.*

Il bestiame per il quale vengono richiesti i premi deve risultare identificato e registrato nelle forme prescritte dalla direttiva del Consiglio 92/102/CEE, del 27 novembre 1992, recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 317 del 30 aprile 1996, nonché del regolamento CEE n. 820/97.

3.3 *Controlli in azienda.*

Nel corso dei sessanta giorni successivi alla data di presentazione delle domande per l'ottenimento del premio speciale e dei sei mesi successivi alla data di presentazione delle domande per l'ottenimento del premio per le vacche nutrici, l'A.I.M.A. programma, con gli Organismi regionali di controllo, l'espletamento dei sopralluoghi in azienda, tendenti ad accertare il rispetto degli impegni prescritti dalla normativa comunitaria nonché la rispondenza delle dichiarazioni rese in domanda con la situazione reale dell'azienda e dell'allevamento, nonché la presenza e la corretta compilazione del registro aziendale.

L'A.I.M.A., a tal fine, determina il campione di ispezione in azienda e lo comunica agli organismi di controllo.

Dopo l'espletamento dei controlli prescritti, l'A.I.M.A. provvede a effettuare i pagamenti nel più breve tempo possibile.

Qualora le procedure amministrative non consentano di anticipare il pagamento dei premi rispetto ai termini di cui agli articoli 4, lettera *b),* par. 5, ultimo comma e 4 *d),* par. 7, secondo comma, del regolamento CEE n. 805/68, l'A.I.M.A. provvede a versare, entro il 31 gennaio successivo all'anno di presentazione della domanda, un acconto di aiuto pari alla percentuale di cui all'art. 44 del regolamento n. 3886/92 degli importi dovuti.

I controlli amministrativi devono riguardare la verifica e il confronto:

a) della registrazione aziendale presso la ASL;

b) della corrispondenza del fattore di densità aziendale in rapporto al numero dei capi per i quali sono stati richiesti i premi;

c) delle parcelle agricole aziendali, se formino o meno oggetto di aiuti comunitari diversi da quelli del regime di premio di cui alla presente circolare;

d) dei numeri di identificazione del bestiame;

e) per il premio indicato alla sezione I, degli estremi del documento amministrativo, al fine di evitare abusi nella corresponsione dell'aiuto;

f) per il premio indicato alla sezione II e per le aziende titolari di un quantitativo di riferimento, della coerenza tra il quantitativo di riferimento attribuito a norma delle vigenti disposizioni impartite nel settore lattiero-caseario ed il numero delle vacche necessarie a produrlo, in base alla resa media lattiera di cui all'allegato 2 o ad altro documento ufficiale che certifica la resa media lattiera prodotta in azienda dal richiedente il premio.

Gli accertamenti in loco si effettuano senza preavviso nei confronti delle aziende richiedenti i premi nella misura di almeno il 10% sia per le richieste di premio indicato alla sezione I che per quelle relative al premio indicato nella sezione II della presente circolare.

Qualora, ad una prima fase di controllo risulti difficoltoso il reperimento dell' azienda, il controllore si avvarrà del disposto dell'art. 6 par. 5 del regolamento CEE n. 3887/92 e cioè darà preavviso non superiore a 48 ore al titolare dell'azienda, tramite telegramma.

I controlli sono espletati sulla base di una preventiva analisi dei rischi tenuto conto delle innovazioni apportate al regolamento CE n. 3887/92 con il regolamento CE n. 1678/98 nonché:

a) dell'ammontare dei premi;

b) del numero degli animali per i quali i premi sono richiesti;

c) delle dimensioni delle aziende;

d) dell'esperienza, acquisita nel corso dei controlli svolti negli anni precedenti;

e) di ogni altro elemento che possa dare luogo a discordanze con quanto dichiarato in domanda;

f) delle infrazioni al regolamento CE n. 820/97.

Sono ammessi controlli al di fuori del periodo di detenzione obbligatoria del bestiame solo nel caso in cui siano disponibili i registri di cui all'art. 4 della direttiva CEE n. 92/102 o all'art. 3, lettera *d),* del regolamento CE n. 820/97.

La percentuale dei controlli da svolgere, soltanto in casi eccezionali e debitamente motivati attraverso comunicazione ufficiale da inviare all'A.I.M.A., oltre il periodo di detenzione del bestiame, non può superare comunque il 50% di quella prescritta.

Di ogni sopralluogo deve essere redatto un dettagliato verbale sul modello prestampato e distribuito dall'A.I.M.A.

Nel verbale dovrà essere chiaramente indicato il nome e cognome del controllore, nonché data e ora del controllo stesso.

L'effettuazione del controllo non esime i produttori dal rispetto dell'obbligo dell'osservanza del periodo di detenzione prescritto.

Il produttore o chi ne fa le veci può avvalersi della facoltà, prescritta all'art. 12 del regolamento n. 3887/92, di indicare le proprie osservazioni nell'apposito spazio del verbale.

Il verbale deve essere redatto in triplice copia: una copia deve essere rilasciata obbligatoriamente all'azienda visitata; un'altra copia la trattiene l'organismo di controllo; l'originale deve essere inviato all'A.I.M.A. entro i termini da essa fissati.

Ulteriori specifiche istruzioni relative alle modalità di espletamento dei controlli saranno emanate dall'A.I.M.A. con apposita circolare.

Qualora nel corso del periodo di detenzione, gli animali vengono spostati dal luogo indicato in domanda, i produttori sono tenuti a darne tempestiva comunicazione:

all'A.I.M.A. divisione XIV Carni, via Palestro 81 - 00185 Roma;

all'Organismo regionale di controllo;

alla ASL competente per territorio.

Dette comunicazioni debbono comunque essere effettuate entro i dieci giorni lavorativi precedenti allo spostamento, tramite telegramma, e devono indicare in modo completo il luogo dove gli animali verranno spostati. Comunicazioni effettuate in maniera difforme da quanto prescritto sia come tempi, luoghi e forme non saranno ritenute valide.

3.4 *Diminuzione del numero di animali.*

Qualora, nel corso del periodo minimo di detenzione, il numero degli animali per i quali è stato richiesto il premio sia diminuito per cause di forza maggiore o per circostanze naturali nella vita della mandria, secondo le prescrizioni dell'art. 11 del regolamento CEE n. 3887/92, il richiedente è tenuto a informarne per iscritto l'A.I.M.A. entro dieci giorni dalla data in cui l'evento si è verificato, motivando la causa che gli impedisce di rispettare gli impegni. La stessa informazione va inviata anche agli organismi regionali di controllo e alla ASL competente per territorio.

Il produttore può tuttavia sostituire vacche nutrici dichiarate in domanda con altre vacche nutrici o con giovenche gravide di sostituzione, così come definite al punto 2.1 lettere *a)* e *b),* purché la sostituzione avvenga entro i venti giorni lavorativi successivi all'uscita dell'animale dall'azienda e l'informazione venga trasmessa per iscritto, nel termine di dieci giorni successivi alla sostituzione, all'A.I.M.A. e all'organismo di controllo competente e alla ASL competente per territorio.

Gli allevatori di bovini maschi sono tenuti ad effettuare le comunicazioni di cui sopra entro il periodo di detenzione obbligatoria mentre gli allevatori di vacche nutrici, considerato il regime di ritiro delle quote non utilizzate, debbono effettuarle durante l'intero anno.

Gli allevatori che rilevano delle inesattezze inserite nella propria domanda non imputabile a dolo o colpa grave possono comunicare dette inesattezze, entro dieci giorni lavorativi successivi al loro riscontro, all'AIMA ed all'organismo di controllo a condizione che non abbia ricevuto preventivamente comunicazione di controlli sul posto oppure segnalazioni circa le irregolarità di cui trattasi.

Queste ultime comunicazioni non possono modificare la sostanza di quanto richiesto a premio, ma possono dar luogo alla non applicazione delle sanzioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente derivanti dalle inesattezze di cui trattasi.

3.5 *Provvedimenti sanzionatori.*

L'A.I.M.A. effettua gli accertamenti necessari per i provvedimenti da adottare a norma delle disposizioni di cui all'art. 10 del regolamento CEE n. 3887/92.

Qualora, nel corso dei sopralluoghi in azienda, si accerti che il numero degli animali presenti risulti inferiore rispetto a quanto dichiarato in domanda senza che si sia provveduto ad effettuare le dovute comunicazioni alle autorità competenti, si provvede di ufficio:

A) nel caso di domande riguardanti al massimo 20 animali l'importo unitario dell'aiuto è diminuito:

della percentuale corrispondente all'eccedenza constatata, se essa è inferiore o uguale a 2 animali;

della percentuale doppia corrispondente all'eccedenza constatata, se essa è superiore a 2 e inferiore o uguale a 4 animali.

Se l'eccedenza è superiore a 4 animali non è concesso alcun aiuto.

B) negli altri casi:

della percentuale corrispondente all'eccedenza constatata se essa è inferiore o uguale al 5%;

della percentuale doppia corrispondente all'eccedenza constatata se essa è superiore al 5% e inferiore o uguale al 20%.

Qualora l'eccedenza constatata superi il 20% non è concesso nessun aiuto.

Le percentuali di cui alla lettera *A)* sono calcolate in base al numero di capi richiesti, mentre quelle di cui alla lettera *B)* sulla base del numero di capi determinati.

In caso di dichiarazioni non aderenti alla realtà formulate per negligenza grave o deliberatamente, il produttore è escluso dal beneficio dei premi rispettivamente per l'anno civile considerato e nella seconda ipotesi anche per l'anno civile successivo.

Inoltre, qualora un controllo in azienda non possa essere effettuato per motivazioni imputabili al titolare della domanda di premio, e comunque tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 6, par. 5, del regolamento CEE n. 3887/92, la domanda stessa viene

respinta, mentre per eventuali ritardi di presentazione delle domande di premio rispetto ai termini ultimi prescritti, l'A.I.M.A. provvede ad applicare una riduzione cumulativa degli importi di aiuto pari all'1% per ogni giorno feriale di ritardo, fatte salve, in entrambi i casi, le eventuali cause di forza maggiore.

In caso di ritardo superiore ai venticinque giorni di calendario, le domande di premio non possono essere accolte.

Gli organismi regionali di controllo trasmettono all'A.I.M.A. ed a questo Ministero entro il 31 dicembre una relazione sulle eventuali cause di forza maggiore o circostanze naturali che hanno comportato una riduzione del numero di capi rispetto a quello per i quali è stato richiesto il premio.

Saranno inoltre escluse dal beneficio degli aiuti le aziende che risultino detenere illecitamente o avere utilizzato sostanze ormonali, tireostatiche o beta-agonisti, sulla base delle comunicazioni che il Ministero della sanità farà pervenire direttamente all'A.I.M.A.

In caso di prima recidiva, il periodo di esclusione di premio è esteso a tre anni; nei casi di recidive successive, l'esclusione è estesa a cinque anni.

3.6 *Comunicazioni.*

L'A.I.M.A. provvederà ad effettuare le comunicazioni prescritte all'art. 56 del regolamento CEE n. 3886/92 entro i termini stabiliti informandone anche questo Ministero.

II - SETTORE OVINO E CAPRINO

1.1 *Presentazione delle domande di premio e di premio supplementare previsto dal regolamento CEE n. 1323/90.*

Possono beneficiare del premio i produttori che siano in possesso di diritti al premio alla data di presentazione della domanda.

Le domande per l'ottenimento del premio alla pecora e/o capra e del premio supplementare previsto dal regolamento CEE n. 1323/90 devono essere presentate dai produttori, così come definiti all'art. 1 del regolamento CEE n. 3493/90.

Le domande devono essere compilate su modello stampato e distribuito a cura dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo A.I.M.A. - specificando se si tratta di produttore di agnelli pesanti o leggeri.

Salvo casi eccezionali, per l'autentica della firma si fa riferimento alle norme stabilite dalle leggi numeri 127/1997, 191/1998 e decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998.

Comunque l'A.I.M.A., nell'ambito della sua autonomia funzionale, prevede diverse forme di identificazione e di responsabilizzazione dei sottoscrittori.

Le associazioni dei produttori presentano domanda unica con firma autenticata di tutti gli aderenti che rispondano alla definizione di produttore su modello prestampato dall'A.I.M.A. recante moduli suppletivi riportanti la composizione dell'associazione stessa.

Per l'eventuale acquisizione della certificazione antimafia l'A.I.M.A. provvederà a conformarsi alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 3 giugno 1998 recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia.

Coloro che intendono richiedere il premio supplementare ai sensi del regolamento CEE n. 1323/90, le cui aziende ricadano parzialmente e comunque per almeno il 50% in zone svantaggiate così come definite dalla direttiva CEE n. 75/268 articoli 3, 4 e 5, debbono presentare domanda di compensazione al reddito. La domanda di compensazione al reddito deve essere redatta secondo le disposizioni impartite entro i termini prescritti dalla specifica normativa e dallo stesso soggetto (persona fisica/giuridica) che presenta la domanda di premio, salvo casi particolari debitamente motivati e documentati. Anche i produttori che facciano uso comune di superfici pubbliche sono tenuti a presentare la domanda di compensazione al reddito riportando la porzione di superficie da essi utilizzata, evidenziando la colonna «casi particolari» ed allegando l'attestazione dell'ente od organismo proprietario delle superfici in causa.

Le richieste di premio devono pervenire nel periodo compreso tra il 25 febbraio e le ore 18 del 25 marzo in originale, all'A.I.M.A. - Casella postale n. 2280 Roma AD, a mezzo raccomandata postale o mediante consegna effettuata direttamente agli sportelli dell'A.I.M.A. - via Palestro 81, 00185 Roma, ed in copia all'Assessorato regionale all'agricoltura competente per territorio.

Le domande di premio riguardanti meno di 10 pecore e/o capre debbono essere respinte.

1.2 *Animali ammissibili al premio.*

a) Il premio può essere erogato per le pecore e/o capre che rispondano alla definizione di cui all'art. 1 del regolamento CEE n. 3493/90, e cioè «tutte le femmine della specie ovina e/o caprina che abbiano partorito almeno una volta o che abbiano almeno dodici mesi di età». Sono ammissibili al beneficio dell'aiuto comunitario gli animali in possesso di tali requisiti entro l'ultimo giorno di permanenza obbligatoria in azienda (cento giorni a decorrere dall'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda prevista al paragrafo precedente) e che sono debitamente registrati sull'apposito registro previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 317 del 30 aprile 1996 e dalla circolare n. 11 del 14 agosto 1996 del Ministero della sanità.

1.3 *Calcolo del premio.*

L'importo del premio da erogare viene calcolato:

1) per i produttori di agnelli pesanti, individuati tra coloro che non commercializzino latte o prodotti lattiero-caseari a base di latte di pecora, in funzione della perdita di reddito subita;

2) per i produttori di agnelli leggeri, individuati tra coloro che commercializzino latte di pecora o prodotti derivati, sulla base del premio concesso ai produttori di agnelli pesanti, ridotto del 20%.

1.4 *Transumanza.*

I produttori la cui azienda ricada nelle situazioni previste dall'art. 3, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 2385/91, che delimita le zone di pianura ove risiedono le aziende armentizie il cui gregge per tradizione effettua la transumanza in zona svantaggiata per un periodo di almeno novanta giorni consecutivi, e che

intendano richiedere il premio supplementare di cui al regolamento CEE n. 1323/90, sono tenuti a corredare la domanda di premio con certificazione, rilasciata dalle autorità locali o regionali, che attesti la presenza del gregge per il periodo di novanta giorni succitati in tali zone; le certificazioni in argomento dovranno riferirsi alle due precedenti campagne di commercializzazione.

In assenza della documentazione citata, il premio di cui al regolamento CEE n. 1323/90 non può essere erogato.

1.5 *Avvio all'ingrasso.*

Qualora i produttori di agnelli leggeri intendano avvalersi del disposto dell'art. 5, par. 4, del regolamento CE n. 2467/98, vale a dire prevedano di portare all'ingrasso almeno il 40% degli agnelli nati nelle proprie aziende al fine di ottenere carcasse pesanti, per le quali i premi devono essere adeguati al 100% dell'importo erogabile, devono presentare regolare domanda di premio.

In tal caso, gli interessati sono tenuti ad inviare all'A.I.M.A. ed agli organismi regionali di controllo dichiarazioni di avvio all'ingrasso distinte per singola partita, che, redatte su modelli prestampati dall'A.I.M.A., possono essere trasmesse dal 15 novembre precedente l'anno per il quale è richiesto il premio sino al 14 novembre dell'anno inerente la campagna in corso.

Le partite di agnelli devono essere tenute all'ingrasso per almeno quarantacinque giorni dopo lo svezzamento e devono raggiungere il peso medio minimo per agnello di 25 kg.

Nella fattispecie, in base a quanto previsto dalla normativa comunitaria, le partite di agnelli avviate all'ingrasso, non possoho essere spostate in altra azienda.

Qualora l'ingrasso avvenga al di fuori dell'azienda del beneficiario, il responsabile del centro di ingrasso deve ottenere, previa richiesta, il riconoscimento preliminare dell'assessorato all'agricoltura competente per territorio e deve impegnarsi:

a trasmettere al beneficiario tutti i dati necessari per il conseguimento del premio, in particolare: luogo di ingrasso, data di uscita delle partite, peso medio per partita uscita, eventuale perdita di agnelli con indicazione della causa;

a sottoporsi ai controlli;

qualora l'ingrasso avvenga in diversi ovili, a tenere aggiornata, sulla base dei dati comunicati dagli ovili in questione, un quadro centralizzato degli spostamenti giornalieri in entrata ed in uscita delle partite di agnelli tenuti all'ingrasso nei diversi ovili, con l'indicazione del numero dei capi interessati.

Qualora l'ingrassatore non adempia agli obblighi prescritti, il riconoscimento dell'azienda all'ingrasso verrà revocato per la campagna successiva a quella di constatazione dell'inadempienza.

Le partite di agnelli messe all'ingrasso devono essere identificate a norma della direttiva 92/102 del Consiglio e ne deve essere redatto apposito registro.

I dichiaranti l'avvio all'ingrasso sono tenuti ad istituire un apposito registro nel quale devono essere riportati tutti i dati relativi agli agnelli da ingrassare, nonché i numeri ed i tipi di identificazione utilizzati per singolo agnello ed eventuali movimenti commerciali dei capi oggetto dell'aiuto comunitario.

Al termine dell'ingrasso di ogni partita l'organismo regionale di controllo è tenuto a redigere apposito verbale, in triplice copia, di cui l'originale deve essere trasmesso all'A.I.M.A. entro dieci giorni dall'uscita della relativa partita, copia deve essere consegnata al produttore e copia trattenuta dall'organismo regionale di controllo stesso.

1.6 *Limiti individuali di diritti al premio.*

Il numero dei premi da corrispondere per singolo produttore non può superare quello che l'A.I.M.A. ha comunicato come «limiti individuali al premio», fatta salva ogni eventuale successiva assegnazione di diritti provenienti dalla riserva nazionale, oppure acquisiti per acquisto intervenuto tra privati produttori o anche per affitto degli stessi da altri produttori aventi diritto.

L'A.I.M.A., per ogni richiedente l'aiuto comunitario, determina il massimale individuale notificando agli interessati le eventuali variazioni.

1.7 *Riserva nazionale e addizionale.*

La gestione della riserva nazionale e addizionale è curata dall'A.I.M.A.

I diritti al premio acquisiti senza compenso nella riserva nazionale vanno distribuiti gratuitamente ai produttori che rientrano nei casi specificati all'art. 7, par. 2, del regolamento CE n. 2467/98, secondo le linee guida fornite dall'ex Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

I produttori che intendano avvalersi della disposizione di cui al paragrafo precedente devono presentare all'A.I.M.A. domanda di ottenimento di diritti al premio su modello prestampato dall'A.I.M.A., entro e non oltre le ore 18 del 25 marzo, motivandone la richiesta.

L'A.I.M.A. provvederà a comunicare agli interessati l'esito delle richieste e l'eventuale numero di diritti attribuiti entro i termini di cui al successivo punto 1.8.

1.8 *Trasferimenti dei diritti al premio.*

I diritti al premio, attribuiti ad ogni singolo produttore in relazione agli aiuti concessi nell'anno di riferimento, possono divenire oggetto di trasferimento tramite rapporto diretto tra produttori.

L'A.I.M.A., nella gestione della riserva nazionale, ha cura di tenere una contabilità per i diritti acquisiti nella riserva nazionale ai sensi del regolamento CE n. 2467/98.

Qualora un produttore non utilizzi nel corso di ogni anno almeno il 70% dei diritti, la quota non utilizzata viene riversata nella riserva nazionale, salvo i casi prescritti all'art. 6-*bis,* par. 2, del regolamento CEE n. 3567/92.

A tal fine viene considerato utilizzo:

il numero di capi ritenuti eleggibili al premio a seguito dei controlli amministrativi;

la cessione temporanea, da parte del cedente;

il numero di capi riscontrato a controllo in caso di accertamento.

Si precisa inoltre che, in caso di cessione temporanea, qualora colui che riceve i diritti non utilizzi almeno il 70% della quota a propria disposizione, verranno ritirati in via prioritaria i diritti di sua proprietà e, in subordine, anche quelli ricevuti temporaneamente, fino a copertura della quota non utilizzata.

I produttori che hanno ottenuto dalla riserva nazionale, a titolo gratuito, diritti al premio, non pos-

sono cedere alcun diritto in loro possesso, salvo casi eccezionali debitamente giustificati ed autorizzati dall'A.I.M.A., ad altri produttori nel corso dei tre anni civili successivi.

Pertanto, nel 1999 possono essere trasferiti i diritti ottenuti dalla riserva nazionale aventi validità per la campagna 1995; restano invece non trasferibili quelli assegnati con riferimento alle campagne successive.

Il produttore può cedere a qualsiasi titolo la propria azienda, e trasferire al successore tutti i diritti al premio, così come può trasferire totalmente o parzialmente i propri diritti senza il trasferimento dell'azienda, o cedere temporaneamente in tutto o in parte i propri diritti.

La cessione temporanea può riguardare soltanto anni civili interi e almeno il numero di animali precisato all'art. 7, par. 1, del regolamento CEE n. 3567/92. Al termine di ciascun periodo di cessione temporanea, che non può superare tre anni consecutivi, il produttore recupera, salvo in caso di trasferimento definitivo, tutti i suoi diritti per utilizzarli egli stesso per almeno due anni consecutivi. Se il produttore non utilizza almeno il 70% dei suoi diritti nel corso di ciascuno di due anni suddetti, lo Stato membro, tranne in casi eccezionali debitamente motivati, ritira anno per anno la quota dei diritti non utilizzati e li versa nella riserva nazionale.

In caso di trasferimento di diritti senza trasferimento dell'azienda, il 15% dei diritti trasferiti deve essere versato senza alcun compenso alla riserva nazionale, per essere poi distribuito gratuitamente ai produttori che presentino domanda di ottenimento di diritti al premio con le modalità sopra descritte.

In caso di trasferimento dei diritti tra aderenti alla stessa associazione, le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano, purché vengano rispettate da parte dei soci le seguenti condizioni:

continuare ad essere aderenti dell'associazione almeno per le tre campagne successive a quella per la quale è stato notificato il trasferimento;

avere lo status di produttore ai sensi dell'art. 1 del regolamento CEE n. 3493/90 e soddisfare gli obblighi previsti all'art. 2 del regolamento CEE n. 2385/91.

Tuttavia, qualora nel corso di detto periodo triennale il produttore cedente trasferisca ad altro produttore membro dell'associazione la propria azienda e l'insieme dei diritti restanti, le condizioni di cui sopra non si applicano.

Il mancato rispetto di una sola delle predette condizioni comporta il recupero da parte dell'A.I.M.A. del 15% dei diritti ceduti che verranno riversati nella riserva nazionale.

Il numero minimo dei diritti al premio che può formare oggetto di un trasferimento parziale senza trasferimento dell'azienda o di cessione temporanea è fissato a:

a) 10 per i produttori che detengano almeno 100 diritti;

b) 5 per i produttori che detengano da 20 a 99 diritti al premio.

Per i produttori che detengano meno di 20 diritti non è previsto alcun numero minimo.

I trasferimenti dei diritti al premio, come pure le cessioni temporanee, non possono diventare effettivi prima della notifica congiunta all'A.I.M.A. da parte del produttore che trasferisce e di colui che riceve i diritti al premio.

La notifica deve pervenire entro la data di presentazione della domanda di premio da parte del produttore che riceve i diritti, redatta su apposito modello prestampato dall'A.I.M.A. e deve essere compilata correttamente, in caso contrario il trasferimento non sarà riconosciuto valido.

I produttori che utilizzino per le loro attività di allevamento esclusivamente superfici pubbliche e che decidano di trasferire tutti i loro diritti ad altri, sono assimilati al produttore che vende o trasferisce la propria azienda.

L'A.I.M.A., nelle situazioni prese in considerazione, determina il nuovo limite massimo individuale e comunica agli interessati il numero dei loro diritti al premio entro i sessanta giorni successivi al termine ultimo di presentazione delle notifiche.

Nella gestione della riserva nazionale si terrà conto di eventuali casi particolari stabiliti all'art. 12 del regolamento CEE n. 3567/92.

1.9 *Controlli.*

L'A.I.M.A. provvede ad effettuare un preliminare controllo amministrativo delle domande pervenute al fine di verificare:

1) per quelle presentate dalle associazioni dei produttori e/o cooperative, il criterio di ripartizione del capitale ovi-caprino tra i soci;

2) la corrispondenza del numero di capi per i quali è stato richiesto il premio con il limite individuale in possesso del richiedente;

3) la registrazione aziendale presso le ASL.

Entro cento giorni a decorrere dal termine ultimo di presentazione delle domande previsto al punto 1.1, gli Organismi regionali di controllo sono tenuti ad eseguire sopralluoghi in azienda, al fine di accertare la situazione reale dell'azienda e dell'allevamento, nonché la presenza e la corretta compilazione del registro aziendale.

L'A.I.M.A. può, nelle zone a rischio, autorizzare i controllori a contrassegnare la regione frontale degli animali controllati, mediante l'utilizzo di vernici atossiche corrispondenti ai requisiti di legge. Comunque i controllori, in caso di ragionevoli dubbi circa la proprietà degli animali possono autonomamente fare ricorso a tale procedura.

Gli accertamenti in loco si effettuano senza preavviso nei confronti delle aziende richiedenti i premi nella misura di almeno il 10% sia per le richieste di premio indicato alla sezione I che per quelle relative al premio indicato nella sezione II della presente circolare.

Qualora, ad una prima fase di controllo risulti difficoltoso il reperimento dell'azienda, il controllore si avvarrà del disposto dell'art. 6, par. 3, del regolamento CEE n. 3887/92, e cioè dar preavviso non superiore a 48 ore al titolare dell'azienda tramite telegramma.

I controlli sono espletati sulla base di una preventiva analisi dei rischi tenuto conto delle innovazioni apportate al regolamento CE n. 3887/92 con il regolamento CE n. 1678/98:

a) dell'ammontare dei premi;

b) del numero degli animali per i quali i premi sono richiesti;

c) delle dimensioni delle aziende;

d) dell'esperienza acquisita nel corso dei controlli svolti negli anni precedenti;

e) di ogni altro elemento che possa dare luogo a discordanze con quanto dichiarato in domanda.

Sono ammessi controlli al di fuori del periodo di detenzione obbligatoria del bestiame solo nel caso in cui siano disponibili i registri di cui all'art. 4 della direttiva CEE 92/102 o all'art. 3, lettera *d),* del regolamento CE n. 820/97.

La percentuale dei controlli da svolgere, soltanto in casi eccezionali e debitamente motivati attraverso comunicazione ufficiale da inviare all'A.I.M.A., oltre il periodo di detenzione del bestiame, non può superare comunque il 50% di quella prescritta.

Di ogni sopralluogo deve essere redatto un dettagliato verbale sul modello prestampato e distribuito dall'A.I.M.A.

Nel verbale dovrà essere chiaramente indicato il nome e cognome del controllore, nonché data e ora del controllo stesso.

L'effettuazione del controllo non esime i produttori dal rispetto dell'obbligo dell'osservanza del periodo di detenzione prescritto.

Il produttore o chi ne fa le veci può avvalersi della facoltà, prescritta all'art. 12 del regolamento n. 3887/92, di indicare nel verbale le proprie osservazioni nell'apposito spazio del verbale.

Il verbale deve essere redatto in triplice copia: una copia deve essere rilasciata obbligatoriamenre all'azienda visitata; un'altra copia la trattiene l'organismo di controllo; l'originale deve essere inviaro all'A.I.M.A. entro i termini da essa fissati.

Qualora nel corso del periodo di detenzione, gli animali vengono spostati dal luogo indicato in domanda, i produttori sono tenuti a darne tempestiva comunicazione:

all'A.I.M.A. Div. XIV Carni, via Palestro 81, 00185 Roma;

all'organismo regionale di controllo;

alla ASL competente per territorio.

Dette comunicazioni debbono comunque essere effettuate entro i dieci giorni lavorativi precedenti allo spostamento, tramite telegramma e devono indicare in modo completo il luogo dove gli animali verranno spostati. Comunicazioni effettuate in maniera difforme da quanto prescritto sia come tempi, luoghi e forme non saranno ritenute valide.

1.10 *Diminuzione numero animali.*

Qualora, nel corso del periodo minimo di detenzione, il numero degli animali per i quali è stato richiesto il premio sia diminuito per cause di forza maggiore o per circostanze naturali nella vita del gregge, secondo le indicazioni contenute all'art. 11 del regolamento CEE n. 3887/92, il richiedente è tenuto a informarne per iscritto l'A.I.M.A. entro dieci giorni dalla data in cui l'evento si è verificato, motivando la causa che gli impedisce di rispettare gli impegni. La stessa informazione va inviata anche agli organismi regionali di controllo e alla ASL competente per territorio.

Gli allevatori che rilevano delle inesattezze inserite nella propria domanda non imputabile a dolo o colpa grave possono comunicare dette inesattezze, entro dieci giorni lavorativi successivi al loro riscontro, all'A.I.M.A. ed all'organismo di controllo a condizione che non abbia ricevuto preventivamente comunicazione di controlli sul posto oppure segnalazioni circa le irregolarità di cui trattasi.

Queste ultime comunicazioni non possono modificare la sostanza di quanto richiesto a premio, ma possono dar luogo alla non applicazione delle sanzioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente derivanti dalle inesattezze di cui trattasi.

1.11 *Provvedimenti sanzionatori.*

L'A.I.M.A. effettua gli accertamenti necessari per i provvedimenti da adottare a norma delle disposizioni di cui all'art. 10 del regolamento CEE n. 3887/92.

Qualora, nel corso dei sopralluoghi in azienda, si accerti che il numero degli animali presenti risulti inferiore rispetto a quanto dichiarato in domanda senza che si sia provveduto ad effettuare le dovute comunicazioni alle autorità competenti, si provvede di ufficio:

A) nel caso di domande riguardanti al massimo 20 animali l'importo unitario dell'aiuto è diminuito:

della percentuale corrispondente all'eccedenza constatata, se essa è inferiore o uguale a 2 animali;

della percentuale doppia corrispondente all'eccedenza constatata, se essa è superiore a 2 e inferiore o uguale a 4 animali.

Se l'eccedenza è superiore a 4 animali non è concesso alcun aiuto.

B) negli altri casi:

della percentuale corrispondente all'eccedenza o constatata se essa è inferiore o uguale al 5%;

della percentuale doppia corrispondente all'eccedenza constatata se essa è superiore al 5% e inferiore o uguale al 20%.

Qualora l'eccedenza constatata superi il 20% non è concesso nessun aiuto.

Le percentuali di cui alla lettera *A)* sono calcolate in base al numero di capi richiesti, mentre quelle di cui alla lettera *B)* sulla base del numero di capi determinati.

In caso di dichiarazioni non aderenti alla realtà formulate per negligenza grave o deliberatamente, il produttore è escluso dal beneficio dei premi rispettivamenre per l'anno civile considerato e nella seconda ipotesi anche per l'anno civile successivo.

Inoltre, qualora un controllo in azienda non possa essere effettuato per motivazioni imputabili al titolare della domanda di premio, e comunque tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 6, par. 5, del regolamento CEE n. 3887/92, la domanda stessa viene respinta, mentre per eventuali ritardi di presentazione delle domande di premio rispetto ai termini ultimi prescritti, l'A.I.M.A. provvede ad applicare una riduzione cumulativa degli importi di aiuto pari all'1% per ogni giorno feriale di ritardo, fatte salve, in entrambi i casi, le eventuali cause di forza maggiore.

In caso di ritardo superiore ai venticinque giorni di calendario, le domande di premio non possono essere accolte.

Gli organismi regionali di controllo trasmettono all'A.I.M.A. ed a questo Ministero entro il 31 dicembre una relazione sulle eventuali cause di forza maggiore o circostanze naturali che hanno comportato una riduzione del numero di capi rispetto a quello per i quali è stato richiesto il premio.

1.11 *Comunicazioni.*

L'A.I.M.A. provvederà ad effettuare le comunicazioni prescritte all'art. 5, par. 2, del regolamento CEE n. 3567/92 ed all'art. 2 del regolamento CEE n. 2700/93 entro i termini stabiliti, informandone anche questo Ministero.

1.12 *Liquidazione dei premi.*

L'A.I.M.A. sulla base delle domande ricevute e dei verbali di accertamento pervenuti da parte degli «organismi regionali di controllo» provvede ad effettuare, previa comunicazione da parte di questo Ministero degli importi unitari dei premi, i versamenti degli aiuti comunitari improrogabilmente entro il 15 ottobre.

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1999
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 8

ALLEGATO 1

ELENCO DELLE RAZZE BOVINE DA LATTE

Angler Rotvieh (Angeln) - Rod dansk maelkerace (RMD);
Ayreshire;
Armoricaine;
Bretonne Pie-noire;
Fries-Hollands (FH), Francaise frisonne pie noire (FFPN);
Friesian-Holstein, Holstein, Black and White Friesian, Red and White Friesian, Frisona espagnola, Frisona italiana, Zwartbonten van Belgie/Pie noire de Belgique, Sortbroget dansk maelkerace (SDM), Deutsche Schwrzbunte, Schwrzbunte Milckrasse (SMR), Groninger Blaarkop;
Guernsey;
Jersey;
Malkekorthorn;
Montbèliarde;
Reggiana;
Valdostana Nera.

ALLEGATO 2

RESE MEDIE LATTIERE DEI PAESI CEE

Belgio	4.600	kg
Danimarca	6.550	kg
Germania	5.250	kg
Grecia	3.500	kg
Spagna	4.300	kg
Francia	5.400	kg
Irlanda	4.200	kg
Italia	4.600	kg
Lussemburgo	5.300	kg
Olanda	6.200	kg
Portogallo	4.400	kg
Regno Unito	5.350	kg
Austria	4.100	kg
Finlandia	5.500	kg
Svezia	6.400	kg

99A0479

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione pubblica di fedeli «Movimento missionario cenacolisti», in Torremaggiore.

Con decreto ministeriale 7 dicembre 1998, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'associazione pubblica di fedeli «Movimento missionario cenacolisti», con sede in Torremaggiore (Foggia).

99A0351

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 26 gennaio 1999

Dollaro USA	1,1582
Yen giapponese	131,81
Dracma greca	322,05
Corona danese	7,4360
Corona svedese	8,9210
Sterlina	0,69760
Corona norvegese	8,6125
Corona ceca	36,615
Lira cipriota	0,58189
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	250,69
Zloty polacco	4,1837
Tallero sloveno	189,5821
Franco svizzero	1,6022
Dollaro canadese	1,7609
Dollaro australiano	1,8391
Dollaro neozelandese	2,1669
Rand sudafricano	7,0419

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A0565

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria nazionale Italia
(Estrazione 6 e 7 gennaio 1999)

Elenco dei biglietti vincenti i premi della lotteria Nazionale Italia - Estrazione 6 e 7 gennaio 1999 in Roma:

A) PREMI DI PRIMA CATEGORIA:

1) Biglietto serie AM 432253 di £. 15 miliardi
2) Biglietto serie BB 339616 di £. 5 miliardi
3) Biglietto serie AN 895935 di £. 3 miliardi
4) Biglietto serie D 360576 di £. 2 miliardi
5) Biglietto serie N 536577 di £. 1 miliardo e 500 milioni
6) Biglietto serie S 633162 di £. 1 miliardo

B) PREMI DI SECONDA CATEGORIA:

Premi di £. 100 MILIONI cadauno

1) E 425701
2) F 427709
3) G 009073
4) I 193616
5) N 471086
6) N 816914
7) O 771133
8) P 382372
9) Q 160126
10) Q 176842
11) T 864599
12) U 866620
13) V 474057
14) Z 545808
15) Z 624193
16) AA 131878
17) AB 246420
18) AB 297977
19) AB 810144
20) AC 720588
21) AD 015024
22) AD 343600
23) AD 450876
24) AG 582590
25) AG 996986
26) AG 998442
27) AI 563489
28) AI 948913
29) AM 120953
30) AM 883709
31) AN 207700
32) AO 027745
33) AO 749662
34) AP 093495
35) AP 488218
36) AP 719775
37) AQ 549622
38) AQ 549990
39) AQ 552497
40) AQ 971376
41) AR 414157
42) AR 706404
43) AR 869161
44) AS 218837
45) AS 332428
46) AS 997017
47) AV 095972
48) AZ 388416
49) AZ 615002
50) BA 604991

C) PREMI DI TERZA CATEGORIA:

Premi di £. 50 MILIONI cadauno

1) B 502276
2) C 524780
3) D 140978
4) D 197750
5) D 241363
6) D 477374
7) G 194833
8) G 656143
9) I 115818
10) N 796966
11) N 828337
12) N 920812
13) O 728059
14) P 477824
15) P 562365
16) Q 236498
17) Q 757060
18) R 420688
19) S 580813
20) S 636880
21) S 686853
22) T 103083
23) T 862530
24) T 777324
25) T 827271
26) U 333874
27) V 347366
28) V 536797
29) Z 462952
30) Z 745784
31) AA 065837
32) AA 665352
33) AB 344501
34) AB 446474
35) AB 454428
36) AB 567606
37) AB 832665
38) AC 015834
39) AC 087852
40) AC 082526
41) AC 201200
42) AC 612459
43) AD 203556
44) AD 209656
45) AE 110011
46) AE 154775
47) AE 173183
48) AF 379995
49) AG 218162
50) AG 628135
51) AG 939852
52) AI 458819
53) AL 858901
54) AL 922686
55) AM 186833
56) AN 173572
57) AN 183749
58) AO 193328
59) AO 393474
60) AO 580252
61) AO 582885
62) AO 902281
63) AP 475019
64) AP 551373
65) AQ 398671
66) AQ 671445
67) AR 107121
68) AR 675152
69) AR 787772
70) AS 084131
71) AS 768077
72) AS 857242
73) AU 814870
74) AU 907316
75) AU 972539
76) BB 588173
77) BB 725315
78) BC 301178
79) BC 896388
80) BF 973587

PREMI AI RIVENDITORI:

1°	**PREMIO £.**	13.000.000	Biglietto	AM 432253
2°	**PREMIO £.**	8.000.000	Biglietto	BB 339616
3°	**PREMIO £.**	7.000.000	Biglietto	AN 895935
4°	**PREMIO £.**	5.000.000	Biglietto	D 380576
5°	**PREMIO £.**	4.000.000	Biglietto	N 536577
6°	**PREMIO £.**	2.000.000	Biglietto	S 633182

AI VENDITORI DEI 50 BIGLIETTI VINCENTI PREMI DI SECONDA CATEGORIA £ 1.000.000 CIASCUNO

AI VENDITORI DEGLI 80 BIGLIETTI VINCENTI PREMI DI TERZA CATEGORIA £.700.000 CIASCUNO

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO DELLE LOTTERIE NAZIONALI APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 NOVEMBRE 1948,N.1677, MODIFICATO CON DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 NOVEMBRE 1952, N.4468; 10 MAGGIO 1956, N.550;27 DICEMBRE 1966, N.1671;22 GIUGNO 1960 N.814;30 DICEMBRE 1970,N.1433 E 18 DICEMBRE 1986, N.882.

I premi dei biglietti vincenti sono pagati, previe le necessarie verifiche, dal Ministero delle Finanze - Amministrazione dei Monopoli di Stato - agli esibitori dei biglietti.

I biglietti vincenti debbono essere integri ed in originale, escluso qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire, a rischio del possessore, al Ministero delle Finanze - Amministrazione dei Monopoli di Stato - Piazza Mastai, 11 Roma entro il 180° giorno successivo a quello della pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Bollettino Ufficiale dell'estrazione

Entro lo stesso termine i venditori dei biglietti vincenti debbono presentare regolare istanza, unendovi la matrice del biglietto vincente, all'Amministrazione predetta.

N.B. - Le domande di riscossione dei premi debbono essere prodotte in bollo.

99A0517

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Estalis Sequi»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 294 del 22 dicembre 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale ESTALIS SEQUI (estradiolo) nelle forme, confezioni: 8 cerotti transdermici di cui 4 da 50 mcg/24H + 4 da 50 + 250 mcg/24H; 24 cerotti transdermici di cui 12 da 50 mcg/24H + 12 cerotti da 50 + 250 mcg/24H e alle condizioni di seguito specificate.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione, ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

«Estalis Sequi» 4 cerotti transdermici 50 mcg/24H + 4 cerotti da 50 + 250 mcg/24H;

A.I.C. n. 034209015/M (in base 10), 10MZ7R (in base 32);

classe «C»;

«Estalis Sequi» 12 cerotti transdermici 50 mcg/24H + 12 cerotti da 50 + 250 mcg/24H;

A.I.C. n. 034209027/M (in base 10), 10MZ83 (in base 32);

classe «C».

Titolare A.I.C.: Rhone Poulenc Rorer S.p.a., via G. G. Winckelmann, 2 - 20146 Milano.

Produttore: la produzione della specialità viene effettuata presso gli stabilimenti della Noven Pharmaceuticals Inc. 13300 S.W. 128 th Street Miami Florida 33186 USA e Noven Pharmaceuticals Inc. 11960 S.W. 144 Street Miami Florida 33186 USA, il controllo viene effettuato presso lo stabilimento della Rhone Poulenc Rorer Pharmaceuticals Ltd Lisbunny Industrial Estate Nenagh, Co Tipperary - Irlanda.

Composizione: sistema transdermico di tipo I e sistema transdermico di tipo II.

1 cerotto transdermico di tipo I contiene:

principio attivo: 4,3 mg di estradiolo emiidratato equivalente a 4,16 mg di estradiolo che rilascia 50 mcg/in 24 ore di estradiolo;

eccipienti: adesivo acrilico, adesivi sintetici a base di gomma, polisobutilene, acido oleico, bentonite, resina etilene vinil acetata, 1,3-butandiolo, olio minerale, glicole dipropilenico, miscela di glicole propilene/lecitina;

il film di copertura è costituito da un film di copolimero di poliuretano/etilene vinil alcool.

1 cerotto transdermico di tipo II contiene:

principio attivo: 0,5 mg di estradiolo emiidratato equivalente a 0,48 mg di estradiolo e 4,8 mg di noretisterone acetato che rilasciano 50 mcg/in 24 ore di estradiolo e 250 mcg/in 24 ore di noretisterone acetato;

eccipienti: adesivi al silicone ed acrilici, povidone, acido oleico, glicole dipropilenico;

il film di copertura è costituito da un film di laminato di poliestere.

Indicazioni terapeutiche: «Estalis Sequi» 50/250 è indicato per:

terapia sostitutiva in pazienti con sintomi da carenza estrogenica;

prevenzione dell'osteoporosi post-menopausale in donne con aumentato rischio di osteoporosi;

la terapia è indicata per donne in menopausa di più di un anno; l'esperienza nel trattamento di donne di età superiore ai sessantacinque anni è ancora limitata.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica non ripetibile.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A0528

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Calcitonina Sandoz»

Con decreto n. 805/R.M. 242/D258 del 21 gennaio 1999, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale.

CALCITONINA SANDOZ:

im iv 5 fiale siringa 50 U.I., 023704 137;
im iv 5 fiale siringa 100 U.I., 023704 152.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Novartis Farma S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A0519

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «L-Carnitina Fonten»

Con decreto n. 805/R.M. 259/D257 del 21 gennaio 1999, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale.

L-CARNITINA FONTEN: 10 compresse 1 g, 026332 015.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Fonten Farmaceutici S.r.l., titolare dell'autorizzazione.

99A0520

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ketartrium»

Con decreto n. 805/R.M. 283/D256 del 21 gennaio 1999, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale.

KETARTRIUM: 6 fiale liof. 50 mg + 6 fiale 3 ml, 024494 054.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Esseti Farmaceutici S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

È consentito lo smaltimento scorte fino a scadenza di validità dell'ultimo lotto prodotto.

99A0521

Comunicato relativo al decreto n. 160 del 1º ottobre 1998 del Ministero della sanità, concernente: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Pralen».

Nella parte del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 253 del 29 ottobre 1998, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* alla pagina 76, colonna 2ª, alla voce composizione:

per tutte le forme farmaceutiche dopo la parola principi attivi aggiungere la parola «praziquantel».

99A0504

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci e nomina del commissario governativo della società cooperativa «Il Corbezzolo», in Genova.

Con decreto direttoriale in data 9 dicembre 1998, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Il Corbezzolo», con sede in Genova, costituita il 18 aprile 1988 per rogito notaio dott. Paolo Benetti, ed il rag. Enzo D'Alessio è nominato commissario governativo per un periodo di dodici mesi dalla data del decreto suddetto.

99A0480

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1999, a seguito dell'intervenuto scioglimento in data 5 dicembre 1997, della società «Europ Audit S.r.l.», con sede legale in Correggio (Reggio Emilia), iscritta al registro imprese presso la camera di commercio di Reggio Emilia al n. RE033-14543, codice fiscale 00738640358, è stata dichiarata decaduta l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con decreto interministeriale 16 aprile 1987, alla predetta società.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1999, è stato modificato, per quanto riguarda la ragione sociale variata in «Milanaudit di Monica Tunisi & C. S.a.s.», con decorrenza 2 settembre 1998, il decreto ministeriale 14 aprile 1997, con il quale la società «Milanaudit di Gian Carlo Calcagno & C. S.a.s.», con sede in Milano, è stata autorizzata all'esercizio delle attività di organizzazione e revisione contabile di aziende.

99A0481

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Modificazioni allo statuto della Federazione ginnastica d'Italia

Con decreto ministeriale datato 22 dicembre 1998 sono state approvate le modifiche statutarie della Federazione ginnastica d'Italia.

99A0482

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione dello statuto dell'ente denominato «Cassa nazionale di assistenza e previdenza tra i dipendenti dell'Amministrazione dei lavori pubblici e dell'A.N.A.S. (C.A.N.A.P.)», in Roma.

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1998 è approvato il nuovo statuto dell'ente denominato «Cassa nazionale di assistenza e previdenza tra i dipendenti dell'Amministrazione dei lavori pubblici e dell'A.N.A.S. (C.A.N.A.P.)», con sede in Roma, via Nomentana n. 4, deliberato dall'assemblea generale dei soci dell'ente nella seduta straordinaria in seconda convocazione, del giorno 26 giugno 1998, nel testo allegato al presente decreto unitamente al verbale della seduta sopraindicata.

99A0531

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Ferrara sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per i sottoindicati settori scientifico-disciplinari alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria:

I17X Elettrotecnica, disciplina «Elettrotecnica»;

A02A Analisi matematica, disciplina «Analisi matematica».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A0483

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso della «Situazione al 31 agosto 1998 della Banca d'Italia»
(Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 260 del 6 novembre 1998)

Nel comunicato citato in epigrafe, alla pag. 79, al quinto rigo, in corrispondenza dei «depositi in conto corrente di banche ai fini della riserva obbligatoria», dove è scritto: «L. *45.103.466.305.206*», leggasi: «L. *45.103.499.305.206*».

99A0522

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.